

dossier

25 gennaio 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Volume IV

Articolo 1, comma 751-Articolo 22



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 474/4 - Volume IV



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 501/4 - Volume IV

Il presente dossier è articolato in cinque volumi:

- [*Volume I – Articolo 1, commi 1-216;*](#)
- [*Volume II – Articolo 1, commi 217-526;*](#)
- [*Volume III - Articolo 1, commi 527-750;*](#)
- [*Volume IV – Articolo 1, comma 751 - Articolo 22;*](#)
- [*Volume V – Stati di previsione dei Ministeri.*](#)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE VOLUME I

Tavola di raffronto	25
----------------------------------	----

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>)	43
Commi 2-4 (<i>Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche</i>)	46
Commi 5-7 (<i>Differimento termini addizionali regionali e comunali</i>)	60
Commi 8 e 9 (<i>Esclusione Irap per le persone fisiche</i>).....	62
Commi 10 e 11 (<i>Modifiche alla disciplina del patent box</i>)	67
Comma 12 (<i>Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax</i>)	75
Comma 13 (<i>Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili</i>).....	78
Commi 14-23 (<i>Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione</i>)	80
Comma 24 (<i>Esenzione bollo su certificazioni digitali</i>).....	95
Comma 25 (<i>Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali</i>)	97
Commi 26 e 27 (<i>Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.</i>)	99
Comma 28 lettere a)- e), g)-l) (<i>Proroga Superbonus</i>).....	103
Comma 28, lettera f) (<i>Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici</i>).....	114
Comma 29 (<i>Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</i>)	116
Comma 30 (<i>Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti</i>).....	122
Commi 31-36 (<i>Controlli dell'Agenzia delle entrate</i>).....	127
Comma 37 (<i>Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia</i>).....	130
Comma 38 (<i>Proroga Bonus verde</i>).....	135
Comma 39 (<i>Modifiche al bonus facciate</i>).....	137
Commi 40 e 41 (<i>Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021</i>).....	139

Comma 42 (<i>Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche</i>).....	141
Comma 43 (<i>Fattori di conversione in energia primaria Superbonus</i>).....	145
Comma 44 (<i>Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"</i>).....	147
Comma 45 (<i>Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative</i>).....	157
Comma 46 (<i>Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</i>).....	168
Commi 47 e 48 (<i>Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"</i>).....	171
Comma 49 (<i>Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese</i>).....	174
Comma 50 (<i>Cabina di regia per l'internazionalizzazione, posizioni dirigenziali nell'ICE e unificazione fondi dell'ICE</i>).....	181
Commi 51 e 52 (<i>Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia</i>).....	185
Commi 53-58 (<i>Fondo di garanzia PMI</i>).....	188
Comma 59 (<i>Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese</i>).....	204
Commi 60 e 61 (<i>Garanzia green</i>).....	211
Comma 62 (<i>Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini</i>).....	217
Commi 63-69 (<i>Fondo indennizzo risparmiatori</i>).....	221
Commi 70 e 71 (<i>Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese</i>).....	236
Comma 72 (<i>Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale</i>).....	243
Commi 73-86 (<i>Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego</i>).....	245
Commi 87 e 88 (<i>Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata</i>).....	273
Commi 89 e 90 (<i>Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi</i>).....	278
Commi 91-93 (<i>Modifiche alla normativa sull'APE sociale</i>).....	279
Comma 94 (<i>Opzione donna</i>).....	287

Commi 95-97 (<i>Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	290
Commi 98-100 (<i>Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	292
Commi 101 e 102 (<i>Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile</i>)	296
Commi 103-118 (<i>Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti</i>).....	299
Commi 119-121 (<i>Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi</i>)	309
Commi 122-130 (<i>Fondo sociale per occupazione e formazione</i>).....	314
Commi 131-133 (<i>Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria</i>)	322
Comma 134 (<i>Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo</i>)	327
Commi 135-136 (<i>Fondo povertà educativa</i>)	329
Comma 137 (<i>Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri</i>).....	333
Comma 138 (<i>Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere</i>)	335
Commi 139-148 (<i>Piano strategico nazionale per la parità di genere</i>).....	338
Commi 149 e 150 (<i>Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere</i>).....	343
Commi da 151-153 (<i>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione</i>)	350
Comma 154 (<i>Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi</i>)	355
Comma 155 (<i>Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani</i>).....	358
Commi 156 e 157 (<i>Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni</i>).....	361
Comma 158 (<i>Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila</i>)	364
Commi 159-171 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza</i>)	368
Commi 172 e 173 (<i>Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia</i>).....	398
Comma 174 (<i>Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili</i>).....	404

Comma 175 (<i>Credito d'imposta Mezzogiorno</i>)	408
Commi 176 e 177 (<i>Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità</i>).....	412
Comma 178 (<i>Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità</i>)	414
Commi 179 e 180 (<i>Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità</i>)	417
Commi 181 e 182 (<i>Incremento del finanziamento del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico</i>).....	421
Commi 183 e 184 (<i>Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità</i>)	424
Commi da 185-190 (<i>Agevolazioni per lo sviluppo dello sport</i>).....	427
Commi da 191-203 (<i>Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale</i>)	433
Commi 204-214 e commi 219 e 220 (<i>Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell'INPS</i>).....	452
Comma 215 (<i>Contratto di espansione</i>).....	463
Comma 216 (<i>Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione</i>)	468

INDICE VOLUME II

Tavola di raffronto	471
Commi 217 e 218 (<i>Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca</i>).....	489
Commi 221 e 222 (<i>Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI</i>).....	492
Comma 223 (<i>Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll</i>)	497
Commi da 224-238 (<i>Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale</i>).....	500
Comma 239 (<i>Sostegno in caso di maternità</i>).....	508
Commi da 240 -242 (<i>Fondi per la formazione continua</i>).....	512
Commi 243-248 (<i>Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale</i>)	514
Commi 249-250 (<i>Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale</i>)	518
Commi 251-252 (<i>Politiche attive per i lavoratori autonomi</i>)	522
Commi 253-254 (<i>Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori</i>)	525
Commi 255-256 (<i>Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali</i>).....	527
Comma 257 (<i>Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</i>).....	530
Comma 258 (<i>Incremento del Fondo sanitario nazionale</i>).....	532
Comma 259 (<i>Incremento Fondo farmaci innovativi</i>)	539
Comma 260 (<i>Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica</i>).....	541
Comma 261 (<i>Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023</i>)	547
Comma 262 (<i>Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica</i>)	551
Commi 263-267 (<i>Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia</i>)	554

Commi 268, 269 e 271 (<i>Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende</i>)	558
Comma 270 (<i>Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative</i>)	568
Commi 272 e 273 (<i>Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel servizio di emergenza-urgenza 118 per medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale</i>)	570
Comma 274 (<i>Rafforzamento dell'assistenza territoriale</i>)	572
Comma 275 (<i>Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori</i>)	575
Commi 276-279 (<i>Disposizioni in materia di liste di attesa Covid</i>)	576
Comma 280 (<i>Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera</i>)	588
Commi da 281 a 286 (<i>Limiti di spesa farmaceutica</i>).....	590
Comma 287 (<i>Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici</i>)	594
Comma 288 (<i>Finanziamento aggiornamento LEA</i>).....	595
Comma 289 (<i>Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN</i>).....	598
Commi 290-292 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</i>)	600
Commi 293 e 294 (<i>Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso</i>)	604
Commi 295-296 (<i>Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA</i>)	605
Comma 297 (<i>Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università</i>).....	607
Comma 298 (<i>Contributo per le spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali</i>).....	617
Comma 299 (<i>Accesso alla rete di connessione dati da parte di studenti universitari e delle istituzioni AFAM</i>)	620
Comma 300 (<i>Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati</i>)	624
Comma 301 (<i>Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno</i>).....	628
Comma 302 (<i>Cultura scientifica</i>).....	631

Comma 303 (<i>Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM</i>).....	634
Comma 304 (<i>Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM</i>).....	638
Comma 305 (<i>Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera</i>).....	642
Comma 306 (<i>Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari</i>).....	645
Comma 307 (<i>Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari stranieri</i>).....	646
Comma 308 (<i>Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM</i>).....	647
Comma 309 (<i>Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM</i>).....	651
Comma 310 (<i>Fondo ordinario enti vigilati dal MUR</i>).....	653
Comma 311 (<i>Fondo italiano per la scienza</i>).....	658
Comma 312 (<i>Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate</i>).....	661
Comma 313 (<i>Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca</i>).....	662
Comma 314 (<i>Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca</i>).....	664
Commi 315-323 (<i>Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR</i>).....	668
Comma 324 (<i>Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR</i>).....	675
Comma 325 (<i>Contrasto della Xylella fastidiosa</i>).....	677
Comma 326 (<i>Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA</i>).....	679
Comma 327 (<i>Incremento delle risorse per la valorizzazione della professionalità del personale docente</i>).....	683
Comma 328 (<i>Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie</i>).....	684
Commi 329-338 (<i>Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria</i>).....	687
Commi 339-342 (<i>Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici</i>).....	695
Comma 343 (<i>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</i>).....	702
Articolo 1, commi 344-347 (<i>Interventi relativi alla formazione delle classi</i>).....	704

Comma 348 (<i>Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo</i>)	709
Comma 349 (<i>Fondo cultura</i>)	711
Comma 350 (<i>Sostegno della filiera dell'editoria libraria</i>).....	713
Comma 351 (<i>Tax credit librerie</i>)	715
Comma 352 (<i>Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo</i>).....	717
Commi 353-356 (<i>Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne</i>)	719
Commi 357-358 (<i>Carta cultura per i diciottenni</i>)	721
Commi 359-363 (<i>Fondazioni lirico sinfoniche</i>)	726
Commi 364 e 365 (<i>Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato</i>)	733
Commi 366-372 (<i>Fondo unico nazionale per il turismo</i>).....	736
Commi 373 e 374 (<i>Banca dati strutture ricettive</i>).....	740
Commi 375-377 (<i>Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria</i>)	744
Commi 378 e 379 (<i>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i>).....	747
Comma 380 (<i>Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</i>)	750
Comma 381 (<i>Cooperazione allo sviluppo</i>)	752
Comma 382 (<i>Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025</i>).....	761
Comma 383 (<i>Partecipazione dell'Italia al Conto speciale del Consiglio d'Europa</i>).....	763
Commi 384-387 (<i>Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale</i>)	765
Comma 388 (<i>Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa</i>)	768
Comma 389 (<i>Riduzione Fondo esigenze indifferibili</i>)	770
Comma 390 (<i>Profughi afgiani: incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo</i>)	771
Comma 391 (<i>Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS</i>)	774
Comma 392 (<i>Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni</i>).....	775

Comma 393 (<i>Metropolitane nelle grandi aree urbane</i>).....	779
Comma 394 (<i>Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica</i>)	781
Commi 395 e 396 (<i>Contratto di programma RFI</i>)	783
Comma 397 (<i>Contratto di programma Anas</i>).....	784
Commi 398 e 399 (<i>Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici</i>)	786
Commi 400-402 (<i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali</i>)	790
Commi 403 e 404 (<i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali</i>)	793
Commi 405 e 406 (<i>Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane</i>)	796
Commi 407-414 (<i>Messa in sicurezza strade</i>)	800
Comma 415 (<i>Rifinanziamento progettazione</i>)	803
Comma 416 (<i>Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici</i>).....	807
Comma 417 (<i>Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad</i>).....	809
Commi 418 e 419 (<i>Rifinanziamento Aree interne</i>)	810
Commi 420-443 (<i>Giubileo 2025</i>).....	816
Comma 444-446 (<i>Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia</i>).....	833
Comma 447 (<i>Candidatura Roma Expo 2030</i>)	835
Comma 448 (<i>Rifinanziamento degli interventi di protezione civile per gli stati di emergenza di rilievo nazionale</i>)	836
Commi 449-450, 459-471 (<i>Disposizioni in materia di eventi sismici</i>)	839
Commi 451-458 (<i>Agevolazioni fiscali sisma</i>).....	856
Comma 472 (<i>Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico</i>)	862
Commi 473 e 474 (<i>Finanziamento del Piano triennale per la lotta contro gli incendi</i>).....	864
Commi 475-477 (<i>Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza</i>)	868

Commi 478 e 479 (<i>Fondo per il sostegno alla transizione industriale</i>)	876
Commi 480-485 (<i>Misura per il rifinanziamento bonus tv e decoder</i>)	878
Commi 486 e 487 (<i>Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile</i>)	882
Commi 488-497 (<i>Fondo italiano per il clima</i>)	884
Comma 498 (<i>Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico</i>)	897
Commi 499-501 (<i>Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo</i>)	903
Comma 502 (<i>Ricerca contrasto specie esotiche invasive</i>).....	906
Commi 503-512 (<i>Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas</i>).....	909
Comma 513 (<i>Finanziamento per le emergenze ambientali</i>).....	922
Comma 514 (<i>Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica</i>).....	924
Commi 515-519 (<i>Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo</i>).....	926
Comma 520 (<i>Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40</i>).....	932
Commi 521-526 (<i>Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare</i>)	935

INDICE VOLUME III

Tavola di raffronto	943
Comma 527 (<i>IVA agevolata per la cessione di bovini e suini</i>).....	961
Comma 528 (<i>Misure a favore della filiera delle carni</i>).....	963
Comma 529 (<i>Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto – Guardia costiera</i>).....	966
Comma 530 (<i>Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34</i>).....	968
Commi 531 e 532 (<i>Ponti e viadotti</i>).....	970
Comma 533 (<i>Manutenzione scuole</i>).....	971
Commi 534-542 (<i>Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti</i>)	974
Commi 543-559 (<i>Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi</i>).....	981
Comma 560 (<i>Interpretazione autentica in materia di accesso al finanziamento della spesa sanitaria corrente da parte delle autonomie speciali</i>)	999
Comma 561 (<i>Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane</i>)	1004
Comma 562 (<i>Spesa di personale di Province e Città Metropolitane per le assunzioni necessarie per l'attuazione del PNRR</i>)	1012
Comma 563 (<i>Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali</i>).....	1014
Comma 564 (<i>Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili</i>).....	1019
Commi 565 e 566 (<i>Rifinanziamento del fondo cui all'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna</i>).....	1022
Commi 567-580 (<i>Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana</i>).....	1031
Commi 581 e 582 (<i>Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche</i>).....	1045
Commi 583-587 (<i>Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali</i>)	1048
Comma 588 (<i>Versamento di ristori delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione</i>)	1058

Articolo 1, comma 589 (<i>Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i>).....	1062
Commi 590 e 591 (<i>Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali</i>)	1066
Comma 592 (<i>Modalità di riparto delle risorse relative ai LEP da assegnare agli enti locali</i>).....	1070
Commi 593-596 (<i>Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane</i>)	1073
Commi 597-603 (<i>Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali</i>)	1079
Commi 604 e 606 (<i>Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i>)	1089
Comma 605 (<i>Trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>)	1092
Comma 607 (<i>Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni nazionali</i>).....	1094
Comma 608 (<i>Disposizioni in materia di ufficio del processo</i>)	1095
Commi 609-611 (<i>Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali</i>).....	1097
Comma 612 (<i>Risorse finanziarie per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici</i>)	1099
Comma 613 (<i>Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici</i>)	1102
Commi 614 e 615 (<i>Incremento del ruolo organico della magistratura</i>).....	1103
Comma 616 (<i>Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso</i>).....	1106
Commi 617 e 618 (<i>Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici</i>)	1107
Comma 619 (<i>Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>)	1112
Comma 620 (<i>Strade Sicure</i>).....	1115
Comma 621 (<i>Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"</i>)	1119
Commi 622-624 (<i>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</i>)	1121
Comma 625 (<i>Modifiche al TU spese di giustizia</i>).....	1128
Comma 626 (<i>Tabelle A e B</i>).....	1129

Comma 627 (<i>Fondo esigenze indifferibili</i>)	1143
Comma 628 (<i>Incremento dotazione Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU</i>)	1145
Commi 629-633 (<i>Disposizioni in materia di magistratura onoraria</i>).....	1148
Commi 634 e 635 (<i>Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste</i>)	1159
Comma 636 (<i>Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279</i>).....	1161
Commi da 637 a 644 (<i>Conclusione del cashback</i>).....	1164
Comma 645 (<i>Sgravio contributivo apprendisti</i>)	1168
Comma 646 (<i>Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici</i>)	1172
Comma 647 (<i>Contributo per un progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio-ACAP Onlus in favore degli anziani</i>).....	1174
Comma 648 (<i>Contratti a termine del Ministero dell'interno</i>)	1175
Comma 649 (<i>Finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale</i>)	1177
Comma 650 (<i>Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19</i>).....	1178
Commi 651 e 652 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia</i>).....	1179
Comma 653 (<i>Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento</i>).....	1184
Commi 654 e 655 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	1186
Commi 656 e 657 (<i>Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021</i>).....	1194
Commi 658-659 (<i>Misure a sostegno dell'industria del tessile</i>)	1196
Comma 660 (<i>Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere</i>).....	1200
Commi 661-667 (<i>Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza</i>)	1201
Comma 668 (<i>Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio</i>).....	1206
Commi 669 e 670 (<i>Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>).....	1208
Commi 671-674 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo</i>)	1212

Commi 675 e 676 (<i>Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente</i>)	1215
Comma 677 (<i>Incremento del Fondo per le non autosufficienze</i>)	1217
Commi 678-680 (<i>Fondo per progetti di coabitazione di anziani</i>).....	1218
Commi 681 e 682 (<i>Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario</i>)	1219
Comma 683 (<i>Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 146 del 2021 di modifica della disciplina dell'IVA</i>).....	1221
Commi 684-686 (<i>Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori</i>)	1222
Commi 687-689 (<i>Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione</i>).....	1225
Comma 690 (<i>Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS</i>)	1226
Commi 691-694 (<i>Sanità militare</i>).....	1228
Comma 695 (<i>Interventi a supporto e protezione del personale italiano operante nel territorio della Repubblica di Gibuti</i>)	1232
Comma 696 (<i>Apprendistato Agenzia Industrie Difesa</i>).....	1234
Commi 697 e 698 (<i>Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali</i>).....	1237
Comma 699 (<i>Risorse per i campionati europei di nuoto</i>)	1239
Commi 700-703 (<i>Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano</i>).....	1241
Commi 704 e 705 (<i>Disposizioni concernenti la fauna selvatica</i>).....	1250
Commi 706 e 707 (<i>Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi</i>)	1252
Comma 708 (<i>Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta</i>).....	1257
Commi 709 e 710 (<i>Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato</i>).....	1258
Comma 711 (<i>Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i>).....	1260
Comma 712 (<i>Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale</i>)	1262

Comma 713 (<i>Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile</i>)	1264
Comma 714 (<i>Fondo venture capital</i>)	1265
Commi 715-717 (<i>Partecipazione al capitale della Banca d'Italia</i>)	1268
Comma 718 (<i>Misure per le società d'investimento immobiliare quotate</i>).....	1271
Commi 719 (<i>Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti</i>)	1273
Commi 720-726 (<i>Riordino della disciplina sul tirocinio</i>)	1276
Commi 727-729 (<i>Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS</i>).....	1282
Comma 730 (<i>Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro</i>).....	1290
Comma 731 (<i>Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento</i>)	1292
Commi 732 e 733 (<i>Consiglio nazionale dei giovani</i>)	1293
Commi 734 e 735 (<i>Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali</i>).....	1295
Comma 736 (<i>Contributo a favore dell'Unione italiana ciechi</i>)	1299
Comma 737 (<i>Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata</i>)	1301
Comma 738 (<i>Contributo in favore della FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS</i>)	1302
Comma 739 (<i>Contributo a favore dell'Anfass</i>).....	1304
Comma 740 (<i>Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport</i>).....	1307
Commi 741 e 742 (<i>Contributo per il Giro d'Italia Giovani Under 23 del 2022</i>).....	1308
Comma 743 (<i>IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione</i>)	1310
Comma 744 (<i>Contributo in favore della "Casa di Leo" per l'ospitalità dei familiari dei pazienti pediatrici</i>).....	1312
Comma 745 (<i>Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria</i>)	1313
Comma 746 (<i>Fondo per la crescita sostenibile</i>).....	1318
Comma 747 (<i>Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù</i>).....	1320
Comma 748 (<i>Fondo malattie rare della retina</i>)	1321

Comma 749 (<i>Presa in cura di bambini affetti da malattia oncologica presso strutture ospedaliere del Comune di Pavia in base al metodo “LAD Proejct”</i>)	1322
Comma 750 (<i>Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla</i>)	1324

INDICE VOLUME IV

Tavola di raffronto.....	1325
Comma 751 (<i>Contributo alla società BIOGEM per la competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico</i>)	1343
Commi 752 e 753 (<i>Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti</i>)	1346
Comma 754 (<i>Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali</i>)	1348
Commi 755 e 756 (<i>Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario</i>)	1350
Comma 757 (<i>Fondo malattie croniche intestinali</i>).....	1351
Comma 758 (<i>Contributo all'Accademia Vivarium novum</i>)	1352
Comma 759 (<i>Associazione dell'Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo</i>)	1353
Comma 760 (<i>Stabilizzazione del personale del CREA</i>).....	1354
Commi 761 e 762 (<i>Contributo alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII</i>).....	1356
Comma 763 (<i>Misure fiscali a sostegno della ricerca</i>).....	1358
Comma 764 (<i>Xylella fastidiosa reimpianti</i>).....	1362
Comma 765 (<i>Scuole di servizio sociale</i>).....	1364
Comma 766 (<i>Scuola per l'Europa di Parma</i>)	1365
Comma 767 (<i>Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario</i>).....	1368
Comma 768 (<i>Disposizioni transitorie in merito alla realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica</i>)	1369
Comma 769 (<i>Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione</i>).....	1371
Comma 770 (<i>Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole</i>).....	1373
Commi 771-773 (<i>Interventi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero</i>).....	1375
Commi 774-778 (<i>Fondo per la diffusione della cultura della legalità</i>)	1378
Commi 779 e 907, primo periodo (<i>Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023</i>).....	1380

Comma 780 (<i>Archi romani antichi</i>).....	1382
Comma 781 (<i>Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole</i>).....	1383
Comma 782 (<i>Contributi per la realizzazione del Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO</i>)	1384
Comma 783 (<i>Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana</i>).....	1385
Comma 784 (<i>Contributo alla Fondazione EBRI</i>).....	1387
Commi 785-791 (<i>Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale</i>).....	1388
Commi 792-796 (<i>Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini</i>)	1391
Comma 797 e 798 (<i>Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici</i>).....	1396
Commi 799-801 (<i>Fondazioni lirico sinfoniche</i>)	1398
Comma 802 (<i>Contributi straordinari ad associazioni musicali</i>).....	1401
Comma 803 (<i>Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia</i>).....	1403
Commi 804-806 (<i>Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino"</i>).....	1406
Comma 807 (<i>Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo</i>).....	1408
Comma 808 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica</i>)	1411
Commi 809-811 (<i>Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS</i>).....	1413
Comma 812 (<i>Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili</i>).....	1415
Commi 813 e 814 (<i>Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi a Mantova</i>).....	1417
Comma 815 (<i>Finanziamento del Fondo salva-opere</i>)	1419
Comma 816 (<i>Sostegno al TPL della Città di Venezia</i>).....	1421
Commi 817 e 818 (<i>Manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare della Maddalena</i>)	1422
Comma 819 (<i>Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti</i>).....	1424
Comma 820 (<i>Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità</i>).....	1425
Comma 821 (<i>Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile</i>	

<i>dagli acquedotti)</i>	1427
Comma 822 (<i>Commissario straordinario bob Cortina</i>).....	1430
Comma 823 (<i>Misure per il completamento della carta geologica d'Italia</i>).....	1431
Commi 824 e 825 (<i>Fondo pratiche sostenibili</i>).....	1433
Commi 826 e 827 (<i>Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati</i>)	1434
Commi 828 e 829 (<i>Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria</i>).....	1436
Comma 830 (<i>Potenziamento dei controlli ambientali</i>).....	1440
Commi 831-834 (<i>Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari</i>).....	1442
Commi 835-838 (<i>Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357</i>).....	1445
Comma 839 (<i>Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale</i>).....	1448
Commi 840 e 841 (<i>Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti</i>)	1449
Commi 842 e 843 (<i>Contributo per la promozione dei territori locali</i>)	1452
Commi 844 e -845 (<i>Interventi urgenti e proroghe di termini per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania</i>).....	1454
Commi 846-855 (<i>Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia</i>)	1458
Comma 856 (<i>Personale del Ministero dello sviluppo economico</i>).....	1465
Commi 857 e 858 (<i>Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali</i>)	1467
Commi 859-862 (<i>Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori</i>)	1469
Commi 863 e 864 (<i>Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.</i>)	1471
Commi 865-867 (<i>Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche</i>).....	1474
Commi 868 e 869 (<i>Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana</i>)	1476
Commi 870 e 871 (<i>Disposizioni a sostegno delle società di corse</i>	

<i>per le attività di organizzazione delle corse ippiche)</i>	1478
Comma 872 (<i>Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera</i>).....	1479
Commi 873 e 874 (<i>Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive</i>)	1480
Commi 875-877 (<i>Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori</i>)	1483
Comma 878 (<i>Interventi relativi al Ministero dell'istruzione</i>)	1485
Comma 879 (<i>Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i>).....	1486
Comma 880 (<i>Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo</i>).....	1487
Comma 881 (<i>Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN</i>) 1488	
Comma 882 (<i>Retribuzione di risultato dirigenti ENAC</i>)	1489
Comma 883 (<i>Disposizioni in favore del Comune di Verduno</i>).....	1490
Commi 884 e 885 (<i>Reclutamento e formazione della carriera prefettizia</i>)	1491
Commi 886-888 (<i>Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1493
Comma 889 (<i>Finanziamento a favore dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri</i>).....	1495
Commi 890-892 (<i>Economia sociale</i>)	1497
Commi 893-895 (<i>Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus</i>).....	1500
Commi da 896 a 898 (<i>Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana; Centro Studi Salvo d'Acquisto</i>)	1502
Comma 899 (<i>Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti</i>).....	1503
Comma 900 (<i>Biblioteca Italiana per Ipovedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso</i>).....	1504
Comma 901 (<i>Autorizzazione di spesa per l'Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta</i>).....	1505
Commi 902-905 (<i>Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti</i>)	1506
Comma 906 (<i>Strada provinciale Valle Brembilla</i>)	1508
Comma 907, secondo periodo (<i>Stanziamiento in favore della Fondazione Versiliana</i>).....	1509

Comma 908 (<i>Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria</i>)	1510
Commi 909-911 (<i>Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture</i>)	1512
Comma 912 (<i>Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI"</i>).....	1513
Comma 913 (<i>Estensione termine cartelle di pagamento</i>).....	1515
Comma 914 (<i>Disciplina del microcredito</i>)	1517
Commi 915 e 916 (<i>Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori</i>)	1519
Commi 917-922 (<i>Misure in materia di personale del CONI</i>)	1521
Commi 923-924 (<i>Sospensione termini società e federazioni sportive</i>).....	1527
Comma 925 (<i>Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza</i>)	1529
Comma 926 (<i>Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede</i>)	1531
Commi 927-944 (<i>Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista</i>).....	1534
Commi 945-951 (<i>Fondazione Biotechnopolo di Siena</i>)	1540
Comma 952 (<i>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali</i>)	1547
Commi 953-955 (<i>Continuità territoriale</i>).....	1549
Comma 956 (<i>Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l'a.s. 2021/2022</i>).....	1555
Comma 957 (<i>Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola</i>).....	1559
Comma 958 (<i>Misure per l'immissione in ruolo di docenti</i>)	1560
Comma 959 (<i>Incarichi temporanei per le funzioni ispettive e immissione in ruolo di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione</i>)	1564
Comma 960 (<i>Disposizioni in materia di collaboratori scolastici</i>)	1567
Comma 961 (<i>Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco</i>).....	1573
Comma 962 (<i>Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica</i>)	1575
Comma 963 (<i>Fondo per i cammini religiosi</i>)	1576
Comma 964 (<i>Disposizioni urgenti in materia di investimenti e</i>	

<i>sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)</i>	1578
Comma 965 (<i>Impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle scuole statali</i>)	1580
Comma 966 (<i>Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale</i>)	1582
Comma 967 (<i>Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie</i>)	1583
Comma 968 (<i>Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA</i>).....	1584
Comma 969 (<i>Lavoratori fragili</i>).....	1585
Comma 970 (<i>Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi</i>).....	1587
Comma 971 (<i>Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale</i>).....	1591
Comma 972 (<i>Fibromialgie</i>)	1592
Comma 973 (<i>Contributo a favore dell'INDIRE</i>).....	1594
Comma 974 (<i>Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione</i>)	1595
Comma 975 (<i>Contributo per l'Istituto Affari internazionali di Roma</i>).....	1597
Comma 976 (<i>Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale</i>).....	1599
Comma 977 (<i>Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno</i>).....	1601
Commi 978 e 979 (<i>Disposizioni in materia di camere di commercio</i>).....	1605
Commi 980-984 (<i>Disposizioni in materia di animali da pelliccia</i>).....	1609
Commi 985-987 (<i>Accisa sulla birra</i>).....	1612
Commi 988 e 989 (<i>Qualifica di imprenditore agricolo e indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari</i>).....	1614
Comma 990 (<i>Contributo al Comune di Trieste</i>).....	1617
Comma 991 (<i>Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli</i>)	1618
Commi 992-994 (<i>Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale</i>).....	1619

Comma 995 (<i>Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione</i>).....	1622
Commi 996- 998 (<i>Disposizioni per il settore marittimo</i>)	1624
Comma a 999 (<i>Scuola politecnica - Polo ingegneria Great Campus</i>)	1626
Commi 1000-1001 (<i>Tutela legale e responsabilità civile verso terzi</i>)	1627
Comma 1002 (<i>Accordo culturale Italia e Germania</i>).....	1629
Comma 1003 (<i>Incremento del Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	1631
Commi 1004-1005 (<i>Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania</i>).....	1633
Comma 1006 (<i>Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano</i>)	1635
Commi 1007-1008 (<i>Autorizzazioni di spesa per interventi culturali in provincia di Como</i>)	1637
Commi 1009 e 1010 (<i>Centro merci di Alessandria</i>).....	1639
Comma 1011 (<i>Impianti a fune</i>).....	1641
Comma 1012 (<i>Contributo ad associazioni combattentistiche</i>).....	1642
Comma 1013 (<i>Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE</i>)	1644

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE.....1647

Articoli 2-17 (<i>Approvazione degli stati di previsione dei Ministeri Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione</i>)	1647
Articoli 18 e 19 (<i>Quadri generali riassuntivi</i>).....	1673
Articolo 20 (<i>Disposizioni diverse</i>)	1676
Articolo 21 (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	1682
Articolo 22 (<i>Entrata in vigore</i>)	1684

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
SEZIONE I			
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1		1
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche	2		2-4
Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		2-bis	5-7
Esclusione IRAP per le persone fisiche		2-ter	8-9
Modifiche alla disciplina del Patent box		2-quater	10-11
Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a <i>sugar tax</i> e <i>plastic tax</i>	3		12
Aliquota iva del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili	4		13
Disposizioni in materia di <i>governance</i> e remunerazione del servizio nazionale della riscossione	5		14-23
Esenzione bollo su certificazioni digitali	6		24
Proroga della detassazione ai fini irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli	7		25
Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR. Piani di risparmio	8, co 1	8, co 1 e co. 1-bis	26-27
Proroghe: Superbonus fiscale	9, co. 1, lett. a)-e-bis)	9, co. 1, lett. a), c-bis), d-bis), d-quater), e-bis)	28, lett. a-e), lett. g-l)
Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici		9, co. 1, lett. d-bis), e co. 1-bis	28, lett. f)
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1, co 1, lett. b) del DL 157/2021)	9, co. 2, lett. a) e b)	9, co. 2, lett. a-b e bis)	29
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (ex art. 2 del DL 157/2021)		9, co. 2-bis	30
Controlli dell'Agenzia delle entrate (ex art. 3 del DL 157/2021)		9, co. 2-ter - 2-octies	31-36
Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia	9, co. 3		37
Bonus verde	9, co. 4		38
Bonus facciate	9, co. 5		39

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 con salvezza degli effetti.		9, co. 5-bis e 5-ter	40-41
Detrazioni per barriere architettoniche		9, co. 5-bis	42
Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus		9-bis	43
Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0»	10, co. 1		44
Proroga del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative	10, co. 2		45
Credito imposta PMI		10, co 2-bis	46
Rifinanziamento della misura "nuova Sabatini"	11		47-48
Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese	12, co. 1		49
Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE	13		50
Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia		13-bis	51-52
Fondo di garanzia per le PMI	14		53-58
Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese	15		59
Garanzia a favore di progetti del <i>green new deal</i>	16		60-61
Proroga dell'operatività straordinaria del cosiddetto fondo Gasparri	17		62
Attività Fondo indennizzo risparmiatori		17-bis e 17-ter	63-69
Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese	18		70-71
Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale	19		72
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego	20-22		73-86
Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata	23		87-88
Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	24		89-90
Modifica della normativa sull'APE sociale	25		91-93
Opzione donna	26		94
Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco	27, co. 1-2		95-97
Armonizzazione trattamenti quiescenza Vigili del fuoco	27, co. 3-7		98-100
Applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092	28		101-102
Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti	29		103-118

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi. Riduzione contributi lavoratori	30, co. 1 e 2	co. 2-bis	119-121
Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione	31		122-130
Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria	32		131-133
Congedo di paternità	33		134
Fondo per il contrasto della povertà educativa	34		135-136
Decontribuzione per le lavoratrici madri	35		137
Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere	36		138
Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere	37		139-148
Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere	38		149-150
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile	39, co. 1-3		151-153
Misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi	39, co. 4		154
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani	40		155
Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni	41		156-157
Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila	42		158
Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza	43		159-171
Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia	44		172-173
Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili	45		174
Credito d'imposta per il Mezzogiorno	46		175
Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità	47		176-177
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	48		178
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	49, co. 1-2		179-180
Rifinanziamento per iniziative per persone con disturbi autistici		49, co. 2-bis - 2-quater	181-182
Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	50		183-184
A agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Attività sportive universitarie	51	51, co. 3-bis e 3-ter	185-188
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria	da 52 a 65 STRALCIATI 58, 59, 64		191-203

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Fondi di solidarietà bilaterali e FIS	da 66 a 71 e 75		204-214 e 219-220
Contratto di espansione	72		215
Disposizioni transitorie	73		216
Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca	74		217-218
Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI	76		221-222
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL	77		223
Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva		77-bis	224-238
Sostegno in caso di maternità	78		239
Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua	79 e 80		240-242
Misure di incentivo in relazione ad alcune fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria e Norme in materia di apprendistato professionalizzante per le medesime fattispecie	81 e 82		243-248
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale	83		249-250
Politiche attive per i lavoratori autonomi	84		251-252
Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori	85		253-254
Finanziamento del fondo di integrazione salariale	86		255-256
Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali	87		257
Incremento Fondo sanitario nazionale	88, co. 1		258
Incremento Fondo farmaci innovativi	88, co. 2		259
Incremento risorse farmaci specializzazione medica	88, co. 3		260
Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023	89		261
Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID-19		89-bis	262
Risorse per vaccini anti SARS-COV-2	90, co. 1 STRALCIATO co. 2		<i>soppresso</i>
Edilizia sanitaria	91		263-267
Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario	92, co. 1, 2 e 3		268-269 e 271
Cure palliative		92, co. 2-bis	270
Personale 118		92, co. 3-bis e 3-ter	272-273

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Potenziamento assistenza territoriale	93, co. 1		274
Finanziamento a sostegno delle attività della lega italiana per la lotta contro i tumori	93, co. 2		275
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233	93, co. 3 STRALCIATO		
Disposizioni in materia di liste di attesa	94		276-279
Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato	95		280
Tetti di spesa farmaceutica	96		281-286
Tetti di spesa per dispositivi medici	97		287
Aggiornamento LEA	98		288
Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN	99		289
Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del dl 73/2021	100		290-292
Indennità di pronto soccorso	101		293-294
Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale - USCA	102		295-296
Fondo Finanziamento Ordinario Università	103, co. 1		297
Contributo alle spese sanitarie degli studenti fuori sede		103, co. 1-bis	298
Strumenti digitali per la didattica		103, co. 1-ter	299
Fondo per i collegi di merito	103, co. 2		300
Fondo perequativo università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno		103, co. 2-bis	301
Cultura scientifica	103, co. 3		302
Compensi membri cda AFAM	103, co. 4		303
Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione	103, co. 5		304
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera		103, co. 5-bis	305
Erasmus plus		103, co. 5-ter	306
Associazione UNI Italia		103, co. 5- quater	307
Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica	103, co. 6		308
Personale AFAM	103, co. 7		309
Fondo ordinario enti vigilati dal MUR	104, co. 1		310
Fondo italiano per la scienza	104, co. 2		311
Fondo per la ricerca industriale	104, co. 3		312

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca	104, co. 4		313
Agenzia nazionale ricerca	104, co. 5		314
Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.)	105		315-323
Attività enti pubblici di ricerca		105, co 9-bis e 9-ter	324
Contrasto della Xylella fastidiosa	106, co. 1		325
Proroga personale scolastico COVID	107		326
Valorizzazione della professionalità dei docenti	108		327
Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie		108-bis	328
Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria	109, co. 1-10		329-338
Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	110		339-342
Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi	111		343
Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose	112		344-347
Fondo cinema	113, co. 1		348
Fondo cultura	113, co. 2		349
Fondo biblioteche	113, co. 3		350
<i>Tax credit</i> per le librerie	114		351
Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET	115		352
Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne	116		353-356
App18-Bonus cultura per i diciottenni	117		357-358
Fondazioni lirico sinfoniche	118, co. 1-5		359-363
Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato	119		364-365
Fondo unico nazionale per il turismo	120		366-372
Banca dati delle strutture ricettive	121		373-374
Fondo editoria	122		375-377
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	123		378-379
Incremento del fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	124		380
Cooperazione allo sviluppo	125		381
Partecipazione italiana ad expo Osaka 2025	126		382
Partecipazione italiana al conto speciale CEDU	127, co. 1		383
Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale	127, co. 2-5		384-387

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa	128		388
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione			389
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo	129		390
Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS	130		391
Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni	131		392
Metropolitane nelle grandi aree urbane	132		393
Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica	133		394
Contratto di programma RFI	134, co. 1-2		395-396
Contratto di programma ANAS	135		397
Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici	136		398-399
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali	137		400-402
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali (Cispadana)	138		403-404
Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane	139		405-406
Messa in sicurezza strade	140		407-414
Rifinanziamento progettazione	141, co. 1		415
Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici	142		416
Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad	143		417
Rifinanziamento Aree interne	144		418-419
Giubileo 2025	145		420-443
Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia	146, co. 1-2	146, co. 2-bis	444-446
Candidatura di Roma per l'Expo 2030	147		447
Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	148		448
Eventi sismici	149, co. 1-12	149, co. 1-2 e 3-15	449-450 e 459-471
Agevolazioni fiscali sisma		149, co. da 2-bis a 2-decies	451-458
Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico	150		472
Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi	151		473-474

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza	152		475-477
Fondo sostegno transizione industriale	153		478-479
Misura di rifinanziamento bonus TV e decoder		153-bis	480-485
Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile		153-ter	486-487
Fondo Italiano per il Clima	154		488-497
Istituzione del fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	155		498
Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo	156		499-501
Ricerca contrasto specie esotiche invasive	157		502
Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas	158		503-512
Finanziamento per le emergenze ambientali	159, co. 1		513
Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica	159, co. 2		514
Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo	160		515-519
Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40	161		520
Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare	162		521-526
IVA agevolata per la cessione di bovini e suini	163		527
Filiere delle carni		163, co. 1-bis	528
Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-guardia costiera	164		529
Attuazione strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	165		530
Ponti e viadotti	166		531-532
Manutenzione scuole	167		533
Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	168, co. 1-9		534-542
Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi	169, co. 1-17		543-559
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria	169, co. 18		560
Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane	170	170, co. 1	561

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Personale delle province e delle città metropolitane per l'attuazione del PNRR		170, co. 1-bis	562
Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido	171		563
Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili	172		564
Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna	173		565-566
Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane		173-bis	567-580
Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	174		581-582
Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali	175		583-587
Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione	176		588
Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori	177, co. 1		589
Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali	178		590-591
Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali	179		592
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane	180		593-596
Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali	181		597-603
Disposizioni in materia di trattamento accessorio	182, co. 1 e 1-ter		604 e 606
Trattamento economico accessorio Forze di polizia e Forze armate		182, co. 1-bis	605
Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione	183, co. 1		607
Disposizioni in materia di ufficio del processo		183-bis	608
Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali	184		609-601
Ordinamento professionale	185		612
Risorse per la formazione	186		613
Incremento del ruolo organico della magistratura	187		614-615
Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	188		616
Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici		188-bis	617-618
Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95	189		619
Strade sicure	190		620
Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"		190-bis	621

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali	191		622-624
Contributo unificato	192		625
Tabelle A e B	193		626
Fondo esigenze indifferibili	194		627
Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU	195		628
Magistratura onoraria	196		629-633
Regolazione contabile sovvenzioni Tesoro/Poste	197		634-635
Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279	198		636
Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (Conclusione del programma <i>cashback</i>)	199, co. 1-8		637-644
Contratti di apprendistato		199, co. 8-bis e 8-ter	645
Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici		199, co. 8-bis	646
Progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio		199, co. 8-ter	647
Contratti a termine del Ministero dell'interno (cittadini stranieri non comunitari)		199, co. 8-bis e 8-ter	648
Finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali		199-bis, co 1	649
Incremento fondo vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19		199-bis, co. 2	650
Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia		199-bis, co. 3 e 4	651-652
Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19		199-bis, co. 5	653
Disposizioni finanziarie		199-bis, co. 6 e 7	654-655
Abrogazione DL 209/2021		199-bis, co. 8 e 9	656-657
Misure a sostegno dell'Industria tessile		13-bis	658-659
Fondo per le attività di formazione certificazione parità di genere		36-bis	660
Centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere		36-bis 36-ter	661-667
Risorse per Centri antiviolenza e case rifugio		38-bis	668
Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità		38-bis	669-670
Cyberbullismo		38-bis	671-674

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente		40-bis	675-676
Fondo per le non autosufficienze		43-bis	677
Fondo per progetti di cohousing		50-bis	678-680
Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario		51-bis	681-682
Terzo Settore		51-bis	683
Istituzione di un Fondo per i Test di Next- Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori		93-bis	684-686
Disturbi di nutrizione e alimentazione		98-bis	687-689
Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS		102-bis	690
Sanità militare		102-bis, co. 1-4 e 4-bis	691-694
Pesonale italiano a Gibuti		102-bis, co. 5	695
Apprendistato Agenzia industrie difesa		102-bis, co. 6	696
Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche		108-bis	697-698
Campionati di nuoto Roma 2022		146-bis	699
Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché oer il sostegno alla ceramica artistica tradizionale		153-bis	700-703
Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino contraccettivo GonaCon		157-bis	704-705
Proroga di disposizioni di esonero CUP/Tosap e Cosap		199-bis	706-707
Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta		6-bis	708
Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 del D.L. 149/2013		7-bis	709-710
Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104		8-bis	711
Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale		9-bis	712
Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua		10-bis	713
Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese		12, co. 1-bis	714
Capitale della Banca d'Italia		13-bis	715-717
Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate		15-bis	718
Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari		25-bis	719

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Riordino della disciplina sul tirocinio		30-bis	720-726
Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS		32-bis	727-729
Disposizioni in materia di imposta di registro		39-bis	730
Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento		39-bis	731
Consiglio nazionale dei giovani		41-bis	732-733
Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali		43-bis	734-735
Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità		48-bis	736
Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità		50-bis	737
Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS		50-bis	738
Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas		50-bis	739
Autorizzazione di spesa sport per disabili (ex Special Olympics Italia)		50-bis	740
Ciclismo italiano		51, co. 5-bis - 5-quater	741-742
IMU estero		51-bis	743
Struttura di accoglienza dell'Associazione "La Casa di Leo"		199-bis	744
Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria		51-bis	745
Fondo per la crescita sostenibile		85-bis	746
Ospedale Bambin Gesù		88, co. 1-bis	747
Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina		88-bis	748
"LAD Project" (oncologia pediatrica)		92, co. 2-bis	749
Finanziamento a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla		93-bis	750
Attribuzione risorse società Biogem (ricerca oncologica)		99, co. 1-bis	751
Interventi perequativi Ministero della Salute		101, co. 2-bis e 2-ter	752-753
Interventi relativi agli screening neonatali		102-bis	754
Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario		102-bis	755-756
Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita		102-bis	757
Accademia Vivarium novum		104, co. 3-bis	758

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS)		104, co. 3-ter	759
Ricerca nel settore agroalimentare		104, co 5-bis	760
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.		104, co 5-bis e 5-ter	761-762
Misure fiscali a sostegno della ricerca		104-bis	763
Reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa		106, co. 1-bis	764
Scuole di servizio sociale		107, co. 1-bis	765
Scuole europee		108, co. 2-bis	766
Procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni		173-bis	767
Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica		108, co. 2-sexies	768
Procedure concorsuali Min istruzione		108, co. 2-septies	769
Misure per le scuole situate nelle piccole isole		111-bis	770
Promozione della lingua e cultura italiana all'estero		112, co. 4-bis - 4-quater	771-773
Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università		112-bis	774-778
Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura		113, co 3-bis - 3-ter	779
Fondo Archi romani antichi d'Italia		113, co. 3-bis	780
Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale di Imola		113, co. 3-bis	781
Festival Internazionale della Musica MITO		113, co 3-bis e- 3-quater	782
Enciclopedia italiana		113, co 4-quater	783
Fondazione EBRI		113-bis, co. 1	784
Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale		113-bis, co. 2-8	785-791
Centenario della morte di G. Puccini		113-bis	792-796
Carnevali storici		116-bis	797-798
Fondazioni lirico sinfoniche		118, co. 5-bis- 5-quater	799-801
Associazioni musicali		118-bis	802
Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia		124-bis	803
Celebrazione del pittore Pietro Vannucci "il Perugino"		124-bis	804-806

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Ulteriori interventi cooperazione allo sviluppo		125-bis	807
Fondo difesa cibernetica		128-bis	808
Proroga incentivi riqualificazione elettrica veicoli e sistema ETRMS		131, co 1-bis - 1-quinquies	809-811
Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili		131, co. 1-bis e 1-ter	812
Eventi atmosferici calamitosi provincia di Mantova		131-bis	813-814
Fondo salva opere		136-bis	815
Sostegno al trasporto pubblico locale di Venezia		131-bis	816
Manutenzione straordinaria strutture Vertice G8		131-bis	817-818
Modifica al RD 262/1942 (appalti)		131-bis	819
Spesa per investimenti pubblici		141, co. 1-bis	820
Usi delle acque per approvvigionamento potabile		142, co. 1-bis	821
Commissario straordinario bob Cortina		146, co. 1-bis	822
Carta geologica d'Italia		150-bis	823
Fondo buone pratiche		153-bis, co. 1, 2	824-825
Fondo transizione ecologica della ristorazione presso il MIPAAF		153-bis, co. 3-4	826-827
Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria		154-bis	828-829
Potenziamento controlli ambientali		155-bis	830
Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari		156-bis	831-834
Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone		157-bis	835-838
Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale		159-bis	839
Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti		159-bis	840-841
Contributo per la promozione dei territori locali		162-bis	842-843
Commissario EIPLI		165-bis	844-845
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto <i>Ips typographus</i> nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia		165-bis	846-855
Personale MISE (novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019)		183-bis, co. 2	856
Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali		165-bis	857-858
Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori		165-bis	859-862

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.		165-bis	863-864
Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche		165-bis	865-867
Sostegno alle eccellenze della gastronomia		165-bis	868-869
Sostegno impianti ippici		165-bis	870-871
Finanziamento comune di Nicotera		168, co. 9-bis	872
Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive		170-bis	873-874
Contributo comuni siciliani flussi migratori		173-bis	875-877
Strutture territoriali Ministero dell'istruzione		174-bis	878
Contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti		177, co. 1	879
Emergenza cimiteriale comune di Palermo		180-bis	880
Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN		182-bis	881
Retribuzione di risultato dirigenti ENAC		183, co. 1-bis	882
Ospedale Alba-Bra nel Comune di Verduno		183-bis	883
Carriera prefettizia		186-bis	884-885
Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		186-bis	886-888
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri		186-bis	889
Fondo economia sociale		195-bis	890-892
Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del <i>Coraebus undatus</i>		196-bis	893-895
Contributi a varie istituzioni		199, co. 8-bis - 8-quinquies	896-898
Accademia Galileiana delle scienze		199, co. 8-bis	899
Biblioteca italiana ipovedenti		199, co. 8-bis	900
Istituto "P- Mennea"		199, co. 8-bis	901
Contributi a vari enti (Istituto Filippo Cremonesi; Franco Zeffirelli onlus; Fondazione De Gasperi; Chiesa di S. Pietro in Colle a Caldiero)		199-bis	902-905
Strada provinciale Valle Brembilla		199-bis	906
Stanziameti per Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura		199-bis, co. 1	907, primo per.
Fondazione Versiliana		199-bis, co. 2	907, secondo per.
Treno della memoria		art. 199-bis	908
Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture		199-bis	909-911
Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI"		8, co. 1-bis	912

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Estensione maggior termine cartelle di pagamento		8, co. 2-bis	913
Microcredito		14-bis	914
Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori		17-bis	915-916
Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI		51-bis	917-922
Misure fiscali in favore del settore sportivo		51-bis	923-924
Autorità garante infanzia e adolescenza		92-bis	925
Ospedale Bambino Gesù e strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta		101-bis	926
Adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di infortunio		102-bis	927-944
Fondazione Biotechopolo di Siena		104-bis	945-951
Infrastrutture stradali (Milano Cortina 2026)		137-bis	952
Continuità territoriale		139-bis	953-955
Valutazione apprendimenti ed esami di Stato a.s. 2021/22		112-bis, co. 1	956
Esclusione DSGA da vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione		112-bis, co. 2	957
Immissioni ruolo docenti		112-bis, co. 3	958
Incarichi temporanei funzioni ispettive		112-bis, co. 4	959
Stabilizzazione come collaboratori scolastici ex LSU		112-bis, co. 5	960
Assunzioni Polizia e Vigili del fuoco		189-bis	961
Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)			962
Cammini religiosi		116, co. 5-bis	963
Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali		140-bis	964
Impianti per la ventilazione meccanica controllata VMC		167-bis	965
Contributo autorità portuale Tirreno Centro settentrionale		32-bis	966
Banca dati minori in affidamento		35-bis	967
Contributo Associazione Donnestrada		38-bis	968
Indennizzo lavoratori che hanno goduto dell'indennizzo art. 26 DL18/2020		50-bis	969
Controllo utilizzo delle risorse di organismi sportivi		51-bis	970
Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale		76-bis	971
Fibromialgia		98-bis	972
Autorizzazione di spesa a favore dell'INDIRE		104, co. 1-bis	973
Fondo pluralismo informazione		122-bis	974

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2448 Art. co.</i>	<i>Testo 5a Commissione</i>	<i>A.C. 3424 Art. 1, co.</i>
Contributo Istituto Affari internazionali di Roma		128-bis	975
Osservatorio euromediterraneo Mar Nero		131-bis	976
Struttura per il Mezzogiorno		140-bis	977
Camere di commercio		153-bis	978-979
Animali da pelliccia		157-bis	980-984
Accisa birra		165-bis, co. 1-3	985-987
Sostegno al settore dell'agricoltura		165-bis, co. 4 e 5	988-989
Autorizzazione spesa per il comune di Trieste (impianti sportivi e terapeutici)		175, co. 4-bis	990
Cividale del Friuli (patrimonio UNESCO)		175-, co. 4-ter	991
Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali		183-bis	992-994
Proroga contratti di consulenza e collaborazione con soggetti esterni alla PA		184-bis	995
Disposizioni per il settore marittimo		32-bis	996-998
Scuola politecnica - Polo ingegneria Great Campus		103, co. 1-bis	999
Tutela legale e responsabilità civile verso terzi		189-bis	1000-1001
Accordo culturale Italia e Germania		191-bis	1002
Fondo valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		182, co. 1- quater	1003
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania		29-bis	1004-1005
Associazioni sportive Alto Adige		51-bis	1006
Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia		113-bis	1007-1008
Centro merci di Alessandria smistamento		134, co. 2-bis e ter	1009-1100
Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona		142-bis	1011
Contributo a favore delle associazioni combattentistiche		199-bis	1012
Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE		183-bis, co. 1	1013
SEZIONE II STATI DI PREVISIONE			
Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione	Artt. 200-218		Artt. 2-20
Clausola di salvaguardia	Art. 218-bis	Art. 21	Art. 21
Entrata in vigore	Art. 219		Art. 22

Comma 751

(Contributo alla società BIOGEM per la competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico)

751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società

consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 751 autorizza un contributo ordinario di **1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022** con erogazione diretta in favore della **società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare)**, con conseguente riduzione del [Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca](#).

Il comma 751, aggiunto al Senato, al fine di assicurare lo **sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico**, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, prevede un contributo ordinario, per un importo annuo di **1,5 milioni di euro**, con erogazione diretta alla [società consortile Biogem \(Biologia e Genetica Molecolare\)](#).

La società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare) di ricerca nel campo della genetica¹ consorzia enti pubblici di ricerca quali il CNR, Stazione zoologica 'Anton Dohrn' di Napoli e il Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, Università ("Federico II" di Napoli, "Luigi Vanvitelli" della Campania, Milano-Bicocca, Sannio, Foggia, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lumsa di Roma, Udine) ed enti locali.

La copertura dell'onere è posta a valere su una conseguente riduzione di **1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022** del Fondo ordinario per gli enti e

¹ I laboratori del consorzio si occupano di genetica, epigenetica, staminalità e rigenerazione tissutale, nefrologia, oncologia molecolare, geni e ambiente per lo studio di patologie indotte da fattori ambientali inquinanti, anche a carattere transgenico, disponendo di strutture di bioinformatica e di biologia computazionale. E' l'unico centro del Mezzogiorno abilitato alla sperimentazione regolatoria, volto alla definizione di protocolli per studi di tossicità e biocompatibilità, certificato dal Ministero della Salute per la conformità ai principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL).

le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204², per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

• **Il FOE - Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al FOE, iscritto nel **cap. 7236** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, affluiscono, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**);

Agenzia spaziale italiana (**ASI**);

Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - **OGS**);

enti già finanziati dall'allora MURST, ossia **Stazione zoologica "Anton Dohrn"** di Napoli e **Istituto nazionale di geofisica**. Quest'ultimo è poi **confluito**, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – **INGV**;

Istituto nazionale per la fisica della materia (**INFM**). Quest'ultimo è poi **confluito**, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel **CNR**.

Al Fondo, a partire dal 1° gennaio 1999, affluiscono altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

Istituto nazionale di fisica nucleare (**INFN**);

INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;

Programma nazionale di ricerche in Antartide (**PNRA**). In proposito, **il comma 552**, su cui si veda la relativa scheda di lettura, **rende autonomo il finanziamento** al Programma nazionale di ricerche in Antartide, **che non insiste più sul FOE**;

Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla **montagna**. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta **soppresso** dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

- **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste** (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- Istituto nazionale di alta matematica - **INDAM** (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- **Istituto italiano di studi germanici** (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-*quinquies* del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

² *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

- **Museo storico della fisica** e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
- Istituto nazionale di astrofisica – **INAF** (art. 16, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 138/2003);
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – **INRIM** (art. 15, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 38/2004);
- **Sincrotrone di Trieste Spa**, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
- Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (**INDIRE**) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al **funzionamento** dei due enti;
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Il FOE è stato da ultimo **incrementato di 65 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2021** dal comma 540, art. 1, della Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e contestualmente **ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro**, dal successivo comma 552, a seguito a seguito dello scorporo del finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA). Il comma 541 della medesima legge di bilancio 2021 ha **incrementato** ulteriormente il FOE di **25 milioni** di euro a decorrere **dal 2021**, esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati.

Commi 752 e 753 *(Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)*

752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel

limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I **commi 752 e 753** autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per **gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti** - rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - interventi in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-*bis*, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, DGPROF/P/3/I.8.d. n. 1 -.

Si demanda ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, l'individuazione dei criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nonché delle modalità del monitoraggio del rispetto del relativo limite.

Si ricorda che un precedente stanziamento - pari a 500.000 euro per il 2018 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - per gli interventi perequativi in oggetto era stato disposto dall'articolo 1, comma 456, della [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#); tuttavia, le relative risorse non sono mai state utilizzate. Per una ricostruzione della vicenda normativa ed amministrativa, si rinvia alla [risposta ministeriale](#), resa nella seduta della 12^a Commissione del Senato del 1° aprile 2021, all'interrogazione n. 3-02195.

Ai fini della copertura finanziaria del nuovo stanziamento suddetto, si riduce, nella misura corrispondente di 2 milioni di euro per il 2022, di 3

milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili³.

³ Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni.

Comma 754

(Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali)

754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.

Il **comma 754** dispone l'abrogazione della disposizione che definisce i compiti dell'Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in relazione alla valutazione HTA (*Health technology assessment*) sui diversi tipi di *screening* neonatale da effettuare.

Il **comma 754** abroga in particolare il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 167/2016 che ha previsto la valutazione di tipo HTA (*Health technology assessment*) in capo all'Agenas, con riferimento alla definizione di quali tipi di *screening* neonatali effettuare, come prevista dalla citata legge n. 167 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

In proposito si ricorda che l'[Health Technology Assessment \(HTA\)](#) riferito alla valutazione delle tecnologie sanitarie consiste in un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, con l'obiettivo di individuare politiche sanitarie sicure, efficaci ed incentrate sui pazienti.

Tra questi studi effettuati dall'Agenas si segnala la valutazione del costo efficacia di un programma di screening audiologico neonatale universale nazionale - CCM (v. [link](#)).

• **La legge sugli screening neonatali obbligatori - L. n. 167/2016**

La legge n. 167 del 2016 persegue la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante l'introduzione di accertamenti diagnostici obbligatori da inserire nei LEA (livelli essenziali di assistenza) per consentire diagnosi precoci su tutti i neonati e un tempestivo trattamento delle patologie, in special modo ereditarie. I soggetti a cui è rivolta questa misura possono essere nati sia da parti effettuati in strutture ospedaliere, sia a domicilio.

In proposito, l'art. 1, co. 167, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha previsto in via permanente l'incremento, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa prevista per lo screening neonatale, anche in via sperimentale, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

La misura era stata disposta dall'art. 1, co. 229, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) che, allo scopo, aveva già stanziato, a decorrere dal 2014, una somma pari a 5 milioni di euro. Pertanto, lo stanziamento a regime finalizzato al

menzionato screening neonatale ammonta, a decorrere dal 2015, a 10 milioni di euro.

Commi 755 e 756
*(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione
in simulazione in ambito sanitario)*

755. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario», al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.

I **commi 755 e 756 istituiscono**, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "**Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario**", con l'obiettivo di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –IRCCS. Il Fondo è istituito con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

Il termine formazione in simulazione in ambito sanitario rappresenta un complesso di attività che comprendono non solo l'utilizzo di *task trainers*, manichini di diversa complessità, pazienti e ambienti virtuali, ma anche pazienti simulati, interpretati da persone fisiche opportunamente addestrate a recitare un ruolo ben definito. Lo scopo principale è quello di riprodurre situazioni e ambienti di cura fortemente realistici, per insegnare procedure diagnostiche e terapeutiche, ripetere processi e concetti medici, assumere decisioni da parte di un professionista della sanità o di un team di professionisti (per approfondimenti FNOPI, [La formazione in simulazione - "Raccomandazioni per una buona pratica"](#)).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

Comma 757
(Fondo malattie croniche intestinali)

757. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di	500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.
--	---

Il comma 757 dispone l'istituzione di un **Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali** con una dotazione di **500 mila euro per il 2022**.

Il **comma 757** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un **Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali**, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca su tali malattie nonché ai fini della valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

Viene fissata una **dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022**.

Il Ministro della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, deve stabilisce i **criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale**, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al **50 per cento** del totale del medesimo Fondo.

Comma 758
(Contributo all'Accademia Vivarium novum)

758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è | rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022.

Il comma 758, destina **1,2 milioni di euro per 2022** al finanziamento dell'istituzione culturale denominata **Accademia Vivarium novum**, con sede in Frascati.

A tal fine, il comma **opera un rifinanziamento** dell'autorizzazione di spesa di cui **all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**.

Si ricorda che il citato art. 1, comma 335, della legge n.205 ha autorizzato la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento della richiamata istituzione culturale Accademia Vivarium novum. Il contributo è finalizzato a garantire il **funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche** dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

L'Accademia è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti (allora il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della cultura, e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, i richiamati Ministeri trasmettono la medesima relazione alle Camere (cfr. [Documento XXVII n. 9](#), recante "Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Vivarium novum, nonché sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità, riferita all'esercizio finanziario 2019").

Comma 759***(Associazione dell'Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo)***

759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di	200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
--	---

Il comma 759 autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2022 in favore dell'Associazione dell'Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS).

Le risorse sono stanziare per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici della popolazione d'Ogliastra e Barbagia.

[Notizie di stampa](#) riferiscono che nel settembre 2021 l'IOBS ha presentato il progetto di ricerca "Valutazione delle alterazioni molecolari coinvolte nelle malattie complesse o multifattoriali e loro correlazione con epidemiologia, patologia e genetica".

Comma 760 *(Stabilizzazione del personale del CREA)*

760. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Il **comma 760** interviene sull'autorizzazione di spesa attualmente prevista dalla legge di bilancio per il 2018 (all'articolo 1, comma 673, della L. n. 205/2017) per la realizzazione del piano di **stabilizzazione del personale precario** del CREA, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, il comma in esame, nel mantenere uno stanziamento per la suddetta stabilizzazione di **27,5 milioni di euro** per il 2021, prevede che lo stesso sia di complessivi **30,5 mln di euro** annui a decorrere dal 2022.

Si ricorda che il **comma 381** dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 ha disposto l'**incorporazione** dell'**Istituto nazionale di economia agraria (INEA)** nel **Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)**, che ha assunto la nuova denominazione di **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria**.

L'articolo 1, comma 673, L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), nella formulazione vigente, autorizza la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale autorizzazione di spesa è stata già rimodulata dall'articolo 1, comma 467, L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e, successivamente, dall'art. 1, comma 132, L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

Il richiamato articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disciplinato condizioni e modalità attraverso le quali le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la

professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso d.lgs., e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti elencati da detto articolo.

Commi 761 e 762
(Contributo alla Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII)

761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub dell'infrastruttura europea di ricerca « Resilience» a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di

progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni.

762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.

Il comma 761, autorizza la spesa, nel limite di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della **Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII** allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructures) nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo. Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (**comma 762**, anch'esso introdotto in Senato).

Il richiamato contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

L'intervento normativo in esame pare porsi **in linea con quanto disposto nella legge n. 160 del 2019** (legge di bilancio per il triennio 2020-2022), **all'art. 1, commi 273-274**.

Ai sensi di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito fondo istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi dell'Università e della ricerca -MUR), allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali. Nello specifico, la finalità perseguita è quella di insediare nel

Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

Per l'attuazione dei richiamati interventi, ai sensi del comma 274, il MUR stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca (come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020, accordi di programma.

Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse oggetto delle disposizioni in commento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 763 *(Misure fiscali a sostegno della ricerca)*

763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al

presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Il **comma 763** estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'**applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli**. Tale possibilità è legata al **numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare** ad uso residenziale in Italia.

Nel dettaglio, il comma in esame aggiunge, dopo il comma 5-*bis*, due commi all'articolo 5 del [decreto-legge n. 34 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Si rammenta che i **commi da 1 a 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019** intervengono sulle **agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia**, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34 (in sostanza, dall'anno 2020):

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

• **Agevolazioni per docenti e ricercatori che rientrano in Italia**

L'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 reca un'agevolazione fiscale – ai fini IRPEF ed IRAP – diretta ad incentivare il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero** per esercitarvi la loro attività lavorativa. In particolare, il citato articolo 44, al comma 1, prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La misura agevolativa è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 nella quale, al paragrafo 21, è stato precisato che l'agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione.

Ai sensi del **nuovo comma 5-ter** dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, i **docenti o ricercatori**, che siano stati **iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea**, che hanno già **trasferito in Italia la residenza** prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero - si veda il box sopra) del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, possono **optare per l'applicazione** delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter (esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del novanta per cento degli emolumenti percepiti ed esclusione dei medesimi emolumenti dalla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive), **previo versamento di:**

- a) un importo pari al **10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia** oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- b) un importo pari al **5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia** oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il successivo **nuovo comma 5-quater** rinvia a un **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione delle modalità di esercizio della suddetta opzione.

Comma 764 (*Xylella fastidiosa* reimpianti)

764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18,

lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475».

Il **comma 764** consente di procedere al **reimpianto** di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla *Xylella Fastidiosa* anche con riferimento a specie vegetali diverse da quelle estirpate.

Nel dettaglio, il **comma 764** integra l'art. 8-ter del [decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44), **aggiungendo**, dopo il comma 1, **il comma 1-bis**.

Si ricorda che il comma 1 del suddetto art. 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019, in materia di misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, prevede che, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni **il proprietario, il conduttore o il detentore** a qualsiasi titolo di terreni possa procedere, previa comunicazione alla regione, **all'estirpazione** di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla [decisione di esecuzione \(UE\) 2015/789](#) e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del [decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475](#), e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Ora, **la disposizione in commento (comma 764)**, prevede che, a seguito dell'estirpazione di cui sopra, sia consentito ai soggetti ivi indicati (**il proprietario, il conduttore o il detentore** a qualsiasi titolo di terreni) di procedere **al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti** ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/1201](#), relativo alle misure per prevenire

l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, **anche con riferimento a specie vegetali diverse da quelle estirpate**, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui ai comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del [decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475](#).

Si ricorda che il citato *art. 18*, par. 1, lettera *b*) del regolamento (UE) 2020/1201 prevede che **l'impianto di piante specificate in zone infette** possa essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo se le piante specificate in questione appartengano di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III del regolamento, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento.

Si evidenzia, altresì, che **l'art. 3** del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 prevede che la Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia facoltà di **imporre**, con deliberazione della Giunta camerale, **ai proprietari o conduttori di fondi** ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, **l'obbligo di impiantare**, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

Si ricorda, infine, che il **comma 325** del presente provvedimento riporta ulteriori disposizioni per il contrasto della *Xylella Fastidiosa* (si rimanda, a tal fine, alla lettura della relativa scheda di lettura).

Comma 765
(Scuole di servizio sociale)

765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la

spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 765 autorizza una spesa **nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022** in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle **scuole di servizio sociale**, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto.

Comma 766 (*Scuola per l'Europa di Parma*)

766. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto

automaticamente anche per il personale della scuola»;

b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva» sono inserite le seguenti: « comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I».

Il **comma 766**, apporta alcune modifiche alla normativa che riguarda la Scuola per l'Europa di Parma.

Nello specifico, il comma 2-bis introduce all'articolo 1 della [legge 3 agosto 2009, n. 115](#) *Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma* le seguenti modificazioni:

- Inserendo un comma 7-bis, si prevede che, in applicazione del comma 11 dello stesso articolo, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I⁴ abbia comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola per l'Europa di Parma.
- Inserendo un periodo al comma 8, si prevede che i contratti biennali rinnovabili non possano superare il periodo massimo previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I.

Il sistema delle Scuole europee è stato creato nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.

Il 21 giugno 1994 è, quindi, intervenuta, in Lussemburgo, la Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, poiché, come si legge nella premessa, occorre, fra l'altro, consolidare lo Statuto adottato nel 1957 e tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con [legge 6 marzo 1996, n. 151](#).

⁴ Le scuole europee di tipo I sono gli istituti scolastici disciplinati dalla Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee. Le scuole europee di tipo II (o scuole "accreditate") sono scuole nazionali - pubbliche o private - che offrono un'istruzione europea rispondente ai requisiti didattici previsti per le scuole europee, ma che fanno parte delle reti scolastiche nazionali degli stati membri.

In base allo Statuto, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.

Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Però, allo scopo di favorire l'unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello.

Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università.

Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico.

La Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004.

Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare⁵, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 – all'art. 3, comma 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il richiamato decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche - francofona, anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi.

Quanto al personale docente, è stata prevista - con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di

⁵ L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ([EFSA](#)) è stata istituita nel gennaio 2002 come fonte indipendente di consulenza e di comunicazioni sui rischi associati alla catena alimentare. L'ambito di competenza dell'EFSA comprende la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la nutrizione, il benessere e la salute degli animali, nonché la protezione e la salute delle piante.

madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti l'assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e per colloquio, nonché l'applicazione, sia al personale docente che al personale amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola.

Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata⁶.

Nel giugno 2010 è stato adottato il *Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma* ([D.M n. 138/2010](#)), previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge n. 115 del 2009, sull'assetto amministrativo della Scuola, il trattamento giuridico-economico del personale, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8.

⁶ La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che si è trattato del primo esempio di "Scuola associata" che, per la validità del modello, ha già formato oggetto di analoghe iniziative da parte di altri Paesi dell'Unione europea.

Comma 767

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario)

767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

Il comma 767 posticipa al **31 gennaio 2022** il termine entro il quale i **comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario** nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si ricorda che gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (c.d. **predissesto**) prevista dall'articolo 243-*bis* e seguenti del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000). La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di **90 giorni** dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di predissesto, delibera un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-*bis*, comma 5-*bis*, del TUEL).

A causa dell'emergenza Covid-19 nel corso dell'anno 2020 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato in un primo momento al 30 giugno 2020 (art.107 del decreto-legge n. 18 del 2020) e quindi al 30 settembre 2020 (art. 17 del D.L. n. 76 del 2020).

Nell'anno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-*quater*, comma 9, del D.L. n. 52 del 2021) e quindi al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-*bis*, del D.L. n. 41 del 2021).

Comma 768

(Disposizioni transitorie in merito alla realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato».

Il **comma 768** introduce **disposizioni transitorie** nelle more dell'integrazione dell'efficacia della convenzione che regola il rapporto di avvalimento, da parte del Ministero dell'istruzione, della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) in funzione della realizzazione del **sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica** (ex art. 234 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Le disposizioni transitorie introdotte dal comma in esame dispongono la **proroga dei contratti di fornitura scaduti** e, per il periodo di proroga, la **conformazione del valore economico dei servizi erogati ai livelli di mercato**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come espressamente specificato, esse sono dirette ad assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale.

L'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici - nell'ambito della disciplina della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - dispone che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione qualora l'opzione di proroga risulti prevista nel bando e nei documenti di gara. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Dette disposizioni transitorie (introdotte dal comma in esame mediante novella all'art. 234, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020) si applicano **per il periodo di tempo strettamente necessario** al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante (la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) e all'integrazione dell'efficacia della convenzione, di durata pluriennale, tra il Ministero dell'istruzione e la società medesima.

L'art. 234, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede, infatti, che il Ministero dell'istruzione si avvalga della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale, al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche.

Comma 769

(Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione)

769. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo	2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
--	--

Il comma 769 proroga (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) è stato autorizzato a bandire – al pari del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

In particolare, si proroga – senza procedere a novella - il termine previsto dall'art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), già prorogato, con novella, dall'art. 5, comma 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021).

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 1, co. 7, del **D.L. 228/2021** – parzialmente sovrapponendosi a quanto previsto dalla disposizione in commento - ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle stesse procedure concorsuali relative sia al MI che al MUR, a tal fine novellando l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

Si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il MI e il MUR, sopprimendo, conseguentemente, il MIUR.

Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, ha autorizzato sia il MI che il MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dall'art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - entro il 31 dicembre 2021, **a valere sulle facoltà assunzionali pregresse**, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al co. 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L., riportata di seguito:

Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	III area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

Comma 770
***(Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali
situate nelle piccole isole)***

770. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.

Il comma 770 reca misure finalizzate a **garantire la continuità didattica** nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole.

In particolare, al fine sopra indicato, istituisce un'apposita **sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**⁷, con uno stanziamento nel limite di spesa di **€3 mln annui** a decorrere **dal 2022**.

Le risorse sono destinate ad attribuire l'**indennità di sede disagiata** ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo **criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile**, con **decreto** del Ministero dell'istruzione.

Il medesimo **decreto** procede alla **ripartizione** delle **risorse** tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, **in proporzione** al **numero** degli **studenti** che risultano ivi iscritti al momento della sua emanazione.

In argomento, si ricorda che il 9 dicembre 2021 la VII Commissione della Camera ha approvato la [risoluzione 8-00144](#) con la quale ha preliminarmente ricordato che sono circa 250 le istituzioni scolastiche site nelle **piccole isole** (come Ustica e Linosa) e nelle **comunità montane** che affrontano

⁷ L'attuale Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è disciplinato dall'art. 40 del [CCNL](#) relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale. Infatti, per la difficoltà di raggiungere tali scuole, e la diseconomia, il personale scolastico, in particolar modo quello a tempo determinato, è disincentivato ad accettare proposte di lavoro.

Ha, conseguentemente, impegnato il Governo, fra l'altro, ad “adottare iniziative per favorire soluzioni alternative al pendolarismo, anche attraverso la promozione, per il personale scolastico, di soluzioni alloggiative presso le piccole isole e le comunità montane o di misure compensative quali **riconoscimenti economici aggiuntivi contrattuali**.”

Commi 771-773

(Interventi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero)

771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per

adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.

Le norme in commento recano le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) **600.000 euro** per il 2022 per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero** (comma 771):
- b) **800.000 euro**, a decorrere dall'anno 2022, per l'adeguamento delle retribuzioni del **personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI** (comma 772);
- c) **600.000 euro**, per il 2022, per il sostegno della **rete dei consoli onorari all'estero** (comma 773).

Viene autorizzata in primo luogo la **spesa di 600.000 euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero** (comma 771).

In proposito si segnala che la legge di bilancio per il 2020 ([legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)), all'art. 1, comma 307, ha autorizzato una spesa di **500.000 euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**.

Le **funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero** sono state da ultimo delineate dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64](#), recante disciplina della scuola italiana

all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); **l'articolo 11** stabilisce che **enti gestori** non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, **possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana**, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Il comma 772 autorizza la spesa di **800.000 euro annui**, a decorrere dal 2022, per l'adeguamento delle **retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI**.

In proposito si segnala che l'art. 157 del [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#), recentemente novellato dalla [legge 29 aprile 2021, n. 61](#), dispone che la remunerazione di detto personale sia fissata sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi.

Il comma 773 autorizza la spesa di **600.000 euro** per l'anno 2022 per il sostegno della **rete dei consoli onorari all'estero**.

La **rete consolare onoraria** svolge la funzione di prestare servizi e assistenza alle **comunità italiane presenti all'estero** a vario titolo, spesso in località distanti dalle sedi consolari di I categoria. Inoltre, alcuni consolati onorari opera in Paesi dove è assente ogni altro tipo di rappresentanza italiana, costituendo

quindi il principale punto di riferimento per i nostri connazionali e sostegno al mantenimento dei contatti con le autorità locali.

I **funzionari consolari onorari** esercitano le funzioni proprie degli uffici consolari (individuati dall'art. 45 del D.P.R. n. 18 del 1967), salvo le limitazioni poste dalla legge (in particolare il [d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71](#)) e dall'apposito decreto di limitazione delle funzioni consolari.

Nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa nazionale in materia di funzioni e poteri consolari e nell'ambito di quanto disposto dal menzionato decreto di limitazione delle funzioni, sul piano generale, i titolari degli Uffici consolari onorari possono essere chiamati ad assolvere i seguenti compiti:

- divulgare informazioni di interesse presso i connazionali residenti nella assistenza i connazionali residenti nei contatti con le istituzioni locali;
- assistere i connazionali turisti, o di passaggio, in situazioni di difficoltà ed intervenire a loro tutela in caso di fermo o di arresto;
- mantenere aggiornata la situazione dei connazionali detenuti nelle prigioni locali, effettuando visite periodiche o su richiesta individuale, in stretto raccordo con l'Ufficio sovraordinato di I categoria;
- curare i contatti con le associazioni italiane operanti nella circoscrizione di competenza e fornire periodicamente all'Ufficio sovraordinato di I categoria un elenco aggiornato delle associazioni stesse;
- collaborare con l'Ufficio sovraordinato di I categoria nel mantenere aggiornata la situazione degli imprenditori italiani attivi nella circoscrizione e nel fornire possibile assistenza alle ditte ed agli imprenditori italiani che intendano svolgere attività nella circoscrizione stessa;
- collaborare nella preparazione ed organizzazione di visite ufficiali e di lavoro di personalità e di delegazioni italiane, dell'Ambasciatore e di funzionari dell'Ambasciata, nonché del titolare dell'Ufficio sovraordinato di I categoria;
- collaborare con l'Ufficio sovraordinato di I categoria nell'organizzazione di manifestazioni e di eventi patrocinati dal Governo o da enti italiani, che abbiano luogo nella circoscrizione di competenza; tale particolare funzione acquisisce un significato di particolare rilevanza in risposta alla crescente esigenza di promuovere sempre più efficacemente il Sistema Paese;
- collaborare con l'Ufficio sovraordinato di I categoria nell'attività di coordinamento con gli Uffici consolari dei partner dell'Unione Europea presenti nella circoscrizione di competenza.

Commi 774-778
(Fondo per la diffusione della cultura della legalità)

774. Al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalità.

775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle università statali italiane per le diverse attività.

776. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività

finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 774 a 776.

778. Le università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

I **commi 774-778** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il **Fondo per la diffusione della cultura della legalità**.

In particolare, il Fondo, con una dotazione di **€ 1 mln** per il **2022**, è destinato alle **università statali** italiane allo scopo di “favorire attività seminariali e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza” (**commi 774-775**).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

I **criteri** e le **attività finanziabili**, nonché le **linee guida per l'organizzazione** delle stesse, devono essere stabiliti con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (**comma 776**).

Entro i successivi **90 giorni** il MUR emana un **bando** per ripartire le risorse fra le università statali che presentino uno o più progetti (**comma 777**).

Entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, le università destinatarie delle risorse provvedono ad avviare le procedure "per garantire la presenza e la **collaborazione diretta** delle studentesse e degli **studenti**" (**comma 778**).

Iniziative in argomento sono state già avviate a livello amministrativo.

In particolare, [qui](#) il bando relativo alla V edizione di "Università per la Legalità", proposto dalla Fondazione Falcone, d'intesa con il MUR, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e collegato al 23 maggio 2022 - XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio.

Per quanto qui più interessa, il bando prevede che:

- l'attività è rivolta agli studenti e alle studentesse iscritti alle università italiane (statali e non), agli Istituti di alta formazione dottorale ed alle Scuole di studi superiori, per progettare e realizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione sul rispetto della legalità;
- tutte le iniziative devono essere realizzate in autonomia dagli studenti proponenti, che potranno coinvolgere i docenti;
- la presentazione della manifestazione d'interesse per l'adesione doveva avvenire inderogabilmente entro il 15 novembre 2021;
- il 22 novembre 2021 presso l'aula bunker del carcere "Ucciardone" di Palermo si doveva svolgere, alla presenza del Ministro dell'università e della ricerca e del Presidente della Fondazione Falcone, un momento di condivisione delle idee progettuali elaborate dagli atenei;
- i **costi per la realizzazione dei percorsi** sono a **carico di ogni ateneo**, nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Sono, altresì, a carico dell'ateneo i costi di realizzazione dei materiali di progetto, oltre alle eventuali spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione all'evento del 21 novembre 2021.

Commi 779 e 907, primo periodo
(Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023)

779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale

materiale e immateriale della Capitale italiana della cultura, è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 779 e il comma 907, primo periodo, autorizzano, complessivamente, la spesa di €1,5 mln per il 2022, destinata a Bergamo e Brescia, designate “Capitale italiana della cultura per il 2023”.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 7, co. 3-*quater*, del **D.L. 83/2014** (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita **procedura di selezione** definita con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata⁸.

Originariamente, era stato previsto che i progetti presentati dalla città designata dovevano essere finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l'art. 1, co. 326, della L. di bilancio 2018 (**L. 205/2017**) – novellando l'art. 7, co. 3-*quater*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di **€1 mln annui dal 2021**.

Da ultimo, l'art. **183**, comma 8-*bis*, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il **2023, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria**, alle città di **Bergamo e Brescia**, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero (ora) della cultura, **entro il 31**

⁸ La procedura è stata definita, da ultimo, con [DM 16 febbraio 2016](#), come modificato con [DM 494 del 23 ottobre 2019](#).

gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del **patrimonio culturale materiale e immateriale**.

Più ampiamente, si veda il [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Nello specifico, il **comma 779** autorizza la spesa di **1 milione** di euro per il **2022** per il finanziamento dei progetti presentati da **Bergamo e Brescia**, designate “Capitale italiana della cultura per il 2023”. Le risorse devono essere **ripartite in parti uguali** fra le due città.

Il **comma 907, primo periodo**, poi, con una **disposizione di contenuto analogo**, prevede che, allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", **sia autorizzata la** (ulteriore) **spesa** per l'anno **2022** di **0,5 milioni** di euro, destinata alle città di **Bergamo e Brescia** quali “**Capitali italiane della cultura per l'anno 2023**”, richiamando il citato art. 183, comma 8-*bis*, del D.L. 34/2020.

Al riguardo, per completezza, si ricorda che l'art. 16-*octies* del **D.L. 146/2021** (L. 215/2021) ha introdotto norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la **celere** realizzazione degli interventi di **manutenzione straordinaria** degli **immobili di proprietà dello Stato** insistenti nei territori di Bergamo e Brescia, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

A tal fine, ha previsto che, previo accordo con le strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), l'esecuzione di tali interventi manutentivi **può essere gestita direttamente dall'Agenzia del demanio**, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.

Per la realizzazione degli interventi manutentivi in questione, l'Agenzia del demanio utilizza anche le risorse di cui al co. 6 del citato art. 12 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), nel limite complessivo di **€6 mln**.

Comma 780 *(Archi romani antichi)*

780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il	Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
---	---

Il comma 780, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "**Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia**", con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022.

Secondo quanto specificato dalla disposizione in commento, la finalità dell'intervento normativo è quella di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, da perseguire anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori.

I criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del ricimato Fondo sono stabiliti con **decreto del Ministro della cultura**, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte a esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, comma 200, L. 190/2014).

Comma 781
*(Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola,
 dell'Accademia Musicale Chigiana e della
 Scuola di Musica di Fiesole)*

<p>781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia</p>	<p>internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
--	---

Il comma 781, destina 2,1 milioni di euro complessivi, per l'anno 2022, in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole per il proseguimento della loro attività.

A tal fine, la norma in commento incrementa, del medesimo importo per il 2022, l'autorizzazione di spesa di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera c)**, "della legge n.75 del 2011". Al riguardo si segnala che la citata disposizione deve intendersi riferita al **decreto-legge n.34 del 2011**, convertito, con modificazioni, dalla legge n.75 richiamata dalla disposizione in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), nello specifico, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Tale autorizzazione di spesa è stata peraltro rideterminata con l'incremento di un milione di euro (per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. 205 del 2017 e, a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 383, L. 27 dicembre 2019, n. 160) destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività:

Al **riparto** dell'importo complessivo, che dovrà tener conto delle esigenze prospettate dai beneficiari, si provvede con **decreto Ministro per la cultura** da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 782***(Contributi per la realizzazione del Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO)***

782. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino».

Il comma 782, reca contributi per la realizzazione degli eventi musicali il **Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO**. La norma destina a ciascuna delle richiamate manifestazioni un importo pari ad un milione di euro l'anno 2022.

A tal fine la disposizione in esame introduce **due novelle all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238**, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale".

Nello specifico, la dotazione finanziaria già prevista⁹ al comma 1-*bis* del citato articolo 2 della l. 238 del 2012 in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera è accresciuta di un milione di euro per il 2022, che si aggiunge al milione previsto a legislazione vigente per la medesima annualità.

La seconda novella al citato articolo 2 consiste nell'inserimento di un comma 2-*quater*, che attribuisce un contributo pari a un milione di euro alla Fondazione I Pomeriggi Musicali e alla Fondazione per la Cultura Torino per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO.

⁹ Essa è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Comma 783

(Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana)

<p>783. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e</p>	<p>dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.</p>
--	--

Il comma 783, reca un contributo pari a un milione di euro per il 2022 in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana.

Tale contributo è finalizzato, in particolare, **all'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e all'Osservatorio della lingua Italiana** e si inquadra nell'ambito della valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto, che si esplicita anche attraverso la fruizione digitale dell'opera.

Il progetto di una Enciclopedia Italiana venne avviato dall'imprenditore lombardo Giovanni Treccani nel 1925¹⁰. Il sostegno pubblico venne riconosciuto con il regio decreto-legge n.699 del 1933, con cui era disposta la costituzione dell'«Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani». L'ente fu trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985.

L'Istituto ha per oggetto sociale la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell'Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti; l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità per la diffusione della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si dà conto della Compagnia sociale della società al 31 dicembre 2019.

¹⁰ Si veda la determinazione della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti del 26 novembre 2020, n. 120 "determinazione e relazione Sul risultato del controllo eseguito Sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. - 2019".

Azionisti (valore nominale unitario: euro 1,0)	Quota azionaria %
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	9,26
Unicredit S.p.a.	9,18
Fondazione Sicilia	8,56
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	8,56
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	7,42
Assicurazioni Generali S.p.a.	6,85
Intesa Sanpaolo S.p.a.	6,85
Fondazione Cassa Risparmio in Bologna	6,65
Invitalia S.p.a.	6,47
Fondazione Monte dei Paschi di Siena	6,18
TIM S.p.a.	5,66
Banca d'Italia S.p.a.	4,28
Fondazione Cariplo	4,28
Leonardo S.p.a.	3,26
Fondazione di Venezia	1,78
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1,48
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT	1,48
RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a.	0,89
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a.	0,89
Totale	100,00

Tabella Compagine sociale dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A (Fonte Corte dei Conti 2020, v. nota)

Comma 784 ***(Contributo alla Fondazione EBRI)***

784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Il comma 784, reca una disposizione che autorizza la **spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023** in favore della **Fondazione EBRI** - European Brain Research Institute.

La disposizione in esame si muove in continuità con precedenti interventi legislativi che avevano assicurato un sostegno statale alla Fondazione. Da ultimo si segnala che l'articolo 1, comma 407, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha stanziato un milione di euro, a titolo di contributo straordinario, per gli anni dal 2019 al 2021.

In precedenza, con la legge di stabilità per il 2016 era stato riconosciuto un contributo straordinario alla Fondazione Ebri pari a un milione di euro per gli anni 2016-2018 (art.1, comma 360, l.n.208 del 2015) e, ancor prima, con la legge di stabilità per il 2013 (art.1, comma 288, l. n. 228 del 2012) era stato concesso un contributo straordinario di 800.000 euro per gli anni 2013-2015.

Come precisato nel sito *internet* della Fondazione EBRI, si tratta di un centro di ricerca non-profit fondato nel 2002 dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, con l'obiettivo di pervenire a conoscenze utili per sviluppare nuove strategie terapeutiche per le patologie neurologiche e neurodegenerative che colpiscono il cervello (fra cui la malattia di Alzheimer e le demenze senili, la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l'epilessia, il dolore cronico, le malattie del neurosviluppo dell'età pediatrica).

Commi 785-791
***(Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari
di rilievo culturale)***

785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale «Giovani e memoria», di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza,

coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse

finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attività di cui al comma 788.

I commi 785-791, recano disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari. Sono in particolare introdotte autorizzazioni di spesa per la celebrazione di determinate figure di particolare rilievo (G. Matteotti, P. Pasolini, E. Berlinguer), è istituita la Giornata nazionale "Giovani e memoria" e sono attribuite, infine, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

Il **comma 785**, ai fini della celebrazione della figura di **Giacomo Matteotti** nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, autorizza la **spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, destinando le relative risorse alla promozione e valorizzazione della conoscenza e dello studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche tramite la raccolta, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione della relativa documentazione relativa.

Al riguardo, si segnala che presso la 7^a Commissione permanente del Senato è in corso di esame il disegno di legge n.2317, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", in riferimento al quale la disposizione in commento offre una copertura finanziaria tendenzialmente in linea (sebbene inferiore) a quella prevista all'articolo 6 del citato disegno di legge (pari a 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025).

Il **comma 786**, ai fini della celebrazione della figura di **Pier Paolo Pasolini**, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, autorizza la **spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, destinando le relative risorse alla promozione e valorizzazione della conoscenza dell'autore in ambito nazionale e internazionale.

Il **comma 787**, ai fini della celebrazione della figura di **Enrico Berlinguer**, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, autorizza la **spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, destinando le relative risorse alla

promozione e valorizzazione della conoscenza del politico in ambito nazionale e internazionale.

Il **comma 788** riconosce il giorno **31 ottobre** quale **Giornata nazionale "Giovani e memoria"**, dedicata alla promozione dei valori e del significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria. La celebrazione di tale giornata è tesa a rafforzare - anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai *social media* - il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive").

Il **comma 789** prevede che, in occasione della Giornata nazionale "Giovani e memoria", lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possano promuovere (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) **iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici** finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

Il **comma 790**, per le finalità di cui ai commi richiamati nella presente scheda di lettura, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, **attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie** in materia di **anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni**.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 791** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, siano stabiliti **i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse** finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle celebrazioni delle figure di Giacomo Matteotti, Pier Paolo Pasolini ed Enrico Berlinguer e per le attività collegate alla Giornata nazionale "Giovani e memoria".

Commi 792-796
*(Disposizioni per la celebrazione del centenario
della morte di Giacomo Puccini)*

792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente comma:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero,

anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni

e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente comma.

793. Per le finalità di cui al comma 792, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni

culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.

794. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

795. Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.

796. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.

I **commi 792-796**, recano disposizioni in vista della **celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024**. A tal fine si autorizza la **spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023**, destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura del Maestro.

Il **comma 792** elenca in dettaglio gli **obiettivi dello stanziamento**:

- sostegno delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale. Il presente obiettivo è diretto a dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali. Il sostegno può avvenire in modo diretto ovvero può essere gestito in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati (lett. *a*));
- recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini, nonché recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei relativi risultati nonché di materiali inediti (lett. *b*));
- promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, nonché in favore della promozione della conoscenza dell'opera di Puccini nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici. La norma non chiarisce se le borse di studio e bandi di concorso debbano rivolgersi anche alle scuole di ogni ordine e grado, oltre che ai conservatori e alle accademie musicali (lett. *c*));
- recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani (lett. *d*));
- valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento

delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico (lett. *e*));

- tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti (lett. *f*));
- promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea (lett. *g*));
- realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità dell'articolo in esame (lett. *h*)).

Il **comma 793** istituisce il **Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane**, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Al Comitato, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, è affidato il compito, nel limite di spesa di cui al precedente comma, di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani.

Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei predetti componenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che intendano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.

Il **comma 794** dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, è tenuto a redigere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei

contributi assegnati, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

Il Comitato promotore costituisce, a sua volta, un **Comitato tecnico scientifico** incaricato di formulare gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

Si segnala che al fine di recepire il parere della Commissione bilancio del Senato sul maxiemendamento presentato dal Governo, dal testo inizialmente presentato è stata espunta una disposizione ai sensi della quale le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini erano poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Il **comma 795** prevede che ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico **non siano riconosciuti compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Le spese per il funzionamento del Comitato promotore e del Comitato scientifico sono poste a carico delle risorse di cui al comma 1.

Il **comma 796**, ai fini dell'organizzazione delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, dispone l'**attribuzione al Comitato promotore delle risorse** di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione del programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani.

Comma 797 e 798 *(Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici)*

797. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

798. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.

I **commi 797-798**, recano disposizioni dirette alla tutela e valorizzazione della funzione svolta dai **carnevali storici**, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. A tal fine il **Fondo unico per lo spettacolo** è incrementato di **1 milione di euro per l'anno 2022**.

In particolare, il **comma 797** specifica che la disposizione si pone in coerenza con l'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il quale riconosce "il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane". Il medesimo art. 4-ter dispone altresì che i carnevali siano oggetto di tutela e sviluppo in accordo con gli enti locali.

Si ricorda che il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito dalla legge n. 163 del 1985 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. La dotazione del Fondo è stata rideterminata nel corso degli anni con diversi provvedimenti legislativi.

Il **comma 798** disciplina il **procedimento di accesso alle risorse** stanziare ai sensi del comma 1.

In particolare, i soggetti interessati hanno l'onere di trasmettere al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da emanare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Entro i "successivi due mesi" (decorrenti presumibilmente dal termine di scadenza per la presentazione dei progetti), con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.

Commi 799-801 (Fondazioni lirico sinfoniche)

799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».

800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

801. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Il comma 799 estende al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Il nuovo comma 800 stabilisce che il compenso straordinario del Commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del FUS. Il nuovo comma 801, infine, posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il **comma 799** estende al 2022 il **meccanismo di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche** previsto dall'articolo 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014.

Il medesimo comma 799 sostituisce il secondo periodo del citato comma 4 in modo tale da prevedere che le **fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2022, rendicontino l'attività svolta nel 2021** dando conto in particolare di quella realizzata a **fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19**, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Si rammenta che il vigente secondo periodo del medesimo comma 4 stabilisce, invece, che, per l'anno 2022, i criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il **comma 800** stabilisce che il **compenso straordinario del Commissario straordinario** di cui all'articolo 11 del [decreto-legge n. 91 del 2013](#) (si veda sopra) è posto a valere **sulle risorse del FUS** anziché, come previsto dal vigente articolo 1, comma 594, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento economico-patrimoniale di cui ai commi 589 e 590 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.

Il **comma 801**, infine, **posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022** una serie di scadenze relative alla disciplina della **dotazione organica** delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo n. 367 del 1996 come modificato dal [decreto-legge n. 59 del 2019](#).

Si rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2019 ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per **la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche**. Per quanto qui di interesse, in particolare, il decreto-legge ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:

- per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;

- per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

In queste procedure transitorie i limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere.

Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato:

- a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;
- di durata complessiva non superiore a 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;
- con atto scritto, a pena di nullità. L'atto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione espressa della condizione che giustifica l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori.

Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali. In caso di superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.

Comma 802

(Contributi straordinari ad associazioni musicali)

802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini"» sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in

misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei».

Il comma 802, reca una disposizione che destina un contributo pari a **500.000 euro complessivi**, per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, da suddividere, in misura proporzionale, tra **l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, la società cooperativa Soundiff – Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei**.

A tal fine la **il comma in esame novella** l'articolo 2, comma 1, della **legge 20 dicembre 2012, n. 238**, che dispone in ordine a **contributi straordinari** al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Nello specifico, il richiamato comma 1 assegna:

- a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, pari per ciascuna fondazione ad un milione di euro;
- a decorrere dal 2017, un contributo a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz", pari per ciascuna a un milione di euro;
- a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.
- Inoltre:
- il comma 1-*bis* assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera;

- il comma 1-*ter* assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

Comma 803

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

La disposizione di cui all'articolo 1, **comma 803**, reca le seguenti **autorizzazioni di spesa**:

i) **2,3 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni** per ciascuno degli anni **2023 e 2024** per interventi a **tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia** (di cui alla legge n.72 del 2001¹¹);

ii) **3 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2022, 2023 e 2024** per la prosecuzione degli interventi a favore della **minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia** (di cui alla legge n.73 del 2001¹²);

Inoltre il comma incrementa di **500.000 euro** l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** contenuta nella **legge n.960 del 1982** di rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

Al riguardo, si segnala che la **legge n.72 del 2001** è diretta a tutelare le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.

A tal fine, vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto (ai sensi dell'art.1, comma 2): a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende; c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle

¹¹ Recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia".

¹² Recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia".

arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza; d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine; e) erogazione di borse di studio.

La legge prevedeva un sostegno finanziario tramite l'autorizzazione della spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Tale stanziamento era utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'università popolare di Trieste e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione era chiamata a fissare annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Le attività di supporto amministrativo e gestionale erano poste in capo all'università popolare di Trieste. Per le iniziative di cui al comma 2 (v. *supra*) era previsto il coinvolgimento dell'Unione Italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. La ripartizione delle somme stanziata era demandata annualmente ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro degli affari esteri.

La **legge n.73 del 2001**, nel disporre la proroga delle disposizioni di cui al comma 2¹³, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 fino al 31 dicembre 2003, destinava alle attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti, la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Tale stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia era utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle

¹³ Tale disposizione, in attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

singole associazioni. Nello specifico dette risorse erano dirette alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché nel campo socio-economico.

Quanto alla **legge n.960 del 1982**, essa reca assegnazione di contributi vari (con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali), nonché, all'articolo 4, uno stanziamento annuale (a partire dal 1982, e per tale anno quantificato in 1.800 milioni di lire) destinato ad interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 615.

Commi 804-806
(Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino")

804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

805. Per la celebrazione di cui al comma 804, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato

con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.

Le **disposizioni** di cui all'articolo 1, **commi 804-806**, autorizzano la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2022** ai fini della **celebrazione** del pittore Pietro Vannucci, detto "**Il Perugino**", nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

Il **comma 804** pone in relazione la celebrazione de "Il Perugino" con le funzioni, attribuite alla Repubblica dalla Costituzione, di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della Nazione.

Il **comma 805** dispone la suddetta autorizzazione di spesa.

Il **comma 806**, ai fini delle celebrazioni in argomento, istituisce presso il Ministero della cultura, un **Comitato promotore delle celebrazioni** della figura del pittore.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Ministero della cultura (competenza che parrebbe dover spettare al Ministro). Sono, inoltre, componenti del Comitato: un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura.

Al Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, è affidato il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche.

A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805.

Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, redige una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 805.

Comma 807

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale», al comma 2, le parole: «, tenuto conto della relazione di cui al comma 4,» sono soppresse e, al comma 4, le parole: «in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ogni anno»;

2) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a), sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;

2) il comma 768 è abrogato.

Il **comma 807**, provvede a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo"; prevede altresì che la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sia più allegata al Documento triennale di programmazione, bensì trasmessa alle Camere singolarmente entro il 31 ottobre e elimina il parere parlamentare su di essa; destina gli incrementi di risorse dell'AICS di cui all'articolo precedente prioritariamente ad interventi bilaterali a dono e dando priorità alle organizzazioni della società civile; destina ai capitoli di spesa dell'AICS gli eventuali risparmi ulteriori derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione.

L'articolo 1, **comma 807, lett. a) numero 1)** novellando l'art. 12, comma 1 della legge di riforma della cooperazione allo sviluppo ([legge n. 125/2014](#)) provvede a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre, tanto che il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.

Si ricorda che il Documento triennale di programmazione deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e tematiche ed esplicitare altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali, e che in base al comma 5 - non oggetto di novella - *"le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento di cui al comma 1"*.

L'articolo 1, **comma 807 lett. a) numero 2)** reca novelle all'art. 13 della richiamata legge laddove prevede che le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, espungendo il riferimento alla relazione a consuntivo allegata, con l'effetto di espungere dunque anche il parere parlamentare sulla relazione a consuntivo.

L'articolo 1, **comma 807 lett. b)** dispone che gli incrementi di risorse dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) recate dall'art. 1, comma 381, lett. a) del disegno di legge in esame (v. *supra*) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso prioritariamente alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 della citata legge n. 125/2014.

L'articolo 1, **comma 807 lett. c)** novellando l'art. 1, comma 767 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) fa sì che gli ulteriori risparmi derivanti dal processo posto in essere dal Ministero dell'Interno di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti (ulteriori rispetto ai 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) che vengano accertati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento annuale in favore dell'AICS iscritto negli appositi capitoli di bilancio del MAECI, di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) della citata legge n. 125/2014, anziché nell'apposito fondo istituito nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'interno.

Comma 808

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica)

808. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

Il **comma 808** rifinanzia con **1 milione di euro per il 2022** il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale.

La norma in esame provvede a rifinanziare Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale, istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa dall'articolo 1, comma 227, della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), con una dotazione finanziaria iniziale di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021**.

La norma istitutiva prevede che la ripartizione del Fondo tra i diversi interventi sia predisposta con apposito decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da comunicare alle competenti commissioni competenti. In attuazione di quanto disposto, è stato emanato il **D.M. 5 agosto 2021** ([Ripartizione del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale](#)), pubblicato nella G. U. 15 novembre 2021, n. 272.

Tale decreto prevede la seguente ripartizione per esercizio finanziario:

E.F.	2021	2022	2023	TOTALE
Oneri (milioni di euro)	0,5	1,6	0,9	3

Il D.M. 5 agosto 2021 destina tali risorse alla progettualità citata nelle premesse e relativa allo «Sviluppo di una capacità di simulazione operativa su scenari complessi ibridi generati anche da modelli *Industrial Cyber Security (ICS) - Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)*.

Nello stato di previsione del Ministero della Difesa (tabella 12 allegata al ddl di bilancio 2022-2024) il Fondo da ripartire per potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale (**capitolo 7148**)

presenta una dotazione di 1,6 milioni di euro per il 2022 e di 900 mila euro per il 2023, corrispondente a quanto previsto dal citato decreto. Lo stanziamento tiene conto della reiscrizione in bilancio delle economie di spesa pluriennale dell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Commi 809-811
*(Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e
 finanziamento del sistema ERTMS)*

809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022».

810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10

settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS» sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC». All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

I commi 809 e 810 prorogano al 31 dicembre 2022 i contributi per la riqualificazione elettrica degli autoveicoli ed il comma 811 finanzia il sistema di segnalamento ferroviario ERTMS.

In particolare il comma 809 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, previsto dalla lettera b-bis) del comma 1031 della legge di bilancio 2019.

La lettera b-bis) qui richiamata ha introdotto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 (termine che viene qui differito) un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 219.

Il **comma 810** stabilisce che i contributi in questione sono riconosciuti nel **limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il **comma 811**, invece, mira a dare piena attuazione alla misura di **finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ferroviario ERTMS**, in linea con gli stanziamenti finanziari già previsti nel PNRR.

Si ricorda che tale sistema garantisce la gestione, il controllo e la protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, ed è stato progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità.

A tale riguardo il comma in questione interviene con alcune precisazioni di carattere tecnico.

All'attuazione si provvede con le risorse previste a legislazione vigente.

Comma 812 *(Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili)*

812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Il comma 812 introduce, ai fini dell'IRPEF, un **credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative. Il **comma 1-ter** reca la quantificazione degli oneri, pari a **3 milioni di euro per il 2022**, e indica la copertura finanziaria.

Nel dettaglio, il **comma 812** prevede che, ai fini dell'IRPEF, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un **credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del [decreto-legge n. 91 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Il citato articolo 25-bis prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) provvede alla revisione della **disciplina dello scambio sul posto** sulla base delle seguenti direttive:

- a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
- b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i

corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.

Si veda la [Deliberazione 11 dicembre 2014, n. 612/2014/R/eel](#) dell'ARERA.

Il comma rinvia quindi a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle **modalità attuative** per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Commi 813 e 814
*(Misure urgenti in materia di
eventi atmosferici calamitosi a Mantova)*

813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

814. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.

Le disposizioni in esame istituiscono un **fondo** con stanziamento di **1 milione di euro per l'anno 2022** al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di tali risorse, misure per far fronte alle conseguenze degli **eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova**. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e si demanda a un decreto del medesimo Ministero l'individuazione delle misure. Il decreto è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Il **comma 813** istituisce un **fondo** con stanziamento di **1 milione di euro per l'anno 2022** al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di tali risorse, misure per far fronte alle conseguenze degli **eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici** verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della **provincia di Mantova**. Il fondo è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**.

Il **comma 814** demanda a un **decreto del Ministero dell'interno** l'individuazione delle misure di cui al comma 1. Il decreto è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Con riferimento al territorio di Mantova, il [decreto 9 agosto 2021](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha recato la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021.

Con [Ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021](#) (OCDPC 798/2021) emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e relativa agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo **dal 3 luglio all'8 agosto 2021** si fa riferimento invece alle province di **Como, Sondrio e Varese**, mentre non è menzionata la provincia di Mantova.

Sul quadro degli eventi calamitosi, si veda anche la sezione della [pagina web](#) della regione Lombardia.

Comma 815 (Finanziamento del Fondo salva-opere)

<p>815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno</p>	<p>2019, n. 58, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.</p>
---	--

Il comma 815 prevede un incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 della dotazione del Fondo salva-opere.

Si ricorda che il **comma 1-bis dell'art. 47 del D.L. 34/2019** (come modificato dall'art. 15 del D.L. 101/2019) prevede un fondo denominato "**Fondo salva-opere**" – istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in virtù della ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021), al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori – che viene disciplinato dal comma 1-bis e dai successivi commi fino al comma 1-septies.

Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000.

Si rammenta altresì che il fondo opera solo con riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale e non può, quindi, essere attivato per le gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province, anche autonome, e Regioni.

L'art. 47 prevede inoltre, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo (comma 1-quater).

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12 novembre 2019, n. 144. Successivamente, in data 19 giugno 2020, è stato adottato il [decreto direttoriale n. 8447/2020](#) recante gli importi ammessi al Fondo e il primo piano di riparto annualità 2019 e 2020. Successivamente sono stati emanati il decreto n. 5869 del 19 maggio 2021 relativo al saldo del primo piano di riparto, nonché il decreto n. 5911 del 20 maggio 2021 relativo al secondo piano di riparto¹⁴.

¹⁴ I testi dei decreti e dei relativi allegati sono consultabili nella [sezione "Fondo Salva opere"](#) del sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Relativamente alla **dotazione del fondo**, si ricorda che il comma 1-*quinquies* dell'art. 47 del D.L. 34/2019 prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

L'art. 34 del D.L. 34/2020, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito dell'emergenza da COVID-19, ha, tra l'altro, incrementato tale dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

La dotazione del fondo è stata ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, dapprima con la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha operato un rifinanziamento (in sezione II) di 30 milioni di euro, e successivamente dall'art. 30-*quater* del D.L. 41/2021, che ha previsto un ulteriore incremento di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e modificato la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

Comma 816 *(Sostegno al TPL della Città di Venezia)*

816. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquatico nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è	autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziata a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
---	--

Il comma 816 contiene alcune misure di sostegno al trasporto locale della città di Venezia.

In particolare si prevede un'autorizzazione di spesa nel limite di:

- 15 milioni di euro per il 2022;
- 19 milioni di euro per il 2023;
- 6 milioni di euro per il 2024

a favore dei servizi trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. Come precisato nel testo in questione tali risorse sono considerate aggiuntive rispetto a quelle già ordinariamente stanziata a legislazione vigente.

Il contributo addizionale viene previsto al fine di sostenere gli effetti negativi provocati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale nelle acque della Città di Venezia nonché al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della Laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico, anche in considerazione della particolare conformazione geomorfologica della città di Venezia.

Commi 817 e 818

(Manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare della Maddalena)

817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, è previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I **commi 817-818** prevedono, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 817** prevede, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 (poi trasferito a L'Aquila) nell'ex arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, un **contributo a favore della regione Sardegna di 10,5 milioni di euro** (3,5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024).

Il **comma 818** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal comma precedente, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 190/2014 (come rifinanziato dal comma 627 dell'art. 1 della presente legge, al cui commento si rinvia).

Si ricorda che il sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di «La Maddalena» è stato individuato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 del

Presidente del Consiglio dei Ministri¹⁵. Successivamente tale sito è stato incluso (dal [D.M. Ambiente 11 gennaio 2013](#)) nell'elenco dei siti di bonifica classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, conseguentemente, declassificato da SIN a SIR (Sito di Interesse Regionale); le competenze per le attività di verifica e bonifica del sito sono quindi state trasferite alla Regione, che è subentrata nella titolarità dei procedimenti (come disposto dall'art. 1, comma 2, del citato D.M.).

¹⁵ L'art. 12 dell'ordinanza citata dispone, tra l'altro, che "allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» ... l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse nazionale".

Comma 819

(Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti)

819. Dopo l'articolo 1677 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 1677-bis. - (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione,

deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

Il **comma 819**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcune modifiche [all'articolo 1667 del Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti](#).

In particolare si prevede che, qualora l'appalto abbia per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.

Comma 820 ***(Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità)***

<p>820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei</p>	<p>documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.</p>
--	--

Con il **comma 820** si dispone un incremento di 700.000 euro per l'anno 2022 degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 820** dispone un **incremento di 700.000 euro per l'anno 2022** degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di **sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici** da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con particolare riguardo alla redazione:

- delle **valutazioni di impatto ambientale;**
- e dei **documenti relativi a tutti i livelli progettuali** previsti dalla normativa vigente.

L'art. 1, comma 54, della L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e ai contratti di partenariato pubblico privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle

somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali. Il successivo comma 58 prevede che alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda altresì che l'art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone che "la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo". Lo stesso art. 23 definisce i contenuti di massima dei tre livelli progettuali e demanda al regolamento di attuazione (ancora non emanato) la definizione dei contenuti di dettaglio.

Comma 821

(Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti)

821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime la propria determinazione entro

centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo».

Il comma 821, consente ai **titolari di concessioni per uso potabile delle acque**, di avanzare richiesta all'Autorità competente per la **produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici** già sfruttati.

Per poter produrre energia idroelettrica **non vi deve essere un incremento della portata derivata del corpo idrico naturale**, né un incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

L'Autorità competente esprime la propria determinazione entro 120 giorni trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi, i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti.

Il comma 821 inserisce nel Titolo IV del **Codice dell'ambiente** (decreto legislativo n. 152/2006), relativo agli usi produttivi delle risorse idriche, un **nuovo articolo 166-bis**, rubricato "*Usi delle acque per approvvigionamento potabile*". La finalità dell'intervento è la **semplificazione delle procedure** per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti, mediante l'impiego di impianti **mini idroelettrici**.

Ai sensi del nuovo articolo 166-*bis* i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, **in riferimento alla risorsa idrica** concessa per tale uso e **già sfruttata in canali o condotte esistenti**, possono avanzare richiesta all'autorità competente per la **produzione di energia idroelettrica** all'interno dei medesimi sistemi idrici.

L'autorità competente esprime la propria determinazione **entro 120 giorni**, trascorsi i quali la domanda si **intende accettata**.

Per tali usi, i gestori sono obbligati al **pagamento dei relativi canoni** per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi l'articolo 35, comma secondo del R.D. n. 1775/1933 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*".

Le caratteristiche costruttive degli impianti devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, **senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale** e senza incremento del **periodo in cui ha luogo il prelievo**.

In materia di **derivazioni di acqua a scopo idroelettrico** e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di concessione, la normativa di riferimento è *in primis* contenuta nel **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*". L'art. 6 del T.U. stabilisce che le **utenze di acqua pubblica** hanno per oggetto **grandi e piccole derivazioni** e precisa che sono grandi derivazioni quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000.

L'art. 35 del medesimo R.D. stabilisce che le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al **pagamento di un canone annuo**, ancorato a ogni kilowatt di potenza nominale. In particolare, secondo l'articolo 35, le utenze pagano il canone annuo in modo differenziato, a seconda dell'uso: potabile, irriguo, industriale, idroelettrico, etc. Per l'uso idroelettrico/forza motrice il pagamento del canone è rapportato ad ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice. Ai sensi **comma secondo** dell'articolo 35, la **forza motrice nominale** è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Ai sensi del terzo comma il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno¹⁶.

Con il **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**¹⁷, è stata conferita alle **Regioni** competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che la gestione comprende, tra le altre, le funzioni

¹⁶ In caso di mancato pagamento del canone è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 219 dello stesso R.D.

¹⁷ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cd. "Bassanini".

amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi (art. 88).

In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle Regioni ordinarie, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

L'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come **da ultimo modificato** dall'articolo 16, comma 1, del **D.L. n. 152/2021**, dispone che “fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, **con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, **sono stabiliti i criteri generali** per la **determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione** per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio «**chi inquina paga**» e prevedendo altresì **riduzioni del canone** nell'ipotesi in cui il concessionario attui un **riuso** delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. **L'aggiornamento** dei canoni ha **cadenza triennale**.

Il **comma 3-bis** del medesimo articolo 154, introdotto dal citato D.L. n. 152/2021, dispone altresì che con il predetto decreto siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

Per ciò che concerne le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 11-*quater* del D.L. n. 135/2018, descritta nell'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare.

Comma 822
(Commissario straordinario bob Cortina)

822. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto	previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
--	---

Il comma 822 prevede uno stanziamento di **10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dall'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 121/2021.

Il comma 822 prevede uno stanziamento di **10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del D.L. 121/2021.

La disposizione in esame stabilisce inoltre che restano ferme le previsioni di spesa indicate al comma 3-*quinquies* del medesimo articolo 16 del citato decreto-legge, che, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti per l'evento sportivo, concede un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I commi da 3-bis a 3-*quinquies* dell'articolo 16 del D.L. 121/2021, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, prevedono che l'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 sia nominato Commissario straordinario con i poteri previsti dall'art. 4 del D.L. 32/2019 e dall'art. 3, comma 2-*bis*, del D.L. 16/2020. Per la realizzazione dell'opera si prevede un finanziamento pari a complessivi 24,5 milioni di euro per il periodo 2021-2023.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla seguente [scheda](#).

Comma 823

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 823** incrementa di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa, recata dal comma 103 della legge di bilancio 2020, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

Si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda altresì che l'art. 6 della legge 132/2016 (recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale") include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al "rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67".

L'opportunità di considerare "tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio" figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla [mozione 1/00707 \(testo 3\)](#), approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell'ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all'[interrogazione 4/15360](#), durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all'interrogazione 4/15360 viene sottolineato che "nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico [...]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000,

denominato «[Progetto CARG](#)», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

Commi 824 e 825
(Fondo pratiche sostenibili)

824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto

ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

Il **comma 824** istituisce nello stato di previsione del MiTur il **Fondo pratiche sostenibili**, con una dotazione di un **1 milione** di euro per il **2022**, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero. In base al **comma 825**, a valere sul fondo possono essere concessi contributi a **fondo perduto** alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei *set* di cortesia monouso con *set* realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Si demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

Commi 826 e 827
(Fondo valorizzazione prodotti
agroalimentari tradizionali e certificati)

826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

I commi **826** e **827** istituiscono, presso il MIPAAF, il “**Fondo** per la valorizzazione dei prodotti **agroalimentari tradizionali** e certificati”, con una dotazione di **1 milione** di euro l’anno 2022.

Nello specifico, il **comma 826** prevede che - al fine di favorire la **transizione ecologica** della ristorazione - sia istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il **Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati** ", con una dotazione di **1 milione** di euro per l’anno **2022**.

A mente del **comma 827**, con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti censiti come **prodotti** (agroalimentari) **tradizionali** di cui all’art. 8 del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), o come [denominazioni protette](#) o [biologiche](#) provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.

Si ricorda che il citato **art. 8** del decreto legislativo n. 173 del 1998, avente ad oggetto la valorizzazione del patrimonio gastronomico, prevede,

in particolare, che, per l'individuazione dei "**prodotti tradizionali**", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulti consolidato dal tempo, siano pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole (alimentari e forestali), d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), e con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, con propri atti, **l'elenco dei "prodotti tradizionali"**.

E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350](#), recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*", il quale, in particolare, all'art. 3, prevede che sia istituito presso il Ministero per le politiche agricole (alimentari e forestali) **l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali**. Si prevede, inoltre, che l'elenco sia formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi, e **che il MIPAAF curi la pubblicazione annuale dell'elenco**, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero.

Si ricorda, poi, che l'art. 12, comma 1, della [legge n. 238 del 2016](#), ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sia aggiornato, annualmente, l'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale proposito, si ricorda che – da ultimo - con [decreto ministeriale 15 febbraio 2021](#), è stata adottata la ventunesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Per un approfondimento sui **prodotti agroalimentari tradizionali**, si rinvia [all'apposita sezione web](#) del MIPAAF.

Commi 828 e 829

(Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

828. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di

inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

I **commi 828-829** dell'**articolo 1** provvedono per l'anno 2022 allo stanziamento di **1 milione di euro** a favore dell'**ISPRA** per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Mite e all'incremento di **1 milione di euro** delle risorse previste dal [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), articolo 30, comma 14-ter, per ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva [2008/50/CE](#) e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura padana.

Il **comma 828** assegna, per l'anno 2022, **1 milione di euro** all'ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR.

Il **comma 829** provvede ad incrementare di **1 milione di euro** le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter del [decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34](#) (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) al fine di finanziare interventi strategici volti a ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla [direttiva 2008/50/CE](#) in materia di aria ambiente e per adempiere alle finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d) della [legge 7 luglio 2009, n. 88](#) (legge comunitaria

2008), volte a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

Il citato articolo 30, comma 14-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 è stato riscritto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da ultimo, dall'art. 51, comma 1, lett. b), del [decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104](#) (misure urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#). Nella versione vigente prevede, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88: tale disposizione, in considerazione della situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, ha indicato le finalità di promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Il citato Fondo ha dotazioni dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035; in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le relative misure previste, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, per le quali si rinvia al box sottostante, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008; per ulteriori elementi su tale disposizione nonché sulle procedure di infrazione, si veda, con particolare riferimento all'articolo 51, co. 1, lett-b), il relativo [dossier](#) di approfondimento.

Si ricorda che, in coerenza con il riparto di cui al nuovo comma 14-*ter*, il [decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59](#) (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni con [legge 1 luglio 2021, n. 101](#), assegna 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (vd *infra*) e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE.

• **La direttiva 2008/50/CE**

La direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell'aria, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente fino al 2020, con riferimento ai tre inquinanti PM10, PM2,5 e biossido di azoto. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme.

In particolare, la direttiva comprende i seguenti elementi chiave:

vengono stabiliti soglie, valori limite e valori-obiettivo per la valutazione di ogni

inquinante compreso nella direttiva (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio);

le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;

laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell'aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;

se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d'azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;

le autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell'aria ambiente (ossia dell'aria esterna) nella loro zona;

i governi dell'Unione europea devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal [Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155](#) che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, accorpando in un unico testo disposizioni prima contenute in diversi decreti, contestualmente abrogati.

Tale decreto legislativo conferisce funzioni alle Regioni prevedendo in capo ad esse il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria e ad assicurarne l'attuazione. Il Governo svolge un'azione di indirizzo, volta a garantire un costante supporto alle amministrazioni locali, assicurando che la valutazione della qualità dell'aria avvenga sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale.

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia **tre procedure di infrazione**.

1) Per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una [sentenza di condanna](#) da parte della Corte di giustizia europea

([causa 644/18](#)). Secondo la Commissione, dal 2008 l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La sentenza condanna alle spese la Repubblica italiana.

- 2) Il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia ([causa 573/19](#)) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO₂ stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.
- 3) Il [30 ottobre 2020](#) la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM_{2,5}). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM_{2,5} non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Comma 830 ***(Potenziamento dei controlli ambientali)***

830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di	funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
--	--

Il comma 830 autorizza una spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2022** al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale e per i relativi controlli.

Il **comma 830** interviene in materia di potenziamento dei controlli in materia ambientale per mezzo di un aumento delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia.

Attualmente, alla protezione dell'ambiente è preposto il Sistema nazionale a rete, istituito dalla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#). Ne fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 132/2016 stabilisce che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 5 del medesimo articolo dispone che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria siano poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali.

Il comma 830 autorizza una spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2022**, da utilizzare per finanziare le attività di controllo ambientale previste dall'**articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente**. L'autorizzazione, quindi, vale esclusivamente per **l'anno 2022** e appare riferita alle attività di controllo e di protezione ambientale indicate dall'articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente.

Ai sensi **dell'articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente** ([decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)), gli Organi di vigilanza che si occupano

di **controlli ambientali**, nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, quando accertano violazioni delle norme vigenti impartiscono ai responsabili prescrizioni, asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia, miranti ad eliminare le contravvenzioni rilevate, fissando un termine per la regolarizzazione.

Si ricorda che la norma citata fa parte della Parte sesta-bis del Codice ambiente, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Nel dettaglio, vi si prevede, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Commi 831-834
*(Misure per incentivare l'installazione di impianti
 di compostaggio presso i centri agroalimentari)*

831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

832. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di

applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

833. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «e minimis».

I **commi 831-834** riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta.

Il comma 831 – per le **spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022** e relative all'installazione e messa in funzione di **impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari** presenti nelle regioni

Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – riconosce un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 70%** degli importi rimasti a carico del contribuente. Tale contributo è riconosciuto **nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023**.

Il **comma 832** dispone che l'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare **purché l'impianto** di compostaggio **possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici** prodotti dal medesimo centro.

Nel fare riferimento ai rifiuti organici in questione, il comma in esame richiama la definizione recata dall'art. 183, comma 1, lettera d), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Ai sensi di tale lettera d), sono «rifiuti organici» i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare”.

Il **comma 832** in esame prevede altresì che con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le **modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

Il **comma 833** reca disposizioni sulle **modalità di utilizzazione del credito d'imposta**, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione mediante F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997); all'agevolazione non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'art. 1, comma 53 della legge 244/2007, e il limite massimo per la compensazione previsto dall'art. 34 della legge 388/2000.

Lo stesso comma dispone che il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si ricorda che il comma 72 dell'art. 1 del disegno di legge in esame eleva, a regime, a 2 milioni di euro il limite di compensabilità dei crediti di imposta per gli intestatari di conto fiscale, previsto dall'art. 34, comma 1 (primo periodo), della legge 388/2000, in materia di compensazione. L'articolo 34 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (art. 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L'art. 147 del D.L. 34/2020 ha incrementato ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro. Successivamente l'art. 22 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per il solo anno 2021, ha portato a 2

milioni di euro il richiamato limite. Si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 19 per ulteriori informazioni.

Il **comma 834** chiarisce che l'agevolazione è concessa ai sensi e **nei limiti del regolamento UE sui cd. aiuti di Stato "de minimis"** (regolamento n. 1407/2013 della Commissione).

Commi 835-838

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.

838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I commi da **835 a 838** istituiscono presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione", indicando il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997.

Si istituisce, con il **comma 835**, presso il **Ministero della transizione ecologica** il "**Nucleo di Ricerca e Valutazione**", indicando il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Esso è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo **fino al 31 dicembre 2023**.

Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 reca il Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il suo articolo 12, in materia di immissioni, stabilisce che il Ministero dell'ambiente (ora MITE), sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone indicate, nel rispetto delle finalità del medesimo regolamento e della salute e del benessere delle specie. In attuazione si veda il D.Dirett. 2 aprile 2020.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità previste. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

Si ricorda che, in base al **co. 3**, è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1. Il successivo co. 4 stabilisce che su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata

con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale.

Si ricorda che l'autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, e che i risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

In base al **comma 836**, al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle **sole specie riconosciute autoctone** dalle rispettive **carte ittiche**.

Il **comma 837** demanda a un **decreto del Ministero della Transizione Ecologica** di definire le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alienico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e l'ISPRA. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, il **comma 838** autorizza la spesa di **150.000 euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

Per approfondimenti in materia di specie ittiche alloctone, si veda il [sito](#) dell'Ente tutela patrimonio ittico.

Comma 839***(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)***

839. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 839, al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

Si ricorda che l'art. 74 del D.Lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede che “le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione” e che, sulla base di tale individuazione, le medesime regioni “dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta”. Lo stesso articolo 74 prevede altresì che le regioni definiscono, per le aree individuate, “un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale”.

Commi 840 e 841

(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti)

840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: «siti di smaltimento finale di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «siti di smaltimento e trattamento di rifiuti».

I **commi 840-841** prevedono un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'UE (comma 840) ed estendono il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti (comma 841).

Il **comma 840** – al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive – prevede un rifinanziamento di **2 milioni di euro per l'anno 2022** del “fondo per il finanziamento di un piano straordinario di **bonifica delle discariche abusive** individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007” istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Elementi di informazione sulle discariche oggetto di infrazione, sugli interventi previsti e sulle risorse disponibili sono stati forniti con la "Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (aggiornata al giugno 2020)", trasmessa al Parlamento nell'ottobre del 2020 ([Doc. CCXXXV](#), n. 5).

In particolare, in tale relazione viene ricordato che l'art. 1, comma 113, della legge 147/2013 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica) un Fondo “per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007”, avente una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro (30 milioni per l'esercizio finanziario 2014, successivamente ridotto con variazione diminutiva del MEF a 29.487.705 euro, e 30 milioni per l'esercizio finanziario 2015).

Successivamente, l'art. 1, comma 839, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'assegnazione di ulteriori 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) da destinare al rifinanziamento del già citato Piano.

Nella stessa relazione si evidenzia inoltre che "rispetto al citato stanziamento complessivo di € 89.487.705,00, sono destinati al Commissario Straordinario € 84.425.465,05 atteso che, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro del 01.12.2014 tra MATTM e Regione Abruzzo, il finanziamento del valore complessivo di € 14.898.759,75 a valere sulle citate risorse ministeriali è stato ridotto ad € 9.836.520,44 atteso che € 5.062.239,95 sono già stati impegnati a favore della Regione Abruzzo; tale importo definitivo (€ 84.425.465,05) è stato interamente impegnato a favore del medesimo Commissario e i relativi fondi trasferiti alla relativa contabilità speciale".

Nella stessa relazione viene altresì evidenziato che alle risorse citate si aggiungono ulteriori risorse (fondi comunitari POR/FESR, fondi CIPE, Fondi FSC, Fondi PAC e fondi regionali), per un ammontare complessivo di 202,2 milioni di euro.

Si ricorda altresì che l'art. 5 del D.L. 111/2019 (come modificato dall'art. 43 del D.L. 152/2021), commi 1-5, dispone in merito all'attività del Commissario unico in materia di discariche abusive, prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Inoltre, il comma 747 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0,5% al 2% annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 841 modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 61/2007 al fine di ampliarne l'ambito di applicazione. Il richiamato comma 1 – che prevede il **divieto di localizzazione, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale**, di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti – viene infatti modificato prevedendo che tale divieto non si applica ai siti di smaltimento finale di rifiuti ma ai **siti di smaltimento e trattamento di rifiuti**.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 61/2007 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti) prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermina a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse

nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti”.

L'art. 1, comma 1, del D.L. 61/2007 ha autorizzato l'attivazione di siti da destinare a discarica. Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D.L. 90/2008 che “allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio” ha autorizzato la realizzazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Terzigno (NA) - località Pozzelle; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera s), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), per «trattamento» si intendono le “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Commi 842 e 843 *(Contributo per la promozione dei territori locali)*

842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

I commi 842 e 843 concedono un contributo di **1 milione** di euro, per il **2022**, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

Nello specifico, il **comma 842**, prevede che - al fine di favorire la **promozione dei territori**, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese - sia concesso, per l'anno 2022, un contributo nel limite di spesa complessivo di **1 milione di euro** a favore dei produttori **di vino DOP e IGP**, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un *QR code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dei regolamenti (UE) [n. 1308/2013](#) e (UE) [n. 2019/33](#) in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Sull'etichettatura dei prodotti alimentari e l'origine dei prodotti e, in particolare, sul citato regolamento (UE) n. 1169/2011, si veda [l'apposita sezione web del Servizio studi](#) della Camera dei deputati.

Si ricorda che la nuova **Politica agricola comune** (PAC), che entrerà in vigore dal 2023 (per il periodo transitorio 2021-2022 [si veda qui](#)) si fonda su **tre Regolamenti** che sono stati **approvati** dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio dell'UE il 2 dicembre 2021. Essi sono:

a) il [Regolamento \(UE\) 2021/2115 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai **piani strategici** che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

b) il [Regolamento \(UE\) 2021/2116](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) il [Regolamento \(UE\) 2021/2117](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, **che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Nel sito istituzionale del [Consiglio](#) si rileva che la normativa appena approvata apre la strada ad una **PAC più equa, verde e maggiormente basata sull'efficacia**, mirando a garantire un futuro sostenibile per gli agricoltori europei, fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensione e consentire agli Stati una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

A mente del **comma 843**, con **decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti i **criteri** e le **modalità** per l'assegnazione dei contributi.

Commi 844 e -845

(Interventi urgenti e proroghe di termini per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania)

844. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: «31 marzo 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 11, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

845. All'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022» e le parole:

«fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario liquidatore dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria».

I commi 844 e 845, recano misure volte a garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in taluni territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, disciplinando le attività conseguenti alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Il **comma 844** è volto a **prorogare** dal 31 marzo 2018 **al 31 dicembre 2023 il termine di conclusione delle transazioni** con finalità deflattive del contenzioso cui è autorizzato il commissario liquidatore dell'EIPLI (lett. a); a **prorogare** dal 30 giugno 2018 **al 31 marzo 2023 il termine di scadenza del trasferimento delle funzioni del soppresso Ente**, nonché a provvedere allo **stanziamento della copertura finanziaria** per consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle sue funzioni (lett. b).

Il **comma 845** - anch'esso composto di due lettere - reca invece **previsioni sostanziali e finanziarie sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza e sulle nuove assunzioni** - fino ad un massimo di 13 unità di personale - finalizzate ad assicurare la continuità delle attività di gestione commissariale dell'EIPLI.

Il **comma 844** reca modifiche [all'articolo 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011](#), conv. in L. n. 214 del 2011.

Il predetto comma 10 prevede che, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dal 27 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 201 del 2011), l'EIPLI è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento, il cui termine di scadenza è fissato al 31 marzo 2018. Entro i successivi 60 giorni il commissario predisponde comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

Sulla base del comma 11 si prevede che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta al controllo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal MEF, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure volte alla liquidazione dell'EIPLI, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dalla gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Alla **lettera a)** si prevedono due modifiche al comma 10 dell'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011 (conv. in L. n. 214 del 2011).

Con la prima modifica si stabilisce che il **termine di scadenza degli accordi transattivi** cui è autorizzato il Commissario liquidatore del

soppresso EIPLI, attualmente fissato al 31 marzo 2018, **sia prorogato al 31 dicembre 2023.**

La seconda modifica è invece volta a prevedere che nei successivi sessanta giorni (termine anch'esso conseguentemente prorogato dal 31 maggio 2018 al 29 febbraio 2024) **il termine riferito alla predisposizione della situazione patrimoniale** del soppresso Ente da parte del Commissario liquidatore **sia prorogato dal 31 marzo 2018 al 31 dicembre 2023.**

La **lettera b)** reca due modifiche al successivo comma 11, con le quali si prevede:

- **la proroga dal 30 giugno 2018 al 31 marzo 2023 del termine per il trasferimento** alla società *in house* partecipata dal MEF **delle funzioni** poste in capo all'EIPLI;
- l'inserimento di un nuovo (secondo) periodo volto a **stanziare un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023** allo scopo di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente.

Nella relazione tecnica si specifica che agli oneri derivanti dal predetto stanziamento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF (ai sensi dell'art. 1, co. 200, della l. n. 190 del 2014), come rifinanziato dall'art. 194 del disegno di legge in esame.

Il **comma 845** reca modifiche [all'articolo 63, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020](#) (conv. in L. n. 120 del 2020).

Il predetto comma 5 stabilisce che, al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI, in essere alla data del 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 120/2020) e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Alla **lettera a)**, è prevista **la proroga ed il differimento dei termini dei contratti del personale a tempo determinato dell'EIPLI**, volti a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili alle attività del predetto Ente.

In primo luogo, si prevede che tali contratti - che nel testo novellato possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 - **potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2023.**

In secondo luogo, si prevede che **il termine di scadenza dei contratti suscettibili di essere oggetto della predetta proroga** - attualmente sancito nel periodo tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 - **sia differito al**

periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre 2021 e la data del 31 agosto 2022.

Con la **lettera b)** - introduttiva di un nuovo periodo al predetto comma 5 dell'art. 63 del d.l. n. 76/2020 - si stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dello stato di efficienza e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche, il Commissario dell'EIPLI sia autorizzato a procedere **all'assunzione** - in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili - **di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023.**

Nella relazione tecnica alla disposizione si afferma che agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI possa provvedere a valere **sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.**

Il predetto personale dovrà essere reclutato tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con [Decreto Commissariale n. 341 del 2018](#) ed inseriti nella [graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019](#).

Per approfondimenti sull'Eipli e sulla relativa gestione commissariale, si veda anche il [sito istituzionale](#) nonché il [tema web](#) a cura della Camera sulle misure relative al Mezzogiorno recate dalla legge di bilancio per il 2018 (co. 904-905).

Commi 846-855***(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)***

846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, di seguito denominato «bostrico», in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti.

847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

848. Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o i mezzi di

prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.

853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su più turni

giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

855. Per le finalità di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 846** rinvia ai commi da 847 a 855 (su cui si veda appresso) per l'individuazione delle misure di intervento per i territori coinvolti dal relativo fenomeno, al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'**insetto *Ips typographus***, denominato **bostrico**, in fase epidemica nelle **regioni alpine**, fra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021,

n. 195 (*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*), anche **urgenti azioni** di carattere selvicolturale.

Nello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata *Strategie di intervento e prevenzione per la tutela dell'abete rosso, in particolare nel Triveneto* – n. 3-02448 (seduta della Camera dei deputati n. 555 del 5 agosto 2021), il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha rilevato che gli alberi caduti o abbattuti a seguito della tempesta Vaia del 2018 hanno contribuito all'incremento delle popolazioni di Bostrico tipografo (*Ips typographus*), mettendo a rischio la sopravvivenza anche degli altri alberi non direttamente colpiti dalla tempesta. Per la gestione del fenomeno, i metodi di contrasto più efficaci sono essenzialmente di tipo preventivo, quali la gestione selvicolturale e la bonifica fitosanitaria.

Già dal dicembre 2018, grazie al coinvolgimento delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall'Università degli studi di Padova, che ha iniziato a considerare le infestazioni di Bostrico come potenzialmente conseguenti al citato evento atmosferico nella zona del Triveneto. Nel 2020 è stato istituito un apposito comitato tecnico presso il Ministero, con il compito di fornire le indicazioni e le direttive per l'espletamento delle attività di monitoraggio delle aree colpite dalla predetta tempesta, al cui scopo sono state destinate parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane.

Per quantificare la numerosità e il ciclo fenologico della popolazione dell'insetto, è stato avviato un monitoraggio, con la posa in opera di specifiche trappole a feromoni, attive da metà aprile fino a fine settembre, periodicamente controllate. I risultati hanno evidenziato che, nelle aree colpite da Vaia, la densità di Bostrico tipografo ha già raggiunto livelli preoccupanti, ben oltre la soglia di allerta. Pertanto, è sicuramente fondamentale proseguire nell'azione di monitoraggio per verificare il trend di crescita nelle varie zone indagate nel corso del 2021. In ogni caso, nel breve e medio periodo, è necessario sviluppare un'azione gestionale integrata, volta alla prevenzione e basata sul mantenimento di buone condizioni del rimboschimento, sulla rimozione e distruzione, tramite scorrecciatura e asportazione, di tutto il materiale infestato e sulla predisposizione di dispositivi di cattura tramite piante esca. Occorre, tuttavia, tenere presente che questi interventi sono ostacolati dall'impossibilità di raggiungere i tronchi abbattuti dal vento nell'ottobre 2018. Nel lungo periodo, è opportuno approfondire la problematica ed effettuare le necessarie ricerche per individuare eventuali agenti di controllo biologico per il contenimento delle popolazioni di *Ips typographus* e degli altri scolitidi.

In base al **comma 847**, le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione (prevista dal comma 850) da parte dei proprietari pubblici e privati, dei conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, quale titolo abilitativo al **taglio delle piante**, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

Il **comma 848** prevede che le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di contrasto alla diffusione del bostrico (come individuate dal comma 846), in caso di loro **prolungata inerzia** e in caso di **terreni silenti** come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. n. 34/2018).

La disposizione citata definisce come terreni silenti i terreni agricoli e forestali abbandonati (questi ultimi definiti dalla lettera g) dello stesso articolo 3) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

Il **comma 849** prevede l'applicazione, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, delle misure di accelerazione e semplificazione previste dal D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848.

Il **comma 850** prevede che i **proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori** a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di **sette anni** possono procedere alle **operazioni urgenti di prevenzione più adeguate**, inclusi gli **abbattimenti** con rilascio *in loco* delle piante o **allontanamento** delle stesse previa **scortecciatura**, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il **comma 851** prevede che, salvi gli interventi sostitutivi delle Regioni in caso di prolungata inerzia dei proprietari dei terreni silenti (come previsto dal comma 848), al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano **autocertificazioni**, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei **requisiti** per la partecipazione a **procedure di evidenza pubblica**.

Dette autocertificazioni sono accettate anche in deroga agli articoli 81 e 85 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

In particolare, l'articolo 81, comma 1, del codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,

tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice stesso e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'articolo 85, comma 1, del codice prevede che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa talune condizioni previste dal comma in esame.

Inoltre, i predetti soggetti verificano le autocertificazioni ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici mediante:

L'articolo 163, comma 1, del codice dei contratti pubblici consente che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il comma 2 consente altresì che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza possa essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Il comma 7 prevede che, qualora si adottino:

- le suddette procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza;
- nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, la procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (articolo 63, comma 2, lettera c);
- vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto;

gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo,

compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

- la Banca dati centralizzata gestita dal MIMS;
- i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici;
- tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Ai sensi del **comma 852**, fermo restando il potere dei proprietari o dei conduttori e detentori di boschi minacciati dal bostrico di procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, secondo quanto previsto dal comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di contenimento della diffusione del bostrico disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti prima richiamati provvedono, mediante le procedure per i contratti sotto soglia (articolo 36 del codice dei contratti pubblici) e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici), anche non espletate contestualmente, alla previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno **cinque operatori economici**, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici (cioè mediante controllo delle autocertificazioni presentate dagli affidatari). Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture.

Il **comma 853** consente che, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di contenimento della diffusione del bostrico disciplinati dai commi da 846 a 855, i soggetti individuati dal comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono prevedere **penalità** adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, e **lavorazioni su più turni giornalieri**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici prevede che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il **comma 854** dispone che, nell'espletamento delle procedure di **affidamento** di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta **risulti anomala** all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, dello stesso codice, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici prevede che gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

L'articolo 163, comma 5, del codice dei contratti pubblici prevede che, qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Il **comma 855** istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e per la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 856 (*Personale del Ministero dello sviluppo economico*)

856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono

inserite le seguenti: «e a 560.415 euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono aggiunte le seguenti: «, e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Il comma 856 alla lettera a), mediante novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019), proroga (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** l'assegnazione, in deroga alla dotazione organica del MISE, alla struttura di cooperazione tra il MISE stesso e il Ministero del lavoro (appositamente istituita dall'art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 - legge finanziaria 2007), di un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali. **La lettera b)** del comma in esame, nel novellare il comma 2 dell'articolo 12 prima citato, quantifica gli oneri derivanti dalla proroga disposta con la novella al comma 1 dello stesso articolo 12 in **560.415** euro per il 2022; con la stessa novella operata dalla lettera b), si dispone che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

Il comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019), con l'esplicita finalità del **potenziamento** delle attività di **prevenzione e soluzione delle crisi aziendali**, ha **assegnato** alla struttura preposta alla gestione dei "tavoli di crisi" istituiti o istituendi presso il MISE, **fino al 31 dicembre 2021**, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente di personale **fino ad un massimo di dodici funzionari** di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle **necessarie competenze ed esperienze** in materia di **politica industriale, analisi e studio** in materia di **crisi di imprese**, in posizione di **fuori ruolo** o di **comando** o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della

L. 15 maggio 1997, n. 127, con **trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione**.

Il **comma 2** dello stesso articolo 12 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in **180.000 euro** per l'anno **2019** e in **540.000 euro** per ciascuno degli anni **2020** e **2021**, si provvede:

- quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del D.L. 101/2019 non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello stato;

In proposito, si ricorda che l'art. 148, comma 1, della L. n. 388/2000 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2 specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

- quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente definanziamento del **Fondo per il commercio equo e solidale**, istituito nello stato di previsione del MISE dall'articolo 1, comma 1089, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall'anno 2018.

Commi 857 e 858

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali)

857. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la

salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

I commi 857 e 858 istituiscono il **Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali**.

Nel dettaglio, il **comma 857**, prevede l'istituzione del suddetto Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di **2 milioni euro** per l'anno **2022**. La finalità del Fondo in esame è quella di sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale](#) conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la [legge 27 settembre 2007, n. 167](#).

L'articolo 1 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale prevede, tra gli scopi della stessa Convenzione, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché il rispetto del patrimonio culturale immateriale delle comunità dei gruppi e degli individui interessati.

L'articolo 2 contiene poi la **definizione** di “**patrimonio culturale immateriale**” da intendersi come le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how che le comunità (o i gruppi) riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale immateriale, ai sensi della stessa disposizione, è costantemente ricreato dalle comunità in risposta al proprio ambiente, alla propria storia dando, alle stesse comunità, un senso d'identità e di continuità.

Il **comma 858**, stabilisce che per l'anno 2022, una quota pari a 500.000 euro è destinata a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa di cui all'art. 16 della Convenzione sopra richiamata.

L'articolo 16 della sopra citata Convenzione stabilisce il Comitato intergovernativo per la salvaguardia per il patrimonio culturale immateriale (uno degli organi istituiti dalla Convenzione ai sensi dell'art. 5) istituisce una lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale e di acquisire la consapevolezza del suo significato ed incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale.

Per un approfondimento sul patrimonio immateriale e sull'indicazione degli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale si veda l'apposita [sezione](#) nel sito web del MIPAAF.

Commi 859-862
*(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta
a guscio e delle filiere minori)*

859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e

l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

862. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860.

Il **comma 859** incrementa di **12,75** milioni di euro per il 2022 e di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola (relativa cioè alla birra) della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della L. n. 178/2020 - legge di bilancio per il 2021, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore. Il **comma 860** destina una somma pari ad euro **7,75 milioni** per il 2022 dell'incremento di cui al comma 859 al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; all'incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo (tali interventi sono previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della L. n. 313/2004, in relazione

alle materie oggetto del Documento programmatico per il settore apistico). Il **comma 861**, nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della **frutta a guscio**, destina almeno **300 mila euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono al settore della **corilicoltura** (relativo cioè alla nocciola). Ferma restando la previsione relativa all'emanazione della disciplina di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), il **comma 862** prevede l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 860.

L'articolo 1, comma 138, della L. n. 178/2020 - legge di bilancio per il 2021 ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. A un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio per il 2021, è stata demandata la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

Commi 863 e 864 *(Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.)*

863. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a

reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

864. Per le finalità previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 863** autorizza la società SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a. a reclutare e ad assumere fino a **50 unità** di personale con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - d.lgs. n. 175/2016, al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla disciplina di riordino delle funzioni del MIPAAF e dell'AGEA (articolo 15-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74/2018), nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio relativo alla gestione e allo sviluppo del SIAN (di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 116/2019). Per le suddette finalità, il **comma 864** incrementa di **2,5 milioni** di euro per il 2022 e di **5 milioni** di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria dell'AGEA.

In base all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - d.lgs. n. 175/2016, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 3), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che detta i criteri a cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare (comma 2). I contratti stipulati in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure, ai fini retributivi sono nulli, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge).

Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale (comma 4).

L'articolo 14, comma 10-*bis*, del d.lgs. n. 99/2004 aveva stabilito che l'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisse una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avrebbe dovuto avvenire mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. 51/2015 (L. 91/2015), ha successivamente previsto che, al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società SIN, l'AGEA dovesse provvedere, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avrebbe dovuto essere svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società SIN esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. (quindi alla data del 7 maggio 2015). L'AGEA avrebbe dovuto provvedere all'attuazione delle disposizioni del comma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15-*bis*, comma 1, del d.lgs. 74/2018, ha previsto che la SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettessero la qualificazione quale società in house del MIPAAF e di AGEA, potesse svolgere le seguenti attività: a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca; b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi; c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la *block chain*; d) supporto tecnico e amministrativo, al

MIPAAF e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA; e) esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari (in base all'articolo 01, comma 1, dello stesso d.lgs.); f) conclusione di accordi, sentito il MIPAAF, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 116/2019 (recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 74/2018), ha stabilito che, fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara per l'affidamento della gestione e dello sviluppo del SIAN (di cui al citato articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. n. 51/2015 - L. n. 91/2015), e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il MIPAAF e l'AGEA, tramite SIN S.p.a., garantissero la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.

Il comma 3 di detto articolo ha anche disposto che la società SIN S.p.a. garantisse al MIPAAF, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.a. in società in house del MIPAAF e di AGEA.

Commi 865-867
*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture
 di piante aromatiche e officinali biologiche)*

865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 865.

867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

I commi 865, 866 e 867 istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.

Nel dettaglio, il **comma 865**, prevede l'istituzione del suddetto Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una **dotazione di 500.000 euro** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**.

Si ricorda, in proposito, che il **collegato agricolo** ([legge n. 154 del 2016](#)) è intervenuto in relazione alle piante officinali, per le quali è stata esercitata la delega prevista all'art. 5, che ha dato luogo all'emanazione del [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#), recante il testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (le cui disposizioni sostituiscono la precedente normativa risalente al 1931).

Ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto legislativo 75 del 2018 per **piante officinali** si intendono le piante cosiddette medicinali aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono anche alcune specie vegetali che, in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

Il **comma 866** stabilisce che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali con appositi decreti - da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni -, definisce i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Il **comma 867** prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo in esame sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per un approfondimento in tema di aiuti di Stato si rinvia all'apposita [sezione del tema web](#) in materia di aiuti di Stato nell'epidemia da Covid-19 a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

Commi 868 e 869 *(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)*

868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo

di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.

869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.

I **commi 868 e 869** istituiscono, presso il MIPAAF, il "Fondo per il sostegno dell'**enogastronomia** e della **pasticceria italiana**", con una dotazione di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Nello specifico, il **comma 868** prevede che al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati - sia istituito, per il **biennio 2022-2023**, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "**Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana**", con una dotazione di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

Il **comma 869** stabilisce che, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i **criteri** e le **modalità** di utilizzazione del suddetto Fondo.

Il Fondo per la filiera della ristorazione

Si ricorda che il [decreto-legge n. 104 del 2020](#), cosiddetto **Agosto** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto, all'art. 58, commi 1-11, l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del **Fondo per la filiera della ristorazione**, dotato originariamente di 600 milioni di euro per l'anno 2020 (l'art. 31-*decies* del [decreto-legge n. 137 del 2020](#) ha rideterminato le risorse del predetto fondo in **250 milioni** di euro per il 2020 e in **200** milioni di euro per il 2021): ciò al fine di erogare un **contributo a fondo perduto** a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle **imprese registrate con codice ATECO** prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (*catering* continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (*catering* per eventi, *banqueting*) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni stabilisce i **criteri**, le **modalità** di erogazione e l'**ammontare del contributo**. E' stato quindi emanato il [decreto ministeriale 27 ottobre 2020](#), recante "Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2020). Il citato art. 31-*decies* del decreto-legge n. 137 del 2020, oltre a ridefinire la dotazione del Fondo in **250 milioni di euro** per il **2020** e **200 milioni di euro** per il **2021**, ha individuato, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, **ulteriori attività** - come quelle di **alloggio connesse alle aziende agricole** e di **ittiturismo** - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

Commi 870 e 871
(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.

871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

I **commi 870 e 871** istituiscono, presso il MIPAAF, un fondo per garantire il funzionamento degli **impianti ippici di recente apertura**, con una dotazione di **3 milioni** di euro per il 2022 e **4 milioni** di euro per il 2023.

Nello specifico, il **comma 870** prevede che - al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici **di recente apertura** - sia istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un apposito fondo, con una dotazione di **3 milioni** di euro per l'anno **2022** e **4 milioni** di euro per l'anno **2023**.

Il **comma 871** statuisce, poi, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui sopra **tra gli impianti ippici aperti nel 2021**.

Si allega un elenco trasmesso dagli uffici competenti del MIPAAF dove sono indicati, al 22 dicembre 2021, "[gli impianti ippici aperti nel 2021](#)" **nel senso di quelli che hanno svolto attività nel 2021**. Si segnalano, al suo interno, l'ippodromo "F. Caprilli" di Livorno e l'ippodromo "La Favorita" di Palermo che hanno iniziato l'attività di corse nel 2021.

Comma 872
(Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera)

872. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungomare del	medesimo comune. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
---	--

Il **comma 872** autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Nicotera (nel limite di spesa autorizzato dal presente comma) per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo Comune. Lo stesso comma autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.

Commi 873 e 874 *(Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive)*

873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro

per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I **commi 873 e 874** incrementano di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 1, comma 26, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

I **commi 873 e 874** dispongono l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del **Fondo per la demolizione delle opere abusive**, di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Si ricorda che il comma 26 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (dotazione successivamente incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 dall'art. 46-ter, comma 1, del D.L. 104/2020). La norma istitutiva del Fondo prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

In attuazione di tale norma è stato adottato il [D.M. 23 giugno 2020](#), che disciplina le modalità per l'erogazione ai comuni dei contributi. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire,

per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. In particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale prevede che le risorse attribuite al fondo e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrative delle risorse dei comuni, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree: a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; b) aree a rischio idrogeologico; c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; d) aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004; e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, i comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione delle risorse, pena la revoca del contributo. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

Da ultimo, con [comunicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2021](#) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato pubblicato il terzo bando (con scadenza del termine per le domande al 13 ottobre 2021) per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Si ricorda inoltre che, in tema di demolizione di opere abusive, l'art. 10-*bis* del D.L. 76/2020, con novella all'art. 41 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), ha previsto che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Per approfondimenti si rinvia al commento all'art. 10-*bis* nel relativo [dossier](#).

Il comma 874 dispone la **copertura dei relativi oneri**, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, prevedendo che ad essi si provveda quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro

per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 dell'art. 34-ter della L. 196/2009 prevede che, in esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Commi 875-877
*(Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria
 dei flussi migratori)*

875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.

876. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

I commi 875-877 autorizzano per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

I criteri e le modalità di gestione e di ripartizione delle risorse assegnate, che costituiscono un tetto di spesa massima, nonché le **modalità di monitoraggio** della spesa sono definiti con un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute **da adottare entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, ossia entro il 30 gennaio 2022 (**comma 876**).

Ai sensi del **comma 877**, entro il **28 febbraio 2022** i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a presentare un **piano degli interventi** e, entro il **31 luglio 2022**, un **rendiconto** corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

La disposizione in esame rfinanzia il contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta,

Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, disposto per l'anno 2020, con le medesime finalità, dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Inoltre, estende il contributo anche ai comuni di Pantelleria e Trapani.

Comma 878 *(Interventi relativi al Ministero dell'istruzione)*

<p>878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da</p>	<p>coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023.</p>
--	---

Il comma 878 reca disposizioni relative ad alcune strutture territoriali e alla dotazione organica del Ministero dell'istruzione (MI).

In particolare, al fine di **adeguare le strutture territoriali** del MI nella **provincia di Barletta-Andria-Trani**, autorizza la spesa di **€300.000** per il **2022**.

Inoltre, dispone che la **dotazione organica** del MI sia **incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale**, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. A tal fine, autorizza la spesa di **€75.575** per il **2022** e di **€151.149 (annui)** a decorrere **dal 2023**.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 2, co. 3, del [DPCM 166/2020](#), recante il **regolamento di organizzazione del MI**, lo stesso è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali (USR).

In base all'art. 7, gli USR sono 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale. Ognuno dei 18 USR è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio.

In particola, l'**USR per la Puglia**, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

In base alla tab. A del medesimo DPCM, i **dirigenti di seconda fascia amministrativi** sono **191** (compresi 6 posti dirigenziali di livello non generale || presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro), mentre i **dirigenti di seconda fascia tecnici** sono **190**.

Comma 879
*(Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali
vittime di atti intimidatori)*

879. Al fine di contribuire all'attività dell'associazione denominata «Fondazione Antonino Scopelliti» con sede operativa a Reggio Calabria, è	autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
--	---

Il comma 879 destina 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti.

La disposizione è volta a destinare **250.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023** quale contributo all'attività della **Fondazione Antonino Scopelliti**, con sede operativa a Reggio Calabria.

È fondazione costituitasi nel 2007, in memoria del magistrato calabrese assassinato in un agguato il 9 agosto 1991, in un tempo in cui egli, sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, era impegnato quale rappresentante la pubblica accusa nel giudizio di appello avverso le condanne del primo 'maxiprocesso' di Palermo.

Comma 880***(Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo)***

880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale | nel comune di Palermo, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.

Il comma 880 reca **un'autorizzazione di spesa**, pari a 2 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione di **interventi straordinari intesi al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo**.

Comma 881***(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN)***

881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024».

Il **comma 881**, modificando il comma 687 della legge di bilancio 2019¹⁸, prevede che, per il **triennio 2022-2024** (precedentemente triennio 2019-2021), la **dirigenza amministrativa, professionale e tecnica** del Servizio sanitario nazionale sia compresa nell'area della **contrattazione collettiva della sanità**.

In considerazione della mancata attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015, riguardante l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali e l'inclusione in detto ruolo della dirigenza SSN, l'art. 1, comma 687, della legge n. 145 del 2018 stabilisce la permanenza nei ruoli del SSN della dirigenza PTA (professionale, amministrativa e tecnica). La norma dispone altresì che, per il triennio 2019-2021, con apposito accordo tra ARAN e OO.SS si provveda alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che aveva collocato la dirigenza in parola nell'Area delle funzioni locali, al fine di ricondurre la stessa nell'Area della sanità.

Si rammenta che il 3 agosto 2021 è stato sottoscritto il [CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021](#). Sono stati confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio. Per quanto riguarda le Aree dirigenziali, sono state riconfermate le seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) Area delle Funzioni centrali; B) Area delle Funzioni locali; C) Area dell'Istruzione e della ricerca; D) Area della Sanità, con la precisazione che la composizione delle stesse sarebbe stata definita in apposita successiva sessione negoziale, da avrebbe dovuto concludersi entro settembre 2021.

¹⁸ Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Comma 882
(Retribuzione di risultato dirigenti ENAC)

882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 è incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.

Il **comma 882** prevede un incremento della dotazione finanziaria destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

In particolare si prevede per l'anno 2022 un incremento pari a 250.000 euro per l'erogazione di retribuzioni al personale dirigenziale dell'ENAC per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Comma 883
(Disposizioni in favore del Comune di Verduno)

883. In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il

comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 883 reca un'autorizzazione specifica per l'assunzione a tempo indeterminato, nell'anno 2022, da parte del Comune di Verduno, di due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.

La norma in esame fa esplicito riferimento ai carichi di lavoro della suddetta amministrazione comunale, derivanti dalle pratiche amministrative inerenti all'avvenuta apertura, nel territorio del medesimo Comune, del cosiddetto nuovo ospedale Alba-Bra ([ospedale "Michele e Pietro Ferrero"](#) di Verduno) e alla connessa esigenza di garantire gli ordinari servizi amministrativi.

La **relazione tecnica**¹⁹ quantifica l'onere derivante dalla norma in esame pari a 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.

¹⁹ Cfr. la relazione tecnica presentata **all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto)** (cosiddetto maxiemendamento), emendamento presentato presso l'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021.

Commi 884 e 885 *(Reclutamento e formazione della carriera prefettizia)*

884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: «che, avendo svolto il tirocinio operativo» fino alla fine del comma sono soppresse.

885. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.

I **commi 884 e 885** rendono annuale anziché biennale la durata del corso iniziale di formazione della carriera prefettizia.

Ed incidono su profilo relativo alla progressione di carriera, in ordine a taluni requisiti ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto.

Infine autorizzano la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.

Si viene a novellare, da un lato, il decreto legislativo n. 139 del 2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia" (**comma 884**).

Dall'altro, **si autorizza la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia (comma 885).**

In particolare, il **comma 884** incide sul decreto legislativo n. 139 del 2000 modificandone gli articoli 5 e 7.

Con la novella a quell'articolo 5, **è ridotta ad un anno (anziché due anni, com'è nella disposizione fin qui vigente) la durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia.**

Permane la sua articolazione in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

Il periodo di prova permane di un anno - periodo che viene ora a coincidere con l'intera durata del corso di formazione.

Immutati rimangono gli altri profili normativi, relativi alla prima assegnazione di sede.

Con la novella a quell'articolo 7 invece, si incide su un profilo inerente alla progressione di carriera.

Si tratta, in particolare, del **passaggio alla qualifica di viceprefetto** (che permane con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa, alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera).

Ebbene, **la novella fa venir meno la condizione di avere svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale** (nonché l'altra condizione di una prestazione del servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni).

Commi 886-888

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E' a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.

887. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18». All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: «Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici».

888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185» è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190», « 195» e « 200» e i numeri: « 1.167», « 1.185», « 1.235», « 4.530», « 4.548» e « 4.598» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172», « 1.195», « 1.250», « 4.535», « 4.558» e « 4.613». Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

I **commi 886-888**, recano disposizioni in materia di personale del MAECI, potenziando gli organici dell'area promozione culturale e le posizioni di ministro plenipotenziario, e modificando la disciplina in materia di computo dei servizi in sedi disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.

Il **comma 886** autorizza il MAECI, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno

2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. A tal fine autorizza la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 887** reca novella al DPR n. 1093/1973 (trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e precisamente all'art. 23 comma 1 relativo al computo del servizio del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in residenze disagiate. Attualmente tale servizio è aumentato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, rispettivamente della metà e di tre quarti, a tal fine computando anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo. La novella consiste nel fare rinvio a quanto disposto in altra disposizione (art. 144 del DPR n.18/1967) di tenore equivalente (maggiorazione rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente) a cui vengono aggiunti 2 ulteriori periodi per stabilire che: il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1 luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo; non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.

Il **comma 888** reca modifiche alla tabella 1 allegata al DPR n. 95/2010 relativa alla pianta organica del personale del MAECI, stabilendo in 190, 195 e 200 le unità di ministri plenipotenziari rispettivamente dal ° ottobre 2021, 2022, 2023 in luogo delle 185 unità finora previste per ciascuno degli anni 2021-2023, incrementando in pari misura il totale della carriera di diplomatica e il totale complessivo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 889

(Finanziamento a favore dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)

889. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.

Il **comma 889**, autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2022 a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, si ricorda che l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è stata prevista dal [decreto legislativo n. 177 del 2016](#), recante *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*, che ha trasferito le specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato in capo all'Arma dei Carabinieri.

Secondo l'articolo 174-bis, introdotto dal citato decreto legislativo nel *Codice dell'Ordinamento militare* di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2010](#), l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Detti reparti dipendono dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, *gerarchicamente* sottoposto al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e *funzionalmente* dipendente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.

Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono:

- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale
- il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale riunisce sotto un unico comando tutti i reparti forestali con competenze presidiarie e prive di una particolare connotazione specialistica.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, esercita funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità, Parchi e [CITES](#) (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione²⁰).

Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale è chiamato a contrastare i fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche. Anche la vigilanza sul “ciclo dei rifiuti” rientra tra le funzioni di questo reparto che, contrastando il degrado ambientale, contribuisce direttamente e fattivamente al benessere collettivo.

Nel settore dell'agricoltura e della pesca l'Arma vigila attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che opera con un Reparto Operativo a livello centrale e 5 Reparti Tutela a livello interregionale. Il reparto speciale è prioritariamente impegnato a garantire che i finanziamenti comunitari erogati non siano distratti verso interessi illeciti, nonché a tutelare i consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione, nel pieno rispetto dell'ecosistema, a garanzia della genuinità dei prodotti. Particolare cura, infine, viene rivolta alla verifica della qualità dei generi alimentari inviati dall'Italia ad altri Paesi, indigenti o in situazioni di crisi, quali forme di sostegno.

²⁰ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (*Convention on International Trade of Endangered Species - CITES*), è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1975. Lo scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo *habitat*.

Commi 890-892 *(Economia sociale)*

890. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for the Social Economy della Commissione europea.

891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle

finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'ISTAT è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

892. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.

I **commi 890-892**, inseriti nel corso dell'esame parlamentare, istituiscono un fondo di **1,5 milioni** di euro per gli anni **2022** e **2023** per l'attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell'ambito dell'**economia sociale**, così come definita anche dall'*Action Plan for Social Economy* della Commissione Europea. All'**Istat** è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l'economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell'economia sociale.

• **Action Plan for Social Economy**

Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un nuovo [piano d'azione sull'economia sociale](#), proponendo misure concrete per rafforzare il contributo delle organizzazioni dell'economia sociale a una crescita equa e sostenibile.

L'economia sociale comprende una serie di soggetti con modelli imprenditoriali e organizzativi diversi, operanti in un'ampia gamma di settori economici, che condividono determinate caratteristiche e principi fondamentali: il primato delle persone, nonché del fine sociale e/o ambientale, rispetto al profitto; il reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze per svolgere attività nell'interesse dei membri/degli utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale") e la governance democratica e/o partecipativa.

Tradizionalmente il termine economia sociale si riferisce a quattro tipi principali di soggetti: cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni (comprese le associazioni di beneficenza) e fondazioni. Anche le imprese sociali sono ormai generalmente considerate parte dell'economia sociale, fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e basando la loro attività commerciale su obiettivi sociali e/o ambientali.

In sintesi, attraverso il piano, la Commissione propone di agire lungo tre direzioni:

- **favorire le condizioni per far prosperare l'economia sociale:** a tal fine la Commissione proporrà una raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale nel 2023. Pubblicherà inoltre orientamenti per gli Stati membri sui quadri fiscali per le organizzazioni dell'economia sociale e faciliterà l'accesso agli orientamenti sugli aiuti di Stato. Con il piano d'azione, inoltre, si intende migliorare le buone pratiche in materia di appalti pubblici socialmente responsabili e promuovere l'obiettivo dell'economia sociale al di fuori dei confini dell'UE;

- **creare opportunità per l'avvio e l'espansione delle organizzazioni dell'economia sociale:** la Commissione lancerà un nuovo portale dell'economia sociale dell'UE nel 2023 per garantire che gli attori dell'economia sociale possano reperire le informazioni su finanziamenti, politiche, formazione e iniziative dell'UE. Nel 2022 sono previsti nuovi prodotti finanziari nell'ambito del programma InvestEU e l'istituzione di un Centro europeo per l'innovazione sociale;

- **diffondere la conoscenza dell'economia sociale e del suo potenziale;** la Commissione svolgerà attività di comunicazione sottolineando il ruolo e le specificità dell'economia sociale e avvierà uno studio per raccogliere dati qualitativi e quantitativi per comprendere meglio l'economia sociale in tutta l'UE.

Il **comma 890** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **fondo** per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, con una dotazione di **1,5 milioni** per ciascuno degli anni **2022** e **2023**.

Il **comma 891** prevede che l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), a seguito della stipula di un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse stanziare, dovrà disciplinare obiettivi e contributi, procedere alla realizzazione del **conto satellite per l'economia sociale**²¹, nonché al progetto di sviluppo delle

²¹ I conti satellite costituiscono degli strumenti internazionalmente riconosciuti per valutare la dimensione economica di un determinato settore economico. Ne costituisce un esempio in Italia il [conto satellite del turismo](#).

Il *Centre Internationale de Recherches et de l'Information sur l'Économie Sociale et Coopérative* (CIRIEC) ha pubblicato nel 2006 un [Manuale per la compilazione dei conti satelliti delle imprese dell'economia sociale: cooperative e mutue](#). Sui conti satellite si veda

statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

Il **comma 892** prevede che il riparto delle risorse stanziato dal comma 890 sia effettuato con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Sulla questione in esame si segnala il rapporto "[L'economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave](#)" (2021) pubblicato dall'Istat e da EURICSE.

inoltre l'[allegato A](#) della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (2010).

Commi 893-895
(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)

893. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari.

895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894.

I **commi 893-895** introducono disposizioni volte a tutelare il sughero nazionale.

Nel dettaglio, il **comma 893**, stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come *Coreabus undatus*. Il comma in esame, demanda ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge - la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del *Coreabus undatus*.

Il **comma 894**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito **Fondo** - con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 - con la finalità di finanziare lo svolgimento di **attività di monitoraggio** del predetto *Coreabus undatus* mediante un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari.

Il **comma 895** demanda ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al comma 894.

Commi da 896 a 898

(Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana; Centro Studi Salvo d'Acquisto)

896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.

897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la

funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.

I commi da 896 a 898 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, contributi in favore della **Fondazione Anna Milanese, dell'**Istituto Campana per l'istruzione permanente**, del **Centro Studi Salvo D'Acquisto-CESD**.**

Ciascuno dei commi in esame autorizza un contributo di **350.000 euro per l'anno 2022** in favore:

- della Fondazione Anna Milanese al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, anche al fine di promuovere l'istruzione e la cultura nella popolazione etiopica;
- dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la fruizione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, affiancando l'attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- del CESD - Centro Studi Salvo d'Acquisto, per sostenere e diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla figura del carabiniere [Salvo d'Acquisto](#).

Comma 899
(Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti)

899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del	percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022.
--	---

La disposizione, di cui all'**articolo 1, comma 899**, autorizza la spesa di **125.000 euro per l'anno 2022**, al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'**Accademia Galileiana** di scienze, lettere ed arti di Padova.

L'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, già Patavina, si è costituita in Padova il 25 novembre 1599. L'Accademia ha la propria sede nel palazzo dei Signori da Carrara. Al riguardo, si veda il [sito internet](#) dell'Accademia.

Comma 900

(Biblioteca Italiana per Ipo vedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso)

900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive | di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. ONLUS» di Treviso.

Il comma 900 prevede uno stanziamento di 200.000 euro, per il 2022, in favore della **Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" (avente sede in Treviso).**

Lo stanziamento in esame è inteso a favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per gli ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi (secondo le nozioni poste, rispettivamente, dagli articoli 4, 5 e 6 della [L. 3 aprile 2001, n. 138](#)).

Comma 901
(Autorizzazione di spesa per l'Istituto comprensivo
P. P. Mennea di Barletta)

<p>901. All'Istituto comprensivo «Pietro Paolo Mennea» di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei</p>	<p>campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.</p>
--	---

Il **comma 901** reca un'autorizzazione di spesa per il 2022 destinata alla corresponsione di un contributo **all'Istituto comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta**.

In particolare, dispone che all'Istituto comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta è riconosciuto un contributo di **€ 600.000** per il **2022** per consentire interventi di **ristrutturazione** e **riqualificazione** dei **campi sportivi** "del plesso scolastico".

In base alle informazioni disponibili sul portale Scuola in chiaro, l'[Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta](#) si articola in **4 plessi**, di cui una scuola dell'infanzia (scuola Carlo Maria Giulini), due scuole primarie (scuola San Domenico Savio e scuola Gianni Rodari), una scuola secondaria di primo grado (scuola Rita Levi Montalcini).

Durante l'esame parlamentare non è stato specificato a quale plesso scolastico è destinata l'autorizzazione di spesa.

L'autorizzazione di spesa interviene, dichiaratamente, tenuto conto anche degli obiettivi di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Commi 902-905
(Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti)

902. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonché le attività educative della Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi», è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

903. Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS», istituita nel 2015.

904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

905. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.

I **commi 902-905** prevedono **contributi**, per il **2022**, a favore della Fondazione “Istituto Filippo Cremonesi”, della Fondazione “Franco Zeffirelli onlus”, della Fondazione De Gasperi, e della Parrocchia di Caldiero.

Nello specifico, il **comma 902** dispone che - al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della [Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi"](#) – è autorizzata la spesa di **€250.000** per il **2022**.

Si ricorda che con delibera regionale n. 5283 del 13 luglio 1993, l'Istituto è divenuto una Fondazione di diritto privato che persegue fini di assistenza e beneficenza nei confronti dei ragazzi bisognosi nell'ambito territoriale della

Regione Lazio, ma soprattutto nelle zone limitrofe al comprensorio di sua proprietà (Borgo di Farfa con l'Abbazia).

Il **comma 903**, al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, autorizza la spesa di **€ 200.000** per il **2022** a favore della **Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus"**, istituita nel 2015.

Come si legge anche nel [sito dedicato](#), il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli è stato “dichiarato nel 2009 “**di particolare interesse storico**” da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. In esso sono infatti confluiti tutti i documenti, i bozzetti, gli studi per gli allestimenti teatrali e cinematografici, le note di regia, le sceneggiature, le foto di scena, le rassegne stampa riguardanti l'attività del Maestro Zeffirelli nel mondo dello spettacolo, italiano e straniero, dal dopoguerra a oggi”.

Il **comma 904**, in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della **Democrazia Cristiana**, autorizza la spesa di **€ 200.000** per il **2022** a favore della **Fondazione De Gasperi**, ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, e della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

Il **comma 905**, al fine di sostenere, i lavori di **messa in sicurezza** della **Chiesa di San Pietro in Colle** nel comune di Caldiero (VR), autorizza la spesa di **€ 350.000** per il **2022** in favore della **Parrocchia di Caldiero**. Il testo evidenzia che la Chiesa presenta l'interesse culturale di cui agli artt. 10, comma 1, e 12, del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sulla nozione di bene culturale e sulla verifica dell'interesse culturale, si veda il **FOCUS** curato dal Servizio Studi della Camera.

Agli oneri derivanti dalle previsioni recate dai suddetti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Comma 906
(Strada provinciale Valle Brembilla)

906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle	Brembilla, è assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
--	---

Il comma 906 prevede l'erogazione di un contributo straordinario con l'obiettivo di consentire la prosecuzione di alcune opere relative alla Strada provinciale Valle Brembilla.

Nello specifico **il comma in questione**, al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24, in località Valle Brembilla, in Provincia di Bergamo, stanziava un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.

Comma 907, secondo periodo
(Stanziamiento in favore della Fondazione Versiliana)

907. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19		è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.
--	--	--

La disposizione autorizza la spesa di **300.000 euro** in favore della **Fondazione Versiliana di Pietrasanta**, con la finalità di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dall'emergenza da COVID-19.

La **Fondazione Versiliana** organizza il Festival La Versiliana e le attività culturali ad esso correlate. Gestisce il Teatro nel parco de La Versiliana, il Teatro comunale di Pietrasanta e il Teatro sulla Rotonda del Pontile di Marina di Pietrasanta. Si veda, al riguardo, il [sito](#) della Fondazione.

Comma 908 *(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)*

908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del	Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.
--	--

Il comma 908 autorizza una spesa di **€ 300.000** per il 2022 per la prosecuzione del viaggio del **Treno della memoria**.

In particolare, la prosecuzione del viaggio, attraverso un itinerario che raggiunga almeno **tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921** e che simboleggi l'Unità nazionale, è finalizzata a favorire la conoscenza degli eventi che portarono la **salma del Milite ignoto** a Roma e a preservarne la memoria per le future generazioni.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la IV Commissione della Camera dei deputati ha approvato, il 31 marzo 2021, la [risoluzione 7/00604](#), che, ricordato che il 29 ottobre 1921 partì da Aquileia il treno che doveva portare il Milite ignoto fino a Roma, dove giunse, dopo aver attraversato 5 regioni e 120 stazioni di varie città d'Italia, il 2 novembre 1921 - ha impegnato il Governo ad organizzare un viaggio della memoria con un treno d'epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi del treno che portò il Milite ignoto a Roma.

Nel prosieguo, il 27 ottobre è stato siglato un [accordo di collaborazione](#), ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, fra il **Ministero della difesa** e il **Ministero della cultura** per la **realizzazione dell'allestimento del Treno della memoria** nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della traslazione del Milite ignoto (1921-2021)²².

²² L'accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

In base all'art. 4, l'attuazione dell'accordo è assicurata attraverso il trasferimento di risorse finanziarie del Ministero della difesa a favore del Ministero della cultura.

Da ultimo, il 2 novembre 2021, il Ministero della cultura ha [reso noto](#) che il viaggio commemorativo del Treno della memoria, promosso dalla Fondazione FS e sostenuto dai Ministeri della cultura e della difesa – che dal 29 ottobre al 2 novembre aveva ripercorso le tappe dello storico viaggio del 1921 - è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, bagagliaio 1926, Carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, carrozza prima classe “Az 10.000”, carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e locomotiva diesel. Ha, altresì dato notizia dell'avvio di una campagna social per il centenario della traslazione della salma al Vittoriano.

Commi 909-911***(Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture)***

909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media «Giacomo Leopardi», è autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei

lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, località San Fedele, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

I **commi 909-911** prevedono una serie di interventi strutturali a favore di varie infrastrutture pubbliche comunali, per una spesa pari a complessivi 9 milioni di euro per il periodo 2022-2024.

Il **comma 909** prevede il proseguimento degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", autorizzando una spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 910** è finalizzato a consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele, autorizzando una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 911** prevede la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio, autorizzando una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Comma 912

(Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI")

912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

«225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione

agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo».

Il comma 912 proroga all'anno 2022 la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità.

Più in dettaglio, le norme in esame introducono il **comma 225-bis** nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

I commi 219-225 della predetta legge hanno attribuito un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, a condizione che tali strumenti vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

• *Il credito d'imposta per i cd. PIR PMI*

Nel dettaglio, il **comma 219** attribuisce un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani che (ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE *Mid Cap* della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti. Si veda la scheda di lettura dell'articolo 8 per un'illustrazione della disciplina dei PIR.

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi

dell'articolo 67 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Il **comma 220** precisa che il credito d'imposta di cui al comma 219 è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

In base al **comma 221**, l'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

Inoltre, in base al **comma 222**, al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge per l'utilizzo e la compensabilità (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e articolo 34 della legge n. 388 del 2000; con riferimento a quest'ultimo, si veda anche l'articolo 19 del provvedimento in esame, che ha elevato e reso strutturale il limite di compensabilità pari a 2 milioni di euro per i soggetti titolari di conto fiscale).

Il **comma 223** chiarisce che, ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Ai sensi del **comma 224**, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

Il **comma 225** chiarisce che il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Le norme in esame **introducono il comma 225-bis nella legge di bilancio 2021**, il quale:

- **proroga il credito d'imposta** anche in relazione agli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2022**;
- prevede che, in relazione agli **investimenti** effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, tale il credito d'imposta non possa **eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati** (in luogo del limite del 20 per cento valevole per gli investimenti effettuati nel 2021) e che possa essere utilizzabile in **quindici quote annuali di pari importo** (a differenza delle dieci rate annuali di utilizzo, operanti per il credito d'imposta riferito agli investimenti 2021).

Comma 913 (*Estensione termine cartelle di pagamento*)

913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

Il comma 913 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 25, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), stabilisce che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad **adempiere l'obbligo** risultante dal ruolo **entro il termine di sessanta giorni** dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

I successivi articoli 30 e 50 chiariscono inoltre che **decorso inutilmente tale termine** sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, **gli interessi di mora** al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (articolo 30) e il concessionario procede ad **espropriazione forzata**, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. A tale proposito si segnala che le Commissioni finanze di Camera e Senato nel testo delle [risoluzioni](#) sulla [Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi](#) presentata del MEF (approvate il 12 ottobre 2021) avevano chiesto al Governo di valutare l'opportunità di procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto legge n.146 del 2021 ha esteso il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da 60 a 180 giorni.

Pertanto, in continuità con le previsioni del sopra citato articolo 2, la disposizione in esame estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, anche per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, **da 60 a 180 giorni**.

Nella relazione tecnica che accompagna l'articolo si chiarisce che l'introduzione di tale maggior termine non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto per le cartelle che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine ricade comunque nel 2022.

Si segnala che l'Inps aveva ritenuto di interessare il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa dell'articolo 2 del decreto legge n.146. Nella richiesta era stata evidenziata l'assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, conseguentemente, era stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocavano al di fuori della portata dell'articolo 2. Entrambi i Ministeri avevano confermato la lettura della norma proposta dall'Istituto osservando che "la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto". Pertanto la disposizione in questione avrebbe dovuto essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione. Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso ([Messaggio n. 4131 del 24-11-2021](#)).

Comma 914 (Disciplina del microcredito)

914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra: «40.000,00» è sostituita dalla seguente: «75.000,00»;

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a

società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00»;

d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni»;

e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale».

Il comma 914 apporta alcune modifiche alla disciplina del microcredito.

In sintesi la norma:

- **eleva da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;**
- **consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;**
- **prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.**

In particolare, il comma apporta modifiche all'articolo 111 del Testo Unico Bancario – TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) che reca la disciplina del cd. microcredito.

Nell'ambito della riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs. n. 385 del 1993) ad opera del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 è stata prevista una specifica disciplina per i soggetti operanti esclusivamente nell'ambito del c.d. microcredito, inteso come attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a soggetti non "bancabili" (persone fisiche o

microimprese) con la finalità di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria. Questi intermediari sono assoggettati a forme di controllo meno stringenti rispetto alla disciplina generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo di questa attività, limitando l'onere della regolamentazione su coloro che la esercitano.

La legge (articolo 111 del TUB) prevede due tipologie di microcredito: quello per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo massimo erogabile è stabilito nella misura di 40.000 euro (importo così elevato dal decreto-legge n. 23 del 2020), e il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10.000 euro. L'accesso ai finanziamenti in regime di microcredito è consentito a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche ad associazioni o società.

La **lettera a)** del comma 914 **eleva da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile** per le operazioni di **lavoro autonomo e di microimprenditorialità**, fermo restando che il finanziamento deve essere assistito da garanzie reali. Viene inoltre semplificata (**lettera b)**) la concessione di tale tipologia di credito, eliminando la condizione secondo la quale i finanziamenti concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta fermo l'obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

La **lettera c)** del comma 914, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 111, consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a **società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro.**

La **lettera d)** e la **lettera e)** del comma 914 modificano l'articolo 111, comma 5 del TUB, che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di emanare le relative disposizioni attuative.

Con una **prima modifica** si chiarisce che le norme attuative, nel disciplinare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedono comunque una **durata dei finanziamenti fino a quindici anni.**

Con una **seconda modifica** si specifica che le predette **disposizioni secondarie**, nel disciplinare i limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, devono **escludere comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.**

Commi 915 e 916
*(Misure in materia di accesso alle prestazioni
 del Fondo Indennizzo risparmiatori)*

915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la

domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.

916. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

I **commi 915-916**, introducono la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che abbiano presentato domande di accesso incomplete, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza (15 marzo 2022). L'ammissione al beneficio è tuttavia riconosciuta successivamente al compimento delle procedure di indennizzo già in corso e nei limiti delle risorse che residuano al completamento delle stesse.

In particolare **il comma 915** prevede che i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine previsto dal comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR **incompleta** ovvero **abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla** possono comunque accedere alle prestazioni del Fondo, se, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa di riferimento **entro il 15 marzo 2022**.

Il comma 916 precisa che resta ferma l'ordinaria attività sia istruttoria che decisoria della Commissione tecnica e che comunque l'indennizzo è riconosciuto, al ricorrere dei requisiti per l'erogazione dello stesso,

comunque successivamente al compimento delle procedure di indennizzo previste dai commi 501 e 502-*bis* della legge n. 145 del 2018 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

Il comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 disciplina la procedura ordinaria d'indennizzo, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di diversi profili attuativi della stessa. Il comma 502-*bis* disciplina una specifica ipotesi di indennizzo forfettario a beneficio dei risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa ovvero i loro successori *mortis causa* ovvero alcuni successori per atto *inter vivos* (essenzialmente soggetti legati da vincoli di stretta parentela, coniugio, unione civile o convivenza *more uxorio* o di fatto, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Per un'ampia ricostruzione delle modalità di funzionamento del Fondo, le procedure di accesso, i presupposti e i limiti dell'indennizzo si veda la scheda relativa ai **commi 63-67**.

Commi 917-922
(Misure in materia di personale del CONI)

917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.

920. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della

cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni

centrali, sezione enti pubblici non economici.

921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 917-921, recano disposizioni in materia di rafforzamento dell'organico del CONI. In particolare, si dispone il **trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA**, fermo restando l'assenso del personale interessato. Inoltre, **si autorizza il CONI ad assumere personale** a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, **sino al completamento della dotazione organica**, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

La procedura per il rafforzamento del personale CONI perseguita con la disposizione in commento è alternativa rispetto a quella prefigurata ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n.5 del 2021 (*v.infra*), oggetto di conseguente abrogazione.

Tale potenziamento si fonda su due fasi: una prima in cui si prevede la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.A. e una seconda in cui si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo determinato fino al raggiungimento della pianta organica.

Al fine di offrire un inquadramento dell'intervento legislativo in commento, appare opportuno svolgere un sintetico richiamo alla disciplina vigente, ed in particolare ai contenuti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.5/2021²³. Ai sensi di tale disposizione, il CONI vanta una propria

²³ Per un'illustrazione approfondita dello stesso si rinvia al *Dossier* dei Servizi studi di Senato e Camera n. 355 "[Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano \(CONI\) - D.L. 5/2021 - A.S. n.2934](#)" del 12 marzo 2021.

dotazione organica per poter espletare i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali.

Essa è quantificata nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. La dotazione di risorse umane, unitamente a quelle finanziarie (disciplinate all'articolo 2), assicura l'operatività, l'autonomia e l'indipendenza richieste dalla [Carta olimpica](#) (cfr. in particolare il capitolo 4, paragrafi 27 e 28).

L'articolo 1, comma 2 (che unitamente ai commi 3 e 4 sono oggetto di abrogazione ai sensi della nuova disciplina), prevede che il personale di Sport e salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002²⁴ e che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute.

Quanto all'articolo 1, comma 3, del D.L. n.5/2021, esso stabilisce che una volta conclusa la richiamata procedura di trasferimento del personale verso il CONI, il completamento della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché ai sensi del comma 4 (v. *infra*). In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che - pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI.

Il comma 4 (anch'esso oggetto di abrogazione ai sensi del presente provvedimento legislativo) prevede, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale).

Il comma 4, al secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità²⁵.

²⁴ Si tratta di una data di poco anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002 con cui si è, fra l'altro, disposto il trasferimento del personale CONI a CONI-Servizi SpA. Si tratta del medesimo personale che, a seguito della successiva trasformazione di CONI-Servizi in Sport e salute SpA (disposta con la legge n.145 del 2018, l. di bilancio per il 2019) è successivamente transitato in Sport e salute SpA.

²⁵ Il comma 4 richiamato (così come il comma 3) è stato oggetto di modifiche ai sensi del DL n.80 del 2021. Nel testo originario detto personale avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono stabiliti con il medesimo atto con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica²⁶.

Ai sensi del novellato comma 4, periodi terzo e quarto, del D.L. n.5/2021, il reclutamento del personale - per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) - è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale: da concludersi entro il 31 dicembre 2021; da svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; da effettuarsi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 917**, nel disporre la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.A., richiama l'obiettivo di realizzare la **piena autonomia organizzativa del CONI** e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale.

Nello specifico ad essere oggetto di cessione sono i **seguenti contratti di lavoro di personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato**:

- i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021²⁷ prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge n.5 del 2021;
- i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A che, alla data del 30 gennaio 2021²⁸ prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio;
- i contratti del personale indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da

del CONI sulla base di una tabella di corrispondenza da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport - adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.5/2021.

²⁶ Nel testo previgente alle modifiche introdotte dal DL n.80 del 2021, le modalità di reclutamento del personale (di cui al comma 3) per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, erano demandate al medesimo citato provvedimento (DPCM o atto dell'Autorità di governo competente in materia di sport) chiamato ad approvare la richiamata tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. per l'inquadramento nei ruoli del CONI.

²⁷ Sulla scelta delle richiamate date si veda quanto detto in sede di commento dell'articolo 1, comma 3, del DL n.5 del 2021.

²⁸ Si veda la nota che precede.

individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

Contestualmente alla cessione dei contratti di lavoro, si prevede, ai sensi del **comma 918**, al primo periodo, il **trasferimento dei corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato**. Al secondo periodo, si precisa che la cessione dei contatti è subordinata **all'assenso espresso del personale interessato**. Tale assenso deve essere manifestato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 919** dispone che il personale interessato dalla cessione dei contratti **mantiene i trattamenti economici e normativi** previsti dai contratti collettivi nazionali territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale regime ha **carattere transitorio** e perdura fino alla scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore. Questi ultimi sono regolati dalla disciplina privatistica e non trova applicazione la normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il richiamato personale è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non aumentabile successivamente. I costi del personale "sono interamente riconosciuti dal CONI".

Una volta conclusa la descritta procedura relativa alla cessione dei contratti e definito il contingente di personale aggiuntivo del CONI, quest'ultimo è **autorizzato ad assumere ulteriore personale** (dirigenziale e non) **a tempo indeterminato**, nei limiti dei posti rimasti ancora vacanti rispetto alla propria pianta organica del CONI (**comma 920, primo periodo**).

Le assunzioni dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego.

La dotazione organica del CONI è quella definita ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del DL n.5 del 2021 e, come detto, è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Il comma in esame (al **secondo periodo**) stabilisce altresì che la cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale (in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al personale assunto direttamente dal CONI (ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma) si applica il **contratto collettivo nazionale** del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto **funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici**.

Ai sensi del **comma 921**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono **abrogati i richiamati commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021** (v.*supra*) e, conseguentemente, è disposta la caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

Il **comma 922** reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni in esame.

Commi 923-924
(Sospensione termini società e federazioni sportive)

923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I commi 923 e 924 sospendono fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Più in dettaglio, destinatari della sospensione sono le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato** e operano **nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nell'emergenza epidemiologica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020).

Per i predetti enti sono sospesi (**comma 923**):

- a) i termini relativi ai versamenti **delle ritenute alla fonte** (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 **al 30 aprile 2022**;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 **al 30 aprile 2022**;
- c) i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di **gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022**;
- d) i termini relativi ai **versamenti delle imposte sui redditi** in scadenza dal 10 gennaio 2022 **al 30 aprile 2022**.

Il **comma 924** dispone che i predetti versamenti sospesi possano essere effettuati, **senza sanzioni e interessi**:

- in **un'unica soluzione**, entro il **30 maggio 2022**;
- mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **sette rate mensili di pari importo**, pari al **50 per cento del totale dovuto**, e **l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo**, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022 senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di tale mese.

Si precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comma 925

(Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

<p>925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del</p>	<p>personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
--	---

Il comma 925 dispone l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.

La disposizione istituisce un **Fondo di 2 milioni** di euro per l'anno 2022 al fine di:

- migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- garantire la professionalità e la competenza del personale, nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali;
- salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità stessa.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112. La creazione di un organismo nazionale indipendente dedicato alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età era stata raccomandata dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel gennaio 2003 nelle Osservazioni rivolte all'Italia in merito al secondo rapporto periodico sull'attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'articolo 3 della legge istitutiva individua i compiti spettanti a tale Autorità che possono essere ricondotti essenzialmente a due linee di azione: la promozione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la verifica della loro piena attuazione. La legge n. 47 del 2017 poi ha attribuito all'Autorità garante ulteriori competenze in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ossia il monitoraggio della tutela volontaria, anello essenziale del sistema di accoglienza italiano che svolge un ruolo fondamentale nel processo di integrazione del minore straniero non accompagnato. A seguito poi dell'entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, l'Autorità partecipa unitamente ad altre istituzioni al tavolo tecnico per la

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal Ministero dell'istruzione. Ulteriori competenze sono state attribuite all'Autorità garante dalla legge n. 92 del 2019, con la quale è stato introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, nel febbraio 2019, nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, **ha raccomandato allo Stato italiano di rafforzare l'Autorità italiana per l'infanzia e l'adolescenza assicurando la piena indipendenza e autonomia**, aumentandone le risorse umane tecniche e finanziarie, nonché creando un'istituzione nazionale per i diritti umani in conformità ai principi di Parigi.

Sul piano amministrativo, **alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio. Le spese per l'espletamento delle competenze e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 926

(Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede)

926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture è regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022».

Il **comma 926** stabilisce la parità di trattamento delle strutture del **Sovrano Militare Ordine di Malta** e dell'**Ospedale Bambino Gesù** appartenente alla Santa Sede con le **strutture sanitarie private accreditate regionali** (in questo caso della Regione Lazio) anche ai fini, ove ve ne siano i presupposti, del riconoscimento del **contributo *una tantum*** come ristoro - legato all'emergenza sanitaria in corso-, dei soli **costi fissi comunque sostenuti e appositamente rendicontati**, in ragione delle attività ordinarie la cui erogazione è stata sospesa nel 2020.

La disposizione precisa che, ai soli fini del riconoscimento del ristoro, il **raggiungimento del *budget* previsto deve intendersi riferito alla produzione resa nel 2019** e lo stesso deve essere regolato in base all'Accordo interregionale per la compensazione della **mobilità sanitaria**.

Il **comma 926** dispone l'applicazione alle strutture del **Sovrano Militare Ordine di Malta** e all'**Ospedale Bambino Gesù** appartenente alla Santa sede di cui all'art. 4, comma 13 del D. Lgs. n. 502/1992²⁹ del trattamento economico già accordato da Regioni e Province autonome alle **strutture**

²⁹ In proposito si ricorda che I rapporti tra l'Ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.

private accreditate nell'ambito dei propri territori per far fronte all'emergenza sanitaria, a compensazione della sospensione delle attività ordinarie in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, in base all'articolo 4, comma 5-*bis* del DL. n. 34 del 2020 (*v. box*).

La disposizione è stata inserita alla fine del summenzionato comma 5-*bis*, mediante la tecnica della novella.

Il trattamento economico applicato alle predette strutture destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020 può essere riconosciuto mediante corresponsione di un **importo fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti** stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ad **attività ordinarie sospese** in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid-19.

In base a tali accordi contrattuali previsti al citato art. 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 (*in particolare lett. b) e c) del comma 1*), le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad individuare le strutture interessate per la formulazione dei programmi di attività sanitaria, con l'indicazione delle **funzioni e delle attività da potenziare** e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale e la determinazione del **piano delle attività relative alle alte specialità** ed alla rete dei servizi di emergenza.

La disposizione in esame pertanto riconosce una **condizione di parità, laddove ne sussistano i presupposti**, delle menzionate strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e all'Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa sede **con le strutture sanitarie private accreditate** che stipulano accordi specifici con il SSN, per il tramite delle Regioni e Province autonome.

Ai soli fini del **riconoscimento del ristoro** in base alla sopra richiamata normativa, la norma precisa che nei confronti delle strutture sanitarie parificate il **raggiungimento del limite del 90% per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019, e pertanto ai livelli ante emergenza sanitaria**.

La Regione Lazio potrà riconoscere alle strutture parificate l'eventuale ristoro in base a quanto regolato nell'ambito dell'Accordo interregionale per la **compensazione della mobilità sanitaria**, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241/1990 (qui il [documento che ha regolato da ultimo la materia](#)), nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello del finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022.

• **La normativa emergenziale per il riconoscimento del budget per prestazioni ordinarie sospese durante l'emergenza**

L'articolo 4, comma 5-bis, del DL. 34/2020 (L. 77/2020) ha **dato facoltà alle Regioni ed alle Province autonome di riconoscere** alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020 - che abbiano sospeso le attività ordinarie in ragione dell'emergenza epidemiologica – di **un importo fino al 90 per cento del *budget*** assegnato nell'ambito degli specifici accordi già sottoscritti nel 2020. Ai fini delle somme da riconoscere si deve tenere conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un **contributo *una tantum* legato all'emergenza sanitaria**. Tale **contributo è erogato sotto forma di ristoro** da parte delle Regioni e Province autonome nelle quali è presente la struttura destinataria del *budget* (nel caso della disposizione in esame che estende la norma alle specifiche strutture sopra menzionate si tratta della Regione Lazio), **in ragione dei costi fissi comunque sostenuti dalla struttura sanitaria privata accreditata e rendicontati** dalla medesima struttura per le attività ordinarie sospese e facenti parte dei relativi accordi e contratti di competenza dell'anno 2020.

Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Commi 927-944***(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)***

927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

930. La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

933. Ai fini dei commi da 927 a 944:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da

determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

e) per «intervento chirurgico» s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini

dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.

936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un

mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di

tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

I commi da 927 a 944 introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

Le nozioni di libero professionista, nonché di infortunio, grave malattia, cura domiciliare e intervento chirurgico sono poste, ai fini in esame, dal

comma 933³⁰; il successivo **comma 940** specifica che le norme in esame si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale; *riguardo a quest'ultima ipotesi, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "infortunato o malato"*, considerato che il medesimo **comma 940** fa riferimento al complesso dei **commi da 927 a 944**, quindi anche a fattispecie diverse dall'infortunio e dalla malattia.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero -, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento (**commi 929 e 930**); nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti - nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni - sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione (**commi 931 e 932**), ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità - e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative - per il suddetto arco temporale di sessanta giorni. La sospensione dei termini in esame si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme in esame (**commi 934 e 935**).

³⁰ Riguardo a tali nozioni, cfr. anche il **comma 927**, il quale, peraltro, richiama l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), e successive modificazioni.

Mentre le disposizioni in oggetto fanno riferimento esclusivamente agli adempimenti tributari, il successivo **comma 941** prevede che, per le somme dovute a titolo di imposte o tributi ed oggetto delle sospensioni in esame, si applichino gli interessi al tasso legale (commisurati al periodo di tempo compreso tra la scadenza originaria e la data di effettivo pagamento delle somme oggetto di sospensione).

Le norme suddette - ivi comprese quelle inerenti agli interessi legali - si applicano anche nei casi di:

- parto prematuro della libera professionista, in seguito al quale il meccanismo summenzionato di sospensione si applica a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo (**comma 936**). Ai fini in oggetto, la libera professionista deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa (**comma 937**). Nell'ipotesi in oggetto, il meccanismo summenzionato di sospensione si applica dall'interruzione della gravidanza e fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione medesima. A tal fine, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- di decesso del libero professionista, evento per il quale il suddetto meccanismo di sospensione viene riconosciuto (**commi 938 e 939**) per sei mesi (a decorrere dal decesso). La sospensione è subordinata alla condizione della sussistenza di un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso; entro trenta giorni da quest'ultimo evento, il cliente deve consegnare, o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate (**comma**

942); per l'attuazione di quest'ultima norma è posta una specifica clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro (**comma 943**); *si valuti l'opportunità di chiarire se tale sanzione pecuniaria consista in un'ammenda penale*. Per ogni altra violazione delle norme di cui ai **commi in esame** è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Ai soggetti che favoriscano le violazioni in oggetto, si applicano le corrispondenti sanzioni, sopra menzionate (**comma 944**).

Commi 945-951
(Fondazione Biotecnopolo di Siena)

945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione « Biotecnopolo di Siena», di seguito denominata « Fondazione», con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello one-health. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

948. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.

949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute», nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute», restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.

950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della

Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

I **commi 945-951 dell'articolo 1**, istituiscono la **Fondazione "Biotechopololo di Siena"**, con funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di **ricerca**, di **sviluppo** tecnico-scientifico, di **trasferimento tecnologico**; la Fondazione svolge altresì le funzioni di **Hub antipandemico**, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti.

La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la **ricerca**, **l'innovazione** ed il **trasferimento tecnologico** al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del **PNRR**.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di **9 milioni per l'anno 2022, 12 milioni per l'anno 2023 e 16 milioni dall'anno 2024**.

Viene infine istituito il **Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico** le cui risorse sono destinate al potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di **nuovi farmaci e vaccini**, di **prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali**, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Con il fine di promuovere e di incrementare la **ricerca applicata** e **l'innovazione** nel campo delle **scienze della vita** e per il **contrasto alle pandemie**, il **comma 945** prevede l'istituzione della **Fondazione "Biotechopololo di Siena"**, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle **scienze della vita**.

La Fondazione svolge altresì le funzioni di **Hub-antipandemico**, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di **vaccini** ed anticorpi monoclonali per la **cura delle patologie epidemico-pandemico** emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *One-Health*, [qui](#) illustrato sul sito dell'Istituto superiore di sanità.

La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di **programmi per la ricerca**, **l'innovazione** ed il **trasferimento tecnologico** al sistema produttivo **nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla**

protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti.

A tali fini, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

La Fondazione senese va ad affiancare l'[Istituto Italiano di Tecnologia \(IIT\)](#) di Genova e la Fondazione [Human Technopole](#) di Milano.

Ai sensi del **comma 946**, sono membri fondatori della Fondazione il **Ministero dell'economia e delle finanze**, il **Ministero dell'università e della ricerca**, il **Ministero della salute** e il **Ministero dello sviluppo economico**, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

Il **comma 947** demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** (su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di approvare lo **statuto della Fondazione**, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità.

Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la [Fondazione Toscana Life Sciences \(TLS\)](#), che ha sede a Siena, nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione.

La **Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)** è un ente *no-profit* che opera dal 2005 nel panorama regionale con l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, per sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all'applicazione industriale. Tra i **soci fondatori** si ricordano la Regione Toscana, Banca e Fondazione Mps, le istituzioni locali senesi, le Università di Firenze, Pisa e Siena e le Scuole di alta formazione Sant'Anna e Normale di Pisa.

In base al **comma 948**, il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei 4 Ministeri che sono membri della Fondazione e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il **comma 949**, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche, autorizza la spesa di **9 milioni per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**.

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 59/2021 (l. n. 101/2021), recante misure urgenti sul **Fondo complementare nazionale al PNRR**, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 3, del citato decreto-legge, autorizzate per l'intervento «**Ecosistemi innovativi della salute**», nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto, **nel limite di 340 milioni** di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di *hub* antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute», restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella scheda progetto.

La **lettera e)** dell'**articolo 1, comma 2**, prevede - nell'ambito del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** - una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a tre programmi e interventi

- in materia di salute, ambiente e clima e biodiversità, per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026.;
- relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026;
- relativi ad un "**Ecosistema innovativo della salute**", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7-ter, l'attuazione degli investimenti di cui *supra* costituisce adempimento ai fini dell'accesso a una quota del finanziamento ordinario del SSN. In merito all'impiego delle

risorse di cui al numero 3) della presente lettera e), il Governo ha trasmesso al Parlamento una "[scheda progetto](#)".

Il **comma 950** consente che tutti gli atti di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di **neutralità fiscale**.

Da ultimo, il **comma 951**, al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, demanda ad decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle risorse che - nell'ambito delle risorse del "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - sono da destinare alla **promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale**.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "**Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico**" cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma.

Il fondo opera per il **potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini**, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Per la realizzazione degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della **Fondazione Enea Tech e Biomedical** ai sensi del citato articolo 42 del D.L. n. 34/2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'ENEA è stata autorizzata alla costituzione di una fondazione di diritto privato denominata "**Fondazione Enea Tech e Biomedical**", sottoposta alla vigilanza del MISE, che, mediante l'adozione di un **atto di indirizzo**, può definirne gli obiettivi strategici. Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore **biomedicale** e della **telemedicina**, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di **apparecchiature e dispositivi medicali**, nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle **emergenze sanitarie**. Lo statuto della Fondazione, adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi testé indicati.

Con [comunicato stampa del 25 agosto 2020](#), pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech.

Lo [statuto](#) della Fondazione è stato approvato con [decreto 24 novembre 2021](#) del Ministro dello sviluppo economico.

La Fondazione ha sede a Roma, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ne è il soggetto fondatore, mentre le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, a cui la Fondazione riferisce annualmente sull'attività svolta nel perseguimento del suo scopo e trasmette per l'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo e i relativi atti (oltre che le proposte di modifica statutaria).

Il sito del [MISE](#) dà notizia dell'avvenuta nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio direttivo della Fondazione (presidente Prof. Giovanni Tria, componenti del direttivo Sergio Abrignani, Paolo Bonaretti, Marco Baccanti e Maria Cristina Porta).

Comma 952

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

952. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Gerolamo», nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa

in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 952** prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".

Il **comma 952** prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".

La norma in esame specifica che l'intervento in questione è previsto in considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle [Olimpiadi Milano-Cortina 2026](#), e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della richiamata variante Lecco-Bergamo, ex SS639, nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza, connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale.

In merito all'intervento infrastrutturale previsto nella [delibera CIPE 107/2015](#) del 23 dicembre 2015, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche

(legge n. 443/2001 - cd. Legge obiettivo), che individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma, è stato assegnato un importo di 6,9 milioni di euro al finanziamento dell'intervento denominato Variante alla SS639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte-lotto San Gerolamo, di cui 5 milioni di euro per il 2014 e 1,9 milioni di euro per il 2015.

Nell'ambito del Sistema Informativo sulla Legge Opere Strategiche della Camera dei deputati – [scheda SILOS 26](#) – l'intervento relativo al Collegamento Lecco-Bergamo: SP ex SS 639 Variante nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte presenta, per la realizzazione dell'opera, al 31 dicembre 2020, una spesa pari a 155,4 milioni e una disponibilità pari a 118,6 milioni

In esecuzione del [DPCM del 21 novembre 2019](#) (Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto), la richiamata ex SS639 dei laghi di Pusiano e di Garlate (fino al km. 34 di competenza regionale), è in gestione Anas dallo svincolo della SS 36 a Civate fino al confine di Monte Marenzo con provincia di Bergamo e dal confine della provincia di Lecco a Cisano bergamasco.

Nel corso del 2019, in risposta alla [interrogazione 5/00571](#) presso la VIII Commissione della Camera, il Governo ha precisato che “con riferimento al collegamento stradale Bergamo – Lecco, il terzo lotto Lavello in Calolziocorte è in fase di progettazione definitiva, a cura della Provincia di Lecco, con un costo stimato di circa 58 milioni di euro e sono in corso interlocuzioni tra ANAS, regione Lombardia e le Province di Lecco e di Bergamo, al fine di valutare il subentro della società ANAS non appena effettuato il trasferimento dell'intero collegamento. In effetti la ex strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Cariate è inserita nell'elenco delle strade da riclassificare per il tratto complessivo di km 18,479, ricadente nelle province di Lecco e Bergamo”.

Commi 953-955 *(Continuità territoriale)*

953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Aosta,» sono inserite le seguenti: «Trieste, Ancona,».

954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di

cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

I commi 953, 954 e 955 contengono alcune disposizioni in materia di continuità territoriale.

In particolare, i commi in questione prevedono delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste ed Ancona verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali stanziando 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 954** prevede che la regione Friuli-Venezia Giulia concorra a titolo di cofinanziamento per un importo pari ad ulteriori 3 milioni di euro, sempre per l'anno 2022.

Il **comma 955** introduce un meccanismo analogo di compensazione degli oneri di servizio pubblico per quanto attiene l'aeroporto di Ancona disponendo anche in questo caso lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2022 con un concorso a titolo di cofinanziamento da parte della regione Marche per un importo pari a 3,177 milioni di euro sempre per l'anno 2022.

Per quanto riguarda la disciplina normativa in materia di **continuità territoriale garantita tramite trasporto aereo**, si ricorda che la stessa è contenuta in una serie di disposizioni sia europee che nazionali, di seguito sinteticamente riportate.

Disciplina dell'Unione europea

Il **Regolamento (CE) n. 1008/2008** del Parlamento e del Consiglio europeo del 24 settembre 2008 reca **norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**, in particolare l'articolo 16 contiene i principi generali per gli oneri di servizio pubblico intracomunitario e l'articolo 17 disciplina le procedure di gara per gli oneri di servizio pubblico.

L'articolo 16 del regolamento consente agli Stati membri - **previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea nonché gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta – di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso.** L'onere deve essere imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. Inoltre, i criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico devono essere stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.

Nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico lo Stato membro deve tenere conto dei seguenti principi:

a) dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;

b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;

c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;

d) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.

Qualora sia stato imposto un **onere di servizio pubblico**, qualsiasi altro vettore aereo dell'Unione è autorizzato in qualsiasi momento ad istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico, incluso il periodo di tempo durante il quale intende effettuare tale prestazione. Tale accesso può però essere limitato dallo Stato membro interessato, su una rotta sulla quale nessun vettore aereo dell'Unione abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta ad un unico vettore aereo dell'Unione, per un periodo non superiore a quattro anni (o fino a cinque anni qualora l'onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica), al termine del quale si deve procedere ad un riesame della situazione.

L'articolo 17 del Regolamento n. 1008/2008 definisce in dettaglio la **procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico**.

Si prevede inoltre che lo Stato membro possa compensare il vettore aereo così selezionato e che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico in misura da non superare l'importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole.

Con la **Comunicazione C/2017/3712** la Commissione UE ha chiarito **l'interpretazione del regolamento n. 1008/2008** (norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) relativamente al **ruolo ed alle caratteristiche degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo**. Inoltre gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree di cui alla **Comunicazione 2014/C 99/03** stabiliscono ai punti 5.2 (aiuti all'avviamento di rotte) e 6 (aiuti a carattere sociale) i principi in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree ai fini dell'avviamento di una nuova rotta e degli aiuti a carattere sociale.

In particolare si prevede che l'intervento statale sia indirizzato, **per gli aiuti all'avviamento di rotte**:

- al raggiungimento di un **obiettivo ben definito di interesse comune** (ossia l'apertura di una nuova rotta o l'agevolazione dello sviluppo regionale di regioni remote);

- che tale intervento sia necessario (l'aiuto all'avviamento sarà considerato compatibile soltanto per rotte che **collegano un aeroporto con meno di 3 milioni di passeggeri** l'anno, salvo che non si tratti del **collegamento con una regione remota**, rispetto al quale l'aiuto è sempre consentito. In casi eccezionali può essere consentito un aiuto di Stato per un collegamento con aeroporti fino a 5 milioni di passeggeri);
- che l'aiuto di Stato sia adeguato allo scopo che persegue (in ragione di ciò la compagnia aerea deve impegnarsi ad assicurare il collegamento almeno per il periodo di avviamento o presentare un piano industriale che dimostri che la rotta potrà risultare profittevole dopo 3 anni di esercizio al cessare dell'aiuto);
- che l'aiuto abbia un effetto incentivante (se la rotta era già avviata prima della domanda di concessione dell'aiuto essa non può formare oggetto dello stesso);
- che l'aiuto sia limitato minimo (**l'aiuto all'avviamento può coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali** in relazione a una rotta per un periodo massimo di tre anni. I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta);
- che l'aiuto non produca effetti negativi indebiti sulla concorrenza (non sarà ammissibile agli aiuti all'avviamento una nuova rotta qualora sia già effettuato un collegamento tra i due luoghi da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, con particolare riferimento alla durata del viaggio);
- il progetto di aiuto deve essere reso pubblico per tempo e in modo sufficiente in modo da permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi.

Gli aiuti a carattere sociale considerati compatibili se rispettano i seguenti requisiti:

- l'aiuto deve essere effettivamente a favore di consumatori finali;
- l'aiuto deve, in linea di principio, riguardare solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane) salvo il caso di collegamenti con regioni remote, ultraperiferiche, isole e aree scarsamente popolate, in cui l'aiuto può riguardare l'intera popolazione;
- l'aiuto deve essere concesso indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione.

La disciplina nazionale e la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Una specifica disciplina, a seguito degli interventi contenuti **nella legge di bilancio 2020**, è stata introdotta con riferimento alla continuità territoriale aerea con gli aeroporti della Sicilia. La legge di bilancio ha infatti modificato e rifinanziato le procedure relative **al riconoscimento della continuità territoriale con la regione siciliana ai sensi dell'articolo 135 della legge n. 388 del 2000** eliminando contestualmente ogni riferimento alla regione siciliana dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 che resta quindi applicabile al riconoscimento degli oneri di continuità territoriale aerea in tutti gli altri casi.

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000, come modificato dalla legge di bilancio 2020 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai **servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane** indica, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, una conferenza di servizi e che, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

La conferenza di servizi definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione a vari parametri (tipologie e livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di agevolazioni; numero dei voli; orari dei voli; tipologie degli aeromobili; capacità dell'offerta).

La decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2020 l'**art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che rappresenta la disciplina generale concernente la continuità territoriale aerea, non è più applicabile alla regione siciliana.**

La norma assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna dotate di scali

aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

La legge n. 289 del 2002, all'articolo 82 ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche agli aeroporti di **Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta**.

Successivamente l'art. 4, comma 206, della **legge 24 dicembre 2003, n. 350**, modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati **tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia** ed i principali aeroporti nazionali nei limiti delle risorse già preordinate.

Il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevede che il **Presidente della regione** interessata chieda al **Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega** per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate (art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto, come detto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 956
*(Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti
 e agli esami di Stato per l'a.s. 2021/2022)*

956. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per

lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 956 reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

In particolare, affida ad **ordinanze** del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare **specifiche misure**.

Nello specifico, si dispone che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022, con una o più **ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari**, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall'art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l'a.s. 2019/2020³¹.

Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è analoga – fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all'invarianza finanziaria - a quanto ha previsto, per l'a.s. 2020/2021, l'art. 1, co. 504, della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021)³².

³¹ Per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, si veda il [dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020](#).

³² Lo stesso art. 1, co. 504, della L. 178/2020 aveva, invece, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati. Allo scopo, il co. 505 aveva incrementato di

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento all'a.s. 2019/2020, l'art. 1 del **D.L. 22/2020** (L. 41/2020) aveva stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare, fra l'altro:

- i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado. A tal fine, si **derogava** alle previsioni relative alla **frequenza minima** necessaria e alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, ovvero alla **sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio**. Rimaneva comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su **richiesta delle famiglie**, i dirigenti scolastici dovevano valutare la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019/2020 per **alunni con disabilità** per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. *a*), co. 4, alinea e lett. *a*), co. 4-ter)³³;
- i requisiti di ammissione e l'**ammissione agli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva **prescindere**, oltre che dai requisiti relativi alla **frequenza** e alla **votazione minime** necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO: secondo ciclo)**. Anche in tal caso, rimaneva ferma la **non ammissione** ove fossero state presenti **sanzioni** che comportavano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai **candidati esterni** (co. 3, lett. *a*), e co. 6, primo e secondo periodo);
- le modalità di costituzione e di nomina delle **Commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che fossero composte da **commissari interni, con presidente esterno** (co. 3, lett. *c*), e co. 4, alinea)³⁴;
- le modalità di svolgimento degli **esami di Stato**. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa **entro il 18 maggio 2020**.

In particolare, con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il **primo ciclo** aveva previsto la **rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, che doveva tener conto altresì di un **elaborato** del candidato. Per il **secondo ciclo**, aveva previsto l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei PCTO. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei

complessivi € 30 mln per il 2021 le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie.

³³ In attuazione, è intervenuta l'[OM 11 del 16 maggio 2020](#).

³⁴ In attuazione, sono intervenute l'[OM 197 del 17 aprile 2020](#) e l'[OM 21 del 3 giugno 2020](#).

candidati interni (co. 3, lett. *b*) e *d*), co. 4, lett. *b*, *c*, e *d*), co. 6, secondo e terzo periodo)³⁵;

- specifiche modalità per l'**adattamento** di tutte le previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero con **bisogni educativi speciali**, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti **degenti** in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'**immunodepressione** (co. 3, lett. *d*), co. 4, lett. *c*), co. 5)³⁶.

Parzialmente differente è stata la disciplina prevista dalle ordinanze ministeriali intervenute per l'**a.s. 2020/2021** in attuazione dell'art. 1, co. 504, della **L. 178/2020**.

In particolare, in base all'[OM 52 del 3 marzo 2021](#), relativa all'esame di Stato conclusivo del **primo ciclo** di istruzione, per l'ammissione all'esame occorre avere **frequentato almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali **motivate deroghe** deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione**.

L'esame – da svolgere **in presenza** nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una **prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato** su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e **assegnata dal consiglio di classe** entro il 7 maggio 2021. L'elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.

L'elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Nel corso della **prova orale** dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.

³⁵ In attuazione, sono intervenute, per il **primo ciclo**, l'[OM 9 del 16 maggio 2020](#) e, per il **secondo ciclo**, l'[OM 10 del 16 maggio 2020](#). Successivamente, è intervenuta l'[OM 41 del 27 giugno 2020](#), concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli **esami di idoneità** per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli **esami integrativi e preliminari** per il secondo ciclo di istruzione, nonché della **sessione straordinaria** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

³⁶ Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.

In base all'[OM 53 del 3 marzo 2021](#), relativa all'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo** di istruzione³⁷, l'ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le **deroghe** rispetto al requisito di **frequenza** per i tre quarti dell'orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. La partecipazione alle **prove nazionali INVALSI** e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai **PCTO non costituivano requisito di accesso**.

L'esame – da svolgere **in presenza** a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un **colloquio orale** – la cui durata indicativa era di **60 minuti** – che **partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti**, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell'elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.

Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l'esposizione dell'esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica.

Il **credito scolastico** era attribuito fino a un massimo di **60 punti**, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il **colloquio** potevano essere assegnati fino a **40 punti**³⁸.

³⁷ Qui gli allegati [C/1](#), [C/2](#) e [C/3](#) – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali –, l'[allegato A](#) – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l'[allegato B](#), recante la griglia di valutazione della prova orale.

³⁸ In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardavano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.

Comma 957
(Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola)

957. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni».

Il **comma 957**, dispone che ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola non si applichi l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ma **si applichi un termine di permanenza di prima destinazione non inferiore a tre anni**.

In dettaglio, la disposizione in esame prevede tale specifica eccezione, per questa categoria del personale scolastico, all'articolo 35, comma 5-bis del d.lgs 165/2001, il quale prevede che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (sancendo peraltro la inderogabilità della norma medesima da parte dei contratti collettivi).

Comma 958 (Misure per l'immissione in ruolo di docenti)

958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al

comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021».

Il comma 958 riguarda l'immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 1-16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

In particolare, esso configura una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all'a.s. 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria.

Nello specifico – introducendo il **comma 9-ter** nell'**art. 59 del D.L. 73/2021** (L. 106/2021) – dispone che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (per l'a.s. 2021/2022) che ancora residuano dopo le operazioni di cui al co. 4 del medesimo art. 59 sono **destinati, fino al 15 febbraio 2022**, alle **immissioni in ruolo** di soggetti inseriti nelle graduatorie della **procedura concorsuale straordinaria** sopra indicata, limitatamente alle classi di concorso per le quali la **pubblicazione** delle stesse graduatorie sia avvenuta **tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021**.

Le citate immissioni in ruolo hanno **decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022**.

Si intenderebbe che tali immissioni in ruolo “precedano” quelle previste dal comma 9-bis dello stesso art. 59 (v. *infra*).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 1-16, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) – nel testo come modificato, da ultimo, dall'art. 59, co.

21, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) – ha previsto l’indizione di una **procedura straordinaria**, per titoli ed esami, per il **reclutamento** – a seguito dell’innalzamento del numero dei posti disposto dall’art. 230, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – di **32.000** docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che avevano svolto, fra gli **a.s. 2008/2009 e 2019/2020**, almeno **3 annualità di servizio** nelle **scuole secondarie statali**, ovvero erano stati impegnati in **progetti regionali** di formazione che prevedevano attività di carattere straordinario, e avevano svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale concorrevano³⁹.

Più nello specifico, si ricorda che l’**art. 59, co. 1 e 2**, del **D.L. 73/2021** (L. 106/2021) ha previsto che, nel limite dell’autorizzazione concessa (*ex art. 39 della L. 449/1997*), con riferimento all’**a.s. 2021/2022**, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dovevano essere coperti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, fatto salvo che:

- la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del **concorso straordinario** a posti di docente nella **scuola dell’infanzia** e nella **scuola primaria**, bandito nel **2018** (ai sensi dell’art. 4, co. 1-*quater*, lett. *b*), del D.L. 87/2018-L. 96/2018), era incrementata (dal 50%) al **100%**;
- la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del **concorso straordinario** a posti di docente nella **scuola secondaria** di primo e secondo grado, bandito nel **2018** (ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. *b*), del d.lgs. 59/2017), era incrementata (dall’80%) al **100%**.

Il **co. 3** ha stabilito – a regime – l’**integrazione** della **graduatoria del concorso straordinario** per le immissioni in ruolo di personale docente della **scuola secondaria** di primo e secondo grado, bandito nel **2020** (ai sensi, come *ante* ricordato, dell’art. 1, co. 1-16, del D.L. 126/2019-L. 159/2019), con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta del concorso (c.d. **idonei**).

Il **co. 4** ha a sua volta disposto che, per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili ancora residuati dopo le immissioni di cui ai co. da 1 a 3 – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con [D.D. 498/2020](#) e [D.D. 499/2020](#) –, in via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/2022, si doveva procedere con **contratti a tempo determinato**, assegnati a

³⁹ La **procedura straordinaria** per il **reclutamento** è stata indetta con [D.D. 510 del 23 aprile 2020](#), pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020.

[Qui](#) l’allegato A: prospetto ripartizione posti.

[Qui](#) l’allegato B: prospetto aggregazioni territoriali;

[Qui](#) l’allegato C: programmi prova scritta;

[Qui](#) l’allegato D: tabella dei titoli valutabili.

Il D.D. 510/2020 è stato poi modificato e integrato, a seguito delle novità intervenute con il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020), con [D.D. 783 dell’8 luglio 2020](#), pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 53 del 10 luglio 2020, che, in particolare, ha sostituito l’[allegato A](#) e l’[allegato B](#).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.

docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi. Ai fini dell'assegnazione del contratto a tempo determinato per i posti comuni, era altresì necessario aver svolto su posto comune, entro l'a.s. 2020/2021, nelle istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive.

In base ai **co. 5-8** dello stesso art. 59, il contratto a tempo determinato di cui al co. 4 doveva essere proposto esclusivamente nella provincia e nella classe di concorso per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il **percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare**, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell'art. 1, co. 117, della L. 107/2015. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è **assunto a tempo indeterminato** e confermato in ruolo, con **decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021**, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato⁴⁰.

Infine, il **co. 9-bis** dello stesso art. 59 ha previsto, per la copertura, a decorrere **dal 1° settembre 2022**, dei **posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022** eventualmente **residuati** dopo le immissioni in ruolo disposte ai sensi dei co. da 1 a 4 dello stesso articolo (v. *ante*) una **procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, riservata ai docenti non ricompresi fra quelli di cui al co. 4 che abbiano svolto**, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, negli **ultimi 5 anni** scolastici, un servizio di **almeno 3 anni** anche non consecutivi nelle **scuole statali**, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, co. 14, della L. 124/1999⁴¹.

⁴⁰ La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova, ai sensi dell'art. 1, co. 119, della L. 107/2015.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta, invece, la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

La disciplina attuativa è stata definita, in base al **co. 9** del più volte citato art. 59 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), con [DM 242 del 30 luglio 2021](#). Il 10 settembre 2021 il Ministero dell'istruzione ha [reso noto](#) che erano stati assegnati con contratti a tempo determinato 12.840 posti.

⁴¹ In base all'art. 11, co. 14, della L. 124/1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni**, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Al riguardo, si ricorda, tuttavia, che, con riferimento all'a.s. 2019/2020, in relazione all'emergenza insorta a seguito del COVID-19, l'art. 121-ter del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l'anno scolastico conservava comunque validità. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

In particolare, ha disposto che la procedura concorsuale straordinaria è bandita – per regione e classe di concorso – per un **numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022, che residuano** dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei co. da 1 a 4, fatti **salvi**, anche in tal caso, i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con [D.D. 498/2020](#) e [D.D. 499/2020](#).

Ogni candidato può partecipare alla procedura in **un'unica regione**, per **una sola classe di concorso** per la quale ha maturato almeno un anno di servizio tra quelli richiesti come requisito.

Il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale.

Le **graduatorie** di merito regionali sono predisposte sulla base dei **titoli** posseduti e del **punteggio** conseguito in una **prova disciplinare** da svolgere, a legislazione vigente, entro il **31 dicembre 2021**.

I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un **percorso di formazione**, da organizzare anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una **prova conclusiva**.

Le **modalità** di svolgimento della **prova disciplinare** e della **prova conclusiva** devono essere definite con **decreto** del Ministro dell'istruzione.

In caso di **positiva valutazione** del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è **assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022** sui posti di cui si è detto *ante*, che vengono resi indisponibili per operazioni di mobilità e (altre) immissioni in ruolo. **Con l'immissione in ruolo dei vincitori, le graduatorie** della procedura concorsuale straordinaria **decadono**.

Nel corso dall'**a.s. 2022/2023** i docenti assunti svolgono il **percorso annuale di formazione iniziale e prova**.

Comma 959

(Incarichi temporanei per le funzioni ispettive e immissione in ruolo di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione)

959. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « a prorogare» sono inserite le seguenti: « o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui

al terzo periodo, gli incarichi riguardanti»;

b) al primo periodo, la parola: « 2021» è sostituita dalla seguente: « 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: « pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».

Il **comma 959** prevede la possibilità, per il Ministero dell'istruzione, di continuare ad avvalersi, **fino al 31 dicembre 2022**, di **incarichi temporanei** di livello dirigenziale non generale per le **funzioni ispettive**, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Più nello specifico, oltre alla possibilità di **prorogare gli incarichi** già conferiti fino alla data indicata, si stabilisce anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a **€7,9 mln** per il **2022**, che contestualmente si autorizza (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di **conferirne di nuovi**.

Ai relativi **oneri** si provvede a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.

A tali fini, si novella l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 1, co. 94**, periodi terzo e ss., della **L. 107/2015** aveva previsto la possibilità per il **triennio 2016-2018** di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di **durata non superiore a tre anni** per le **funzioni ispettive** al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell'allora MIUR, anche **in deroga alle percentuali** previste dall'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001

per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di **€7 mln annui per il triennio 2016-2018**.

Infine, aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-*bis*, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante **valutazione comparativa dei curricula** e previo **avviso pubblico**, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con [DM 12 novembre 2015, n. 882](#), il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in **48**, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

Successivamente, l'art. 2, co. 3, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha autorizzato l'allora MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all'avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un **concorso pubblico, per titoli ed esami**, per l'immissione in ruolo, a decorrere **da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici** e, a decorrere **dal 2023, di ulteriori 87 unità**, con conseguente maggiore spesa di personale per €7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per €19,55 mln annui a decorrere dal 2023⁴².

Nelle more dell'espletamento del concorso (che a tutt'oggi non risulta essere stato bandito), il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 94, della L. 107/2015⁴³, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere **termine** all'atto dell'immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, **comunque, entro il 31 dicembre 2020**.

In particolare, il rifinanziamento è stato pari a **€1,98 mln** per il **2019** e a **€7,9 mln** per il **2020**.

In attuazione, con [DM 14 maggio 2020, n. 3](#) si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di **59 incarichi a tempo determinato** di dirigente con funzioni tecnico-ispettive⁴⁴. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante **procedura di selezione comparativa** dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell'istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

⁴² Per lo svolgimento del concorso era stata autorizzata la spesa di €170.000 nel 2019 e di €180.000 nel 2020.

⁴³ La relazione illustrativa al D.L.126/2019 (A.C. 2222) faceva presente che, in realtà, con l'autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 era stato finanziato il conferimento di **51 incarichi**, i cui contratti erano scaduti nei primi mesi del 2019 o stavano per scadere.

⁴⁴ La ripartizione tra gli USR teneva conto del numero di dirigenti tecnici di ruolo o a tempo determinato in servizio alla data di emanazione del decreto, del numero di istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione e della necessità di assicurare a ciascun USR almeno due dirigenti tecnici.

Successivamente, l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a **prorogare**, al massimo fino al **31 dicembre 2021**, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a **€7,9 mln** per il **2021**, con le risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le **assunzioni** dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Comma 960

(Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)

960. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:

«5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del

punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite

<p>di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande</p>	<p>determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione».</p>
---	---

Il comma 960 modifica la procedura relativa alla copertura di posti di **collaboratore scolastico** già autorizzati, nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

A tal fine, **sostituisce il comma 7-septies dell'art. 58 del D.L. 69/2013** (L. 98/2013), introdotto dall'art. 1, co. 964, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 2, co. 5, lett. da *a*) ad *e*), del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019), modificando i co. da *5-bis* a *5-quater* dell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall'art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. *5-quinquies* e *5-sexies*:

- ha differito (dal 1° gennaio) al **1° marzo 2020** il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. *5-bis*);
- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia **assunto a tempo indeterminato** e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per **almeno 10 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una **procedura selettiva per soli titoli**, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di **11.263 collaboratori scolastici**. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la

persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-*septies.2* e 609-*nonies* c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-*ter*)⁴⁵;

- ha confermato che le assunzioni all'esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, **nel limite** complessivo di 11.263 unità, i **posti eventualmente residuati** all'esito della stessa procedura dovevano essere **utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale** formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di **soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia**, in virtù della propria posizione in graduatoria⁴⁶ (co. 5-*quater*);
- ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'**a.s. 2020/2021** dovevano essere avviate, *una tantum*, operazioni di **mobilità straordinaria, a domanda** – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – **sui posti**

⁴⁵ La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con [D.I. 1074 del 20 novembre 2019](#) (qui un [errata corrige](#) all'allegato).

Il bando è stato emanato con [D.D. 2200 del 6 dicembre 2019](#). Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con [D.D. 2318 del 20 dicembre 2019](#).

Il 5 febbraio 2020, [rispondendo](#) alla Camera all'interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate **12.977 istanze**.

⁴⁶ La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con [D.D. 573 del 18 maggio 2020](#) (di cui è stato dato [avviso](#) nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della **graduatoria nazionale** finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50%, ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L'inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di **posti interi residuati e disponibili** a livello provinciale, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a **1.817**, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La [graduatoria nazionale](#) è stata approvata, in prima istanza, con [D.D. 686 del 16 giugno 2020](#), e poi rettificata e sostituita con [D.D. 713 del 24 giugno 2020](#).

Essa include **391 soggetti** (a fronte di 485 istanze pervenute).

eventualmente ancora residuati all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale⁴⁷ (co. 5-*quinquies*);

- ha disposto che, **dopo** le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una **seconda procedura selettiva** per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-*ter*: si veda il già citato [D.I. 1074/2019](#)) per la **copertura** – originariamente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, poi prorogato al **1° marzo 2021** dall'art. 5, co. 5, del **D.L. 183/2020** (L. 21/2021) – dei **posti eventualmente residuati**. Poteva partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per **almeno 5 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma **anche a tempo determinato**, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non potevano, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima⁴⁸. Ha, altresì, previsto che: nelle more dell'avvio della procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di mobilità dovevano essere coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti; le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili; le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto all'esito della seconda procedura selettiva sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati all'esito della prima e, poi, della stessa seconda procedura selettiva; il personale immesso in ruolo all'esito della seconda procedura selettiva non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari; successivamente alle procedure selettive, nel rispetto del limite di spesa, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili (co. 5-*sexies*).

Successivamente, l'art. 1, co. 964, della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021), inserendo, come detto, il co. 5-*septies* nell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha previsto che **i posti che, nell'ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-*ter* siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi** previste dai

⁴⁷ La **mobilità straordinaria** è stata disciplinata con [Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020](#).

Conseguentemente, con [nota 25403 del 24 agosto 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020

⁴⁸ Per la seconda procedura selettiva, il [D.I. 13 maggio 2021 n. 156](#) ha previsto assunzioni a tempo indeterminato per **1.591 posti**, indicandone la ripartizione fra le province. La **seconda procedura selettiva** è stata dunque indetta con [D.D. 951 del 16 giugno 2021](#) ([qui](#) un errata corrige relativo al termine per l'assunzione). In particolare, in base allo stesso D.D., la domanda di partecipazione poteva essere presentata entro il 5 luglio 2021.

commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'**(ulteriore)** apposita **graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.**

Inoltre, ha confermato, *mutatis mutandis*, l'applicabilità di quanto previsto per la seconda procedura selettiva in ordine alla possibilità di assunzioni a tempo parziale, di utilizzo delle risorse derivanti da cessazioni, di esclusione del riconoscimento del servizio pregresso, all'autorizzazione di assunzioni per la copertura dei posti resisi nuovamente disponibili.

Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, **si dispone ora**, sostituendo, come detto, il co. 5-septies dell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che, sempre nell'ambito degli 11.263 posti di cui al co. 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una **(terza) procedura selettiva** per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della seconda procedura selettiva, graduando i candidati con le stesse modalità previste per quest'ultima (si veda il già citato [D.I. 13 maggio 2021 n. 156](#)).

La (terza) procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere **dal 1° settembre 2022**, il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla seconda procedura selettiva **che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia** di appartenenza (al riguardo, tuttavia, si veda, *infra*, quanto disposto con riferimento ai requisiti di ammissione).

Inoltre, con riferimento agli **stessi posti** eventualmente residuati all'esito della seconda procedura selettiva, si dispone che essi sono utilizzati per il **collocamento in ruolo, una tantum** e nell'ordine di una apposita **graduatoria nazionale** formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di **selezioni provinciali**, dei partecipanti che **non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia** di appartenenza.

I **posti** eventualmente **residuati all'esito della terza procedura selettiva** sono utilizzati anche per il **collocamento in ruolo una tantum**, a domanda e nell'ordine della stessa graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati **in soprannumero** nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie della seconda procedura selettiva.

Si dispone, poi, che i requisiti di ammissione e le cause di esclusione – si intenderebbe, alla terza procedura selettiva – sono gli stessi previsti per la

seconda procedura selettiva, “ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura”.

Al contempo si prevede – in analogia con quanto disposto per le precedenti procedure selettive - che i requisiti per la partecipazione, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande, devono essere determinati con **decreto** del Ministro dell’istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Rimane fermo che:

- le assunzioni da effettuare secondo le nuove modalità sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse stabili e certe;
- le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma *5-septies* sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi *5-ter*, *5-sexies* e (nuovo) *5-septies* del citato art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 69/2013).

Si replica, inoltre, quanto previsto con riferimento alla seconda procedura selettiva, ossia che:

- nelle more dell’avvio della terza procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito della stessa seconda procedura selettiva sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti;
- il personale immesso in ruolo non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.

Comma 961 (Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco)

961. E' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

La disposizione istituisce di un **fondo** presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al **finanziamento di assunzioni**, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Il fondo ha la seguente dotazione:

- 2 milioni di euro per l'anno 2022;
- 14,5 milioni di euro per l'anno 2023;
- 31 milioni di euro per l'anno 2024;
- 50 milioni di euro per l'anno 2025;
- 62 milioni di euro per l'anno 2026;
- 68,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 71 milioni di euro per l'anno 2028;
- 74 milioni di euro per l'anno 2029;
- 77 milioni di euro per l'anno 2030;
- 79 milioni di euro per l'anno 2031;
- 106 milioni di euro a decorrere dal 2032.

Si dispone, inoltre, l'incremento, se necessario, delle **dotazioni organiche** delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, si provvede all'attuazione della presente disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie.

Comma 962

(Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica)

<p>962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno</p>	<p>2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.</p>
---	---

Il comma 962 riduce la dotazione del **Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)** di **2 milioni** di euro per l'anno **2022**, di **7,5 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**, di 4 milioni di euro per il 2027, di 1 milione di euro per il 2028, di 2 milioni di euro per il 2029, di 3,5 milioni di euro per il 2030, di 4,5 milioni di euro per il 2031 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075).

Il Fondo viene altresì ridotto dalla legge in esame dal **comma 67** di 1.594.558 euro a decorrere dall'anno 2028 e dal **comma 69** di 76 mila euro per il 2022, di 1,5 milioni per il 2023, di 2,1 milioni per il 2024, di 2,5 milioni per il 2025 e per il 2026, di 2,6 milioni a decorrere dal 2027, nonché dal comma 67 a decorrere dal 2028.

Si segnala, altresì, che la **Sezione II** inoltre reca un rifinanziamento del FISPE di 63 milioni per il 2022, di 135 milioni per il 2023, di 165 milioni per il 2024 e di 1.227 milioni per gli anni successivi, nonché un definanziamento di 5,7 milioni per il 2022, di 3,5 milioni per il 2023, di 2,5 milioni nel 2024 e di 797,4 milioni negli anni successivi.

Nel disegno di legge iniziale (A.S. 2448 - Sezione II), il capitolo 3075/MEF presentava una dotazione a **legislazione vigente** pari a 467,5 milioni di euro per il 2022, 334,6 milioni di euro per il 2023 e 235,5 milioni di euro per il 2024.

A seguito delle modifiche approvate in Parlamento, il Fondo presenta ora nel **bilancio triennale 2022-2024, come integrato dalla Nota di variazioni**, una dotazione di **522,7 milioni** per il 2022, di circa **457,1 milioni** per il 2023 e di **378,9 milioni** per il 2024.

Comma 963 *(Fondo per i cammini religiosi)*

963. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi

e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

Il comma 963, istituisce presso il **Ministero del turismo** un **Fondo per i cammini religiosi**, dotandolo di **3 milioni** di euro per il **2022**.

Il Fondo è finalizzato al rilancio e alla promozione turistica dei percorsi dei "cammini" religiosi e al recupero e alla valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Le modalità attuative della misura sono demandate ad un **decreto del Ministero del Turismo**.

Nel dicembre 2015 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra MiBACT, MIT, ANAS SpA e Agenzia del Demanio per l'avvio di un progetto di valorizzazione di immobili pubblici di proprietà dello Stato e di altri Enti, situati lungo CAMMINI E PERCORSI di carattere **sia storico - religioso** che ciclopedonale (cd. "**Progetto Cammini e percorsi**"). Il progetto è richiamato nel [Piano straordinario per la mobilità turistica- PSMT 2017-2020](#), documento di programmazione approvato dal MIT, parallelamente all'adozione del [Piano Strategico per il Turismo - PST 2017-2020](#), volto a favorire la fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

Circa l'attuazione del Progetto, si rinvia al [Dossier predisposto dall'Agenzia del Demanio, aggiornato all'anno 2018](#), nonché al [sito istituzionale dell'Agenzia](#).

Nel [Piano strategico per il turismo 2017-2022](#), nella linea di intervento A3, in connessione con i progetti già attivati, sono state previste proposte azioni per "Ampliare, innovare e diversificare l'offerta turistica", anche attraverso la **mappatura** permanente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti, il **recupero e riutilizzo sostenibile** dei **beni demaniali a uso turistico** e, nello specifico, la **creazione di forme di percorrenza alternative** - vie e **cammini** - quali strumenti di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso dell'Italia (pag. 52 e ss).

In considerazione di quanto previsto dal Piano strategico per il turismo, nel corso dell'anno **2017** sono stati rispettivamente definiti dal MIBACT (ora MIC) e dal MIT, [l'Atlante dei Cammini d'Italia](#).

Quanto ai principali interventi finanziari adottati a livello statale per lo sviluppo dei cammini e percorsi, si ricorda che la **legge di stabilità per il 2016** ([L. n. 208/2015](#), articolo 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2016, 2017 e 2018**. Inoltre, **60 milioni** a valere sul "**Piano Stralcio Turismo e cultura**" FSC 2014-2020 sono stati destinati ai **cammini storici** suddivisi in:

- **20 milioni** per i [cammini religiosi di san Francesco e santa Scolastica](#) con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche,
- **20 milioni** per [Appia regina viarum](#) con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi
- **20 milioni** per la [via Francigena](#)⁴⁹

Nell'ambito del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), si segnala l'investimento *Caput Mundi. Next Generation EU* per grandi eventi turistici ([MIC3-I.4.3](#)), nella titolarità del Ministero del Turismo, cui sono destinati 500 milioni di euro. Di tale importo, **160 milioni** sono destinati ai **Cammini giubilari (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana)**, per la valorizzazione, la messa in sicurezza, il consolidamento antisismico, il restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici.

⁴⁹ In conseguenza dell'istituzione del nuovo Ministero del Turismo (scorporato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.L. n. 22 del 2021) anche per il Piano operativo «Cultura e turismo» si è resa necessaria una suddivisione degli interventi tra i due dicasteri. Conseguentemente, con la **delibera CIPESS n. 59** del 3 dicembre 2021 è stato aggiornato il PSC Cultura nella misura di 1.690,57 milioni e con la [delibera n. 58](#) - in pari data - è stato approvato il **PSC Turismo**. Nella premessa alla delibera n. 59 si precisa che il PSC Cultura (approvato con la delibera n. 7 del 2021) viene "*ridotto di 46,84 milioni* per il trasferimento delle corrispondenti risorse al PSC del Ministero del turismo approvato in data odierna con apposita delibera di questo Comitato" e che "le linee di intervento, già contenute nell'originario strumento di programmazione - il Piano operativo cultura e turismo - che transitano dal PSC del Ministero della cultura al PSC del Ministero del turismo, sono segnatamente: «**Grandi destinazioni per un turismo sostenibile**», «Montagna Italia», «*Dashboard* turismo», «Wi-fi Italia», «Italia Destination Management System ».

Comma 964***(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)***

964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al

concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Il **comma 964**, introduce alcune disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali.

In particolare si prevede che, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali, assicurando al contempo l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, in relazione concessioni autostradali, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico, delle risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale purché quest'ultima infrastruttura sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

Nel caso in cui si ricada in questa fattispecie il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie dovrà sottoscrivere una convenzione di concessione e risulterà solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento, da parte del titolare della concessione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione.

Al contempo, il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie può incrementare, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe stesse, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura che gli viene affidata.

Il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie, invece, riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione, l'importo degli investimenti effettuati in relazione infrastruttura che gli è stata affidata.

Comma 965
***(Impianti per la ventilazione meccanica controllata
 nelle scuole statali)***

965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore».

Il **comma 965** prevede che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 possano essere destinate anche all'installazione di **impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC)** con recupero di calore.

A tal fine, **novella l'art. 58, comma 4-bis, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021)**, inserendo la lettera *f-bis*).

L'art. 58, co. 4, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**, con una dotazione di **€350 mln** per il 2021, da destinare a **spese per l'acquisto di beni e servizi** da parte delle **scuole statali**.

Il co. 4-*bis* ha specificato le finalità alle quali possono essere destinate le risorse.

Si tratta di:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed altri bisogni educativi speciali (BES);

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di

realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Il riparto delle risorse è stato operato con [D.I. 265 del 16 agosto 2021](#).

Con [Nota prot. 907 del 24 agosto 2021](#) sono poi state fornite alle scuole indicazioni operative per l'utilizzo delle stesse risorse.

Comma 966
(Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale)

966. All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.

Il comma 966 prevede un riconoscimento di un contributo pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2022 a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

Comma 967
*(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido,
delle famiglie e delle persone affidatarie)*

<p>967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle</p>	<p>famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.</p>
--	--

Il **comma 967** istituisce un fondo, dotato di 500.000 euro per il 2022, finalizzato a costituire una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare e dei soggetti disponibili ad accoglierli.

In particolare, il **comma 967** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro il **fondo** per la costituzione di una **banca dati** dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie. La banca dati dovrà agevolare i procedimenti di affido.

Per il 2022 il Fondo è dotato di **500.000 euro**.

Si ricorda che sono attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera alcune proposte di legge (A.A.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148) che prevedono l'istituzione di banche dati analoghe a quella oggetto della disposizione in commento.

Comma 968
(Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA)

968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada» delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di	prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
--	---

Il comma 968 riconosce un **contributo** pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore della **Associazione DONNEXSTRADA**.

Nel dettaglio la disposizione, al fine precipuo di favorire la **sicurezza delle donne**, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, riconosce un contributo pari a **200.000 euro annui per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA**. Tale contributo è specificamente volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

DONNEXSTRADA è un'Associazione che offre aiuto alle vittime di violenza di genere per garantire una adeguata sicurezza alle donne anche per strada. Al momento i servizi attivi dell'Associazione sono due: le DirettexStrada e lo Sportello di Supporto Psicologico.

Comma 969 (*Lavoratori fragili*)

969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità *una tantum*, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il **comma 969** riconosce, per il 2022, nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il medesimo anno, **un indennizzo, pari a 1.000 euro, in favore dei cosiddetti lavoratori fragili (pubblici e privati)** che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro, in base alla norma transitoria ivi richiamata, e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.

L'indennità *una tantum* di 1.000 euro in oggetto è esclusa dalla base imponibile (ai fini delle imposte sui redditi); per la medesima indennità non è riconosciuto l'accredito figurativo ai fini previdenziali. Essa è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti in oggetto.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per un quadro sulla normativa transitoria sull'indennità per assenza dal servizio dei cosiddetti lavoratori fragili, si rinvia alla scheda relativa **all'articolo 8 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215**, scheda presente nel [dossier](#) n. 468/2 del Servizio Studi del Senato e n. 490/2 del Servizio Studi della Camera dei deputati⁵⁰.

⁵⁰ Il dossier è relativo all'A.C. n. 3395, corrispondente al testo definitivo del citato D.L. n. 146, come convertito in legge.

Comma 970
(Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

970. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis* Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei

propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».

Il comma 970, attribuisce all'Autorità di governo competente in materia di sport la facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n.145 del 2018. Attribuisce alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA). Dispone infine in ordine alle modalità di adeguamento dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti del CONI, nonché

degli statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA a quanto previsto nel presente comma.

A tal fine, l'articolo **novella l'articolo 2 del DL n.5 del 2021** (conv., con modif., dalla L. n.43 del 2021), inserendo all'articolo 2, i commi *1-bis* e *1-ter*.

Il citato articolo 1, comma 630, della L. n.145 del 2018 riguarda il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa. Un riferimento agli organismi sportivi è rinvenibile al terzo periodo, che concerne modalità di finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Nello specifico stabilisce che al finanziamento di tali organismi si provveda a valere sulla quota destinata a Sport e salute Spa - ai sensi del primo periodo del medesimo comma 630 - delle risorse derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in determinati settori di attività sportiva (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive).

Le risorse complessivamente spettanti al CONI e a Sport e salute Spa sono definite nella misura annua del 32 per cento delle predette entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui.

A seguito di modifica intervenuta con il decreto-legge n. 5 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2021, le risorse destinate al CONI sono state incrementate, passando a 45 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 40 milioni), e, corrispondentemente, sono state ridotte le risorse destinate a Sport e salute Spa, definite in una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 368 milioni).

Si segnala che l'articolo 46 del DL 152 del 2021 riconosce a Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento degli organismi sportivi. Nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito l'art.46-*bis* che destina ai medesimi organismi una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

L'Autorità di Governo competente in materia di sport potrà avvalersi di Sport e Salute S.p.A. **nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente**⁵¹.

Il comma in esame - nell'attribuire, come detto, all'Autorità di governo in materia di sport il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) - specifica che rimane in ogni caso fermo il **potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.242 del 1999.

Il citato art.7, comma 2, lettera a), individua, tra i poteri della giunta nazionale del CONI, quello di formulare la proposta di statuto dell'ente.

Il comma in esame dispone altresì che **resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a FSN e a DSA o nel caso di gravi violazioni** di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi. Ciò secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del richiamato d.lgs. n.242 del 1999.

Il citato articolo 5, comma 2, individua i compiti spettanti al Consiglio nazionale del CONI. Fra l'altro, il Consiglio: stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti (lettera e)); stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (lettera e-bis)); delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (lettera e-ter)).

⁵¹ Siffatta precisazione deriva da una specifica riformulazione del testo del maxiemendamento presentato dal Governo in Senato, e su cui è stata posta la questione di fiducia, al fine di dare seguito ad una delle condizioni (espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul provvedimento in esame.

Il **CONI** è tenuto ad **adeguare il proprio statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi** alle disposizioni recate nell'articolo in esame. Tale adeguamento dovrà avere luogo entro 120 giorni "dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Le FSN e le DSA, a loro volta, sono chiamate ad **adeguare i rispettivi statuti e regolamenti**, entro 180 giorni dalla data di approvazione delle "modifiche statutarie del CONI".

Qualora i termini decorrano infruttuosamente, l'Autorità di Governo in materia di sport provvede alla **nomina di un Commissario *ad acta*** per l'adeguamento alle disposizioni di legge. A tale nomina detta Autorità provvede con proprio decreto da adottare "entro i trenta giorni successivi" (si intende alla scadenza dei predetti termini).

Comma 971

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale», con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto.

Il comma 971 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale**, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

L'istituzione del richiamato Fondo è finalizzata a introdurre nell'ordinamento un **sostegno economico** in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

L'attuazione dell'intervento previsto è demandata a un apposito provvedimento normativo (la cui natura non è specificata) nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite di spesa.

Si ricorda che, con riferimento al contratto di lavoro a *part time* verticale ciclico (o multi-periodale) – in cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno – la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a *part time* ciclico verticale.

Comma 972 (Fibromialgie)

972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Il comma 972 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un **Fondo** per lo studio, la diagnosi e la cura della **fibromialgia** con una **dotazione di 5 milioni di euro per il 2022**.

La sindrome fibromialgica, che in Italia interessa circa due milioni di persone, in maggioranza donne, è una forma di dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da affaticamento (astenia), facile esauribilità muscolare, sonno disturbato e alterazioni neurocognitive (difficoltà a mantenere la concentrazione, difficoltà nella memoria a breve termine). Spesso i pazienti riferiscono anche cefalea muscolotensiva, e una serie di altri disturbi legati al sistema nervoso autonomo (crampi, occhi secchi, minzione alterata, disturbi gastrointestinali).

La sindrome fibromialgica è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inserita nella revisione dell'[ICD-10](#) (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati).

La diagnosi di sindrome fibromialgica rimane essenzialmente clinica in quanto non è attualmente disponibile un biomarcatore diagnostico, specialmente nelle fasi precoci della malattia. L'eterogeneità dei sintomi e gli obiettivi terapeutici altamente personalizzati, possono costituire un ostacolo nel riconoscimento e nella misurazione della severità della malattia. Per questo le persone affette da fibromialgia devono spesso aspettare anni per arrivare a una diagnosi, spesso sono stigmatizzate e impossibilitate ad intraprendere percorsi terapeutici adeguati.

Per la fibromialgia esistono però linee guida, centri di riferimento e anche un PDTA con valenza nazionale. Inoltre, alcune regioni hanno predisposto Linee di indirizzo per la diagnosi e la cura della fibromialgia o addirittura atti legislativi che prevedono il suo riconoscimento quale patologia invalidante (fra le altre [Emilia Romagna](#), [Abruzzo](#), [Friuli Venezia Giulia](#), [Toscana](#), [Lombardia](#), [Regione Veneto](#), [Valle d'Aosta](#), [Sardegna](#)).

Numerose le iniziative parlamentari in corso fra le quali si ricordano la risoluzione [Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti](#) approvata all'unanimità il 15 novembre 2017 dalla Commissione XII della Camera mentre è in corso di esame presso la 12^o Commissione (Igiene e sanità) del Senato il disegno di legge [A.S. 299 Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia](#) (qui i [documenti acquisiti](#) nel corso dell'esame). Il 20 ottobre 2021 il Ministro della salute rispondendo, nel corso del *question time*, all'[interrogazione n. 3-02554](#) (Noja ed

altri) *Iniziative di competenza per riconoscere la fibromialgia quale malattia invalidante e per garantire un trattamento dei pazienti appropriato e omogeneo sul territorio nazionale* ha sottolineato “La fibromialgia da tempo è oggetto di un numero cospicuo di segnalazioni e di atti parlamentari volti a chiedere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della classe medica nei confronti dei pazienti e un eventuale inserimento tra le patologie soggette a specifica tutela. In particolare, le richieste riguardano l'inserimento della fibromialgia tra le malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale necessarie al monitoraggio della malattia e alla prevenzione degli aggravamenti e delle complicazioni, fermo restando che il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione degli assistiti, nelle strutture pubbliche e private accreditate, tutte le prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza. Ciò premesso, con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, segnalo che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale è impegnata nell'esame e nella valutazione di tale richiesta di inserimento e delle relative prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio della malattia da concedere in regime di esenzione”.

Comma 973 *(Contributo a favore dell'INDIRE)*

973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla	dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.
---	---

Il comma 973, autorizza la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2022** a titolo di contributo a favore dell'**Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)**.

Il contributo è finalizzato a garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica.

L'istituto [INDIRE](#) - sorto a Firenze nel 1925 come Mostra didattica nazionale e, attraverso un percorso evolutivo, divenuto Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa nel 2001 - ha sempre accompagnato l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.

In particolare, l'INDIRE concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche (art. 4 del regolamento di cui al DPR n. 80 del 2013).

Ai sensi dello [Statuto](#), approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 2017, l'INDIRE è ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione.

L'Istituto ha sede legale a Firenze e svolge la propria attività, oltre che presso la sede centrale, anche presso tre ulteriori sedi (Torino, Roma e Napoli).

Comma 974

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

974. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 974 dispone un incremento per 5 milioni (per il 2022 e 2023) del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** è stato istituito dall'articolo 1 della legge n. 198 del 2016.

Tale Fondo è inteso a dare piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

In esso confluiscono un novero di risorse, quali quelle: statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria; statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di un insieme di soggetti passivi (concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet). Al Fondo affluiscono inoltre talune risorse provenienti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione.

Esso è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con d.P.C.m. (allo stato,

il più recente è il [d.P.C.m. 21 settembre 2021](#); con distinto d.P.C.m è stabilita annualmente la destinazione delle risorse del Fondo, assegnate alla Presidenza del Consiglio).

La disposizione in esame stabilisce **un incremento del Fondo di 5 milioni - per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

Si ricorda che lo stanziamento per il Fondo previsto dal disegno di legge di bilancio originario (su cui dunque agisce l'incremento così disposto) era per il 2022 di 195,68 milioni, per il 2023 di 149,88 milioni (identici valori, in conto cassa ed in conto competenza).

Comma 975 *(Contributo per l'Istituto Affari internazionali di Roma)*

<p>975. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a</p>	<p>conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.</p>
---	--

Il comma 975, attribuisce un contributo di 200.000 euro per l'anno 2022 all'Istituto Affari Internazionali di Roma, con lo scopo di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi.

L'articolo in commento riconosce un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma, al fine di conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio per il 2020, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, ha riconosciuto al medesimo un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021, finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

L'Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall'Associazione di cultura e politica "Il Mulino" e dal Centro studi "Nord e Sud" su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L'Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

1. UE, politica e istituzioni
2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)
3. Europa orientale e Eurasia
4. Mediterraneo e Medioriente

5. Sicurezza, Difesa, Spazio
6. Energia, clima e risorse
7. Multilateralismo e *governance* globale
8. Politica estera dell'Italia.

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell'Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

Comma 976

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle

politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella città di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

Il **comma 976** autorizza un contributo di 500.000 euro per il 2022 a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero a valere sul fondo esigenze indifferibili.

Il presente articolo dispone al **comma 976** un contributo per il 2022 a favore dell'Osservatorio istituito nella città di Venezia con [legge regionale del Veneto 27 febbraio 2008, n. 1](#).

Si ricorda che il 2 novembre 2021, nell'ambito della discussione del disegno di legge AS [2169](#), *Legge europea 2019-2020*, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno [G14.100](#) che impegna il Governo a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli. Nei considerata si dà conto del fatto che: occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza; il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea.

La legge [regionale del Veneto n. 2008/1](#), legge finanziaria regionale per il 2008, stabiliva all'art. 57, rubricato "Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà

(FISPMED) - ONLUS" l'adesione alla Federazione internazionale *de quo* in qualità di socio fondatore.

Dal sito web di FISPMED risulta che:

- l'associazione "[Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta contro la Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero](#)" – FISPMED – nasce nel 2004 sulla base dell'esperienza positiva acquisita attraverso il progetto Seam, supportato dalla Commissione Europea (DG Allargamento e DG Politiche Regionali) e del Ministro dell'Ambiente Italiano, il quale diede origine al network composto da 188 partners appartenenti a 38 differenti paesi, rappresentanti di istituzioni culturali, ong, agenzie non governative, centri di studio, istituti di ricerca, università. Nel 2008 la Regione del Veneto con Legge regionale approvata all'unanimità diviene socio Fondatore. L'associazione, ad oggi, conta 229 partners in 39 paesi diversi dell'area Euro-Mediterranea e del Mar Nero, che territorialmente e statutariamente, rappresentano, oltre 1,8 milioni di cittadini e cittadine della medesima area.
- Sono soci di FISPMED i due più significativi network di rappresentanza confindustriale del Mediterraneo-Mar Nero. FISPMED ha chiesto all'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea, all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e ai co-Presidenti dell'Unione per il Mediterraneo il riconoscimento con status di osservatore. Ha già ottenuto lo status di osservatore dal Parlamento del Mar Nero. Ha partecipato alle Assemblee Parlamentari del Parlamento per il Mediterraneo e dell'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo. La FISPMED ONLUS coordina la rete nazionale della Anna Lindh Foundation: <http://www.euromedalex.org/networks/italy> ; Fondazione di proprietà dell'Unione Europea e dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Rete vigilata dal Ministero degli Affari Esteri. Ed è fondatore della RIDE: <http://www.alfitaly.org/alf-italy/>
- La FISPMED si occupa del Sustainable Development Solutions Network per l'area Mediterranea assieme all'Università di Siena.

Numerosi disegni di legge sono stati presentati a partire dalla XV legislatura per le finalità di un Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero. Nell'attuale legislatura è stato presentato sul tema il [ddl AS 432](#) a firma Causin il cui esame non è ancora iniziato. Il testo prevede l'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero da parte di Fispmed per attuare le finalità previste dall'art. 1, comma 1124 della legge finanziaria per il 2007 che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile presso il MinAmbiente allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale in settori produttivi o aree geografiche e progetti internazionali di cooperazione ambientale sostenibile; prevede che la gestione dell'Osservatorio sia finanziata dal MAECI e il parere parlamentare sul programma annuale dell'Osservatorio. È stato invece ritirato il ddl a firma Pittella [AS.2124](#).

Comma 977

(Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno)

977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advising ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell'evoluzione della loro cultura

imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 977** chiama il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a individuare, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un **soggetto altamente qualificato**, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di **adeguate infrastrutture digitali** per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un **programma di interventi** destinati ai **territori del Mezzogiorno**, al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un

approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. Le finalità del programma sono: *a)* individuare e aggregare **università ed istituti di ricerca pubblica**, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di **nuove tecnologie**; *b)* sostenere la nascita di **spin-off ad alto contenuto di conoscenza** e la loro evoluzione in **deeptech start-up** per farne **driver privilegiati** di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di **nuovi posti di lavoro qualificato** nel Mezzogiorno; *c)* offrire **servizi formativi** e di **advisoring** ai fondatori di **start-up innovative** per assisterli nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; *d)* mettere a fianco di **start-up innovative** grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; *e)* individuare **istituzioni finanziarie e fondi di venture capital** disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a **start-up innovative** selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di interventi considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'**information technology**, all'**agroalimentare**, al **biomedicale**, al **farmaceutico**, all'**automotive** e all'**aerospaziale**. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a **6 milioni di euro annui** dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui alla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 177, L. n. 178/2020).

Al riguardo, si ricorda che i **commi 177-178** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 dispongono una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, per complessivi **50 miliardi**. Le norme definiscono, altresì, i criteri e le **procedure di programmazione**, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'**80 per cento alle aree del Mezzogiorno** e del 20 per cento alle aree del centro-nord.

In particolare, il **comma 177** dispone una **prima assegnazione** di risorse aggiuntive in favore del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, nell'importo di **50 miliardi** di euro, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'**80 per cento** alle aree del Mezzogiorno e del **20 per cento** alle aree del Centro-Nord. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: **4 miliardi per il 2021**, **5 miliardi annui dal 2022 al 2029** e **6 miliardi per l'anno 2030 (comma 178)**.

Il **comma 178** dispone quindi che al **completamento delle risorse** da destinare al FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 si provvederà mediante le **successive leggi di bilancio**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009 consente di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter **modulare e/o rifinanziare le risorse autorizzate da leggi di spesa** secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa, mediante interventi in **Sezione II**.

Le lettere da *a*) a *m*) del comma 178 in esame recano un'analitica disciplina per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) definisce l'impresa start-up innovativa come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: b) è costituita da non più di sessanta mesi; c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo

della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Commi 978 e 979 *(Disposizioni in materia di camere di commercio)*

<p>978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti</p>	<p>e definisce le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.</p> <p>979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.</p>
---	---

I **commi 978-979**, intervengono sulla disciplina del riordino del sistema camerale, prevedendo che il **Ministro dello sviluppo economico** accerti lo stato di realizzazione **al 30 giugno 2022** delle disposizioni sul riordino del sistema camerale (articolo 3 del D.lgs. n. 219/2016) e conseguentemente ne definisca le modalità di attuazione, rendendone **comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari**.

Nel dettaglio, si prevede che il **Ministro dello sviluppo economico** accerti lo stato di realizzazione al **30 giugno 2022** delle disposizioni che prevedono il **riordino del sistema camerale** (articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) e, conseguentemente, ne definisca le modalità di attuazione, rendendone **comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari** (comma 978).

Le procedure di riordino **ancora non concluse** alla data di entrata in vigore della presente legge, **sono coordinate** ai termini di cui sopra (comma 978).

• **Riordino del sistema camerale**

La **legge 29 dicembre 1993, n. 580** reca la disciplina delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualificandole come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 219**, ha riformato le funzioni delle camere di commercio, l'organizzazione e la *governance* complessiva del sistema camerale.

In particolare, sulla base dell'**articolo 3** del decreto legislativo (*“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni*

delle sedi e del personale”), l’Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una camera di commercio per regione; accorpamento delle camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte).

Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, *sentita* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l’istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il **decreto del MISE 8 agosto 2017** (*"Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"*), che prevedeva la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a **60**), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa con detta Conferenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con [Nota del 5 gennaio 2018](#) (Prot. 0008663), è intervenuto in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, sottolineando che a seguito della sentenza il ricordato decreto 8 agosto 2017 ha cessato di avere efficacia.

È stato quindi adottato il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018](#), anch’esso volto alla riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale. Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-regioni - riunitasi il 21 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018 - non ha approvato l’intesa.

Il decreto contiene l’elenco delle 42 camere di commercio già accorpate o rimaste invariate prima del D.M. 16 febbraio 2018 e successivamente l’elenco delle 18 camere di commercio che si stanno accorpando e delle 45 camere di commercio da accorpate.

Va segnalato che in un nuovo giudizio di legittimità costituzionale (**sentenza 28 luglio 2020, n. 169**), la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle camere di commercio, laddove la legge di delega prevede il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che le camere di commercio presentano una natura mista, costituendo da un lato «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», de dall’altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche».

Dalla loro vocazione pubblicistica discende l’attribuzione a tali soggetti della qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica». Le funzioni

esercitate dal sistema camerale esigono, pertanto, «una disciplina omogenea in ambito nazionale».

Per quanto riguarda la procedura di adozione del decreto ministeriale, la Corte ha rilevato che a seguito della pronuncia n. 261/2017, “l’atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro atto su cui il Governo ha, a più riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni, come testimonia l’andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e dell’11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali. Solo a seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha deliberato, l’8 febbraio del 2018, di superare *l’impasse*, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio)”. Non può dunque sostenersi che il procedimento innescato dall’art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della **leale collaborazione**. Non rileva, a questo proposito, la mancata intesa sul testo del decreto ministeriale, posto che l’intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi. “il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione”, sempre che le procedure volte a raggiungere l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze.

Rideterminatasi in questo modo la questione relativa alle competenze statali, è successivamente intervenuto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “**Decreto Agosto**”), che ha fissato (articolo 61), al 30 novembre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento. Scaduto tale termine, per gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, è prevista la decadenza con facoltà per il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, di nominare un **commissario straordinario** per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

In alcuni casi la nomina non si è rivelata agevole e il processo risulta ancora in corso: da qui la necessità sottesa al nuovo articolo aggiuntivo di porre un ulteriore termine, con una procedura che porti alla conclusione dell’*iter* di accorpamento delle camere di commercio.

Una menzione a parte meritano le recenti disposizioni che stanno riguardando in particolare il sistema camerale della **regione Sicilia**.

L’**articolo 54-ter del D.L. n. 73/2021** ha attribuito alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il **31 dicembre 2021**, alla *riorganizzazione del proprio sistema camerale anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso* - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del

rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal decreto legislativo n. 219/2016 (art. 3, comma 1) - e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale (comma 1).

Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, **sono istituite**, entro il **24 agosto 2021** (trenta giorni dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), **anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti** e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le **circoscrizioni territoriali** della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di **Catania** e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di **Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani**. Il Ministro dello sviluppo economico deve nominare con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, **un commissario *ad acta*** per ciascuna delle predette camere di commercio.

All'interno del **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ancora in corso di conversione, è stato inserito un comma aggiuntivo all'articolo 28 che modifica la disciplina descritta. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a precisare i criteri di scelta del commissario che, per ciascuna delle **nuove** camere di commercio, deve essere nominato dal Ministro dello sviluppo economico, nelle more della riorganizzazione complessiva del sistema camerale siciliano. Il commissario deve essere scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari.

Commi 980-984

(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)

980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministero della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

982. E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

I commi da 980 a 984 prevedono il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e istituiscono un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia.

Nello specifico, il **comma 980**, stabilisce il **divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni** (*Mustela vison* e *Neovison vison*), **volpi** (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), **cani procione** (*Nyctereutes procyonoides*) **cincillà** (*Chincilla laniger*) e, più in generale, di **animali** di qualsiasi specie allevati al fine di ricavarne pelliccia.

Il **comma 981** prevede che, in deroga al divieto di cui al comma precedente, gli **allevamenti** autorizzati alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono **continuare a detenere** gli animali presenti nelle strutture per il periodo necessario alla loro dimissione **non oltre**, però, **il termine del 30 giugno 2022**, fermo restando quanto previsto, dall'[ordinanza del 21 novembre 2020](#) del Ministro della salute, recante “*Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale*” e successive disposizioni dello stesso Ministro della salute in materia di diffusione di **zoonosi** (ossia di malattie che si trasmettono, direttamente o indirettamente, dagli animali all'uomo).

Si ricorda, in proposito, che con la sopra citata ordinanza del 21 novembre 2020 il Ministro della Salute ha disposto la **sospensione** delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, anche a seguito della decisione della Danimarca, il principale paese europeo di esportazione delle pellicce, di abbattere tutti i visoni sul suo territorio nazionale in seguito al ritrovamento di alcune varianti di Sars-CoV-2 mutate che sarebbero passate dall'animale all'uomo. Successivamente, con [ordinanza del 25 febbraio 2021](#) del Ministro della salute, le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza del 21 novembre 2020 sono state **prorogate** fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 982** istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023, volto a **indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia** che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, dispongano ancora di un codice di attività (anche qualora non detengano animali).

Al riguardo, si osserva, che il codice di attività cui fa riferimento la richiamata disposizione sembra essere quello relativo al relativo codice Ateco, ossia al [codice 01.49.20](#), denominato “Allevamento di animali da pelliccia”.

Il **comma 983** demanda ad un **decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*rectius* Ministro) - da adottarsi, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e sentite

le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge - il compito di individuare i criteri e le modalità di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 3.

Il **comma 984** prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 983, disciplini anche l'eventuale cessione di animali e detenzione ai sensi di quanto previsto dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"](#) e delle misure indicate dal Ministro della salute ai fini della prevenzione della diffusione di zoonosi.

Commi 985-987 **(Accisa sulla birra)**

985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento» sono aggiunte le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento»;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».

986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

987. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.

I commi 985-987 apportano modifiche all'accisa sulla birra operanti per il 2022.

In sintesi:

- la **misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali** (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene **elevata dal 40 al 50 per cento per l'anno 2022**;
- sono introdotte **specifiche misure di riduzione dell'accisa** per i **birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022**;
- si riduce, **limitatamente all'anno 2022, la misura dell'accisa generale sulla birra**, che per il predetto periodo viene rideterminata in **2,94 euro**.

Il **comma 985**, più in dettaglio, **apporta modifiche all'articolo 35 del Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995)** con particolare riferimento all'accertamento dell'accisa sulla birra per i piccoli birrifici.

Con la **lettera a)** si modifica il comma *3-bis* dell'articolo 35. Nella sua formulazione vigente esso dispone che nei **birrifici artigianali** (così definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354) con **produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (cd. microbirrifici)** l'aliquota di accisa sia **ridotta del 40 per cento**.

Con le **modifiche in esame**, la **misura della riduzione** dell'accisa sulla birra per i **microbirrifici artigianali** viene **elevata dal 40 al 50 per cento per l'anno 2022**.

La **lettera b)** del comma 1 introduce il **nuovo comma 3-ter nell'articolo 35** il quale prevede che, **limitatamente al 2022**, per la birra realizzata nei **birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri**, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:

- a. del **30 per cento** per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b. del **20 per cento** per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Il **comma 986 riduce, per l'anno 2022, la misura generale dell'accisa sulla birra** (di cui all'Allegato 1 al TUA).

La legge di bilancio 2019 ha da ultimo rideterminato la misura dell'accisa sulla birra, che è passata da 3 a **2,99 euro** per ettolitro e grado-plato (comma 689 della legge n. 145 del 2018), a decorrere **dal 1° gennaio 2019**.

Con le norme in esami, l'aliquota di accisa generale sulla birra viene fissata nelle seguenti misure:

- a. a decorrere dal **1° gennaio 2022: 2,94 euro** per ettolitro e per grado-Plato;
- b. a decorrere dal **1° gennaio 2023: 2,99 euro** per ettolitro e per grado-Plato.

Ai sensi del **comma 987**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame (entro il **2 marzo 2022**) si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, che contiene le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici (come definiti dal citato comma *3-bis* dell'articolo 35).

Commi 988 e 989

(Qualifica di imprenditore agricolo e indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano

prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Il **comma 988** prevede il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, ancorché, in attesa della **ripresa produttiva** della propria azienda e comunque per un periodo **non superiore a tre anni** dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. Il **comma 989** autorizza la spesa di **2 milioni di euro** per il 2022 quale **incremento dell'indennità** pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità» ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale **dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**.

L'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede che, al fine di attivare gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 dello stesso d.lgs. e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni.

In base all'articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

In base all'articolo 3, comma 4, del D.L. 1/2001 (L. n. 49/2001), al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».

L'art. 78, comma 3-*bis*, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), cd. "Cura Italia", ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la

corresponsione dell'incremento di indennità a favore del personale dell'Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Comma 990
(Contributo al Comune di Trieste)

990. E' riconosciuto al comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 990**, dispone un **contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022** in favore del **Comune di Trieste**.

Il **comma** specifica che il contributo è finalizzato alla **manutenzione di impianti sportivi e terapeutici**.

Da dichiarazioni del sindaco di Trieste di cui è stato dato conto nelle agenzie di stampa (si veda Ansa-Lazio del 22 dicembre, ore 17,20) risulta l'impegno a destinare tali risorse alla piscina Acquamarina - di cui nella medesima data è stato posto termine al sequestro disposto a suo tempo seguito al crollo del tetto avvenuto il 29 luglio 2019.

Comma 991

(Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli)

991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella

Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 991**, inserita **in prima lettura**, dispone una autorizzazione di spesa di **1.200.000 euro per l'anno 2022** a favore della città di **Cividale del Friuli**, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Il **comma** specifica che l'autorizzazione di spesa è finalizzata a finanziare **interventi urgenti di tutela e valorizzazione** nell'area di Cividale del Friuli ricompresa nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Si ricorda che la 35^a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Parigi dal 19 al 29 giugno 2011, ha inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, quale [46° sito italiano](#), il sito seriale "[I Longobardi in Italia. I luoghi del potere \(568-774 d.C.\)](#)", comprendente le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti nel territorio italiano.

In particolare, vi sono compresi: l'area della Gastaldaga con il Tempietto Longobardo e il Complesso Episcopale a Cividale del Friuli (UD); l'area monumentale con il complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia; il *castrum* con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio Torba (VA); la Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG); il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (PG); il complesso di Santa Sofia a Benevento; il Santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo (FG).

Commi 992-994 (*Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale*)

992. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

994. Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I **commi 992-994** prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui **iter non si sia ancora concluso** con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la **facoltà** di procedere alla **rimodulazione** del suddetto **Piano di riequilibrio**, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL).

A tal fine, si prevede che l'ente ne dia comunicazione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione a presentare la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale,

con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

Le disposizioni in esame introducono la **possibilità** per gli **enti locali in procedura di riequilibrio** finanziario pluriennale, che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del TUEL (di cui al D.Lgs. n. 267/2000), **prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica** da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), di procedere alla **rimodulazione del Piano** medesimo.

Tale facoltà è **limitata** ai soli **enti locali** per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, **non si è concluso l'iter di approvazione del Piano** stesso da parte della Corte dei conti, previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 3, del TUEL, ovvero non si sia ancora conclusa la **procedura in caso di ricorso** dell'ente locale avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte medesima, di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del TUEL.

A tal fine, la norma prevede la possibilità per **l'ente locale di comunicare**, entro i successivi **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi, **entro il 30 gennaio 2022**), la **facoltà di rimodulazione** del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale facoltà costituisce una **deroga** alle norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinate ai sensi degli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies* del Testo Unico (**comma 992**).

Si ricorda che la **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (c.d. predissesto) può essere attivata, con **deliberazione consiliare**, dagli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non possono essere superati con le procedure ordinarie previste dal Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000) (art. 243-*bis*).

La deliberazione di approvazione della procedura è **trasmessa** alla competente sezione regionale della **Corte dei conti** e al **Ministero dell'interno**.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di **90 giorni** dalla deliberazione consiliare, delibera un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (comma 5).

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall'articolo 155 del TUEL), per l'istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della **Corte dei conti** (art. 243-*quater*, co. 1), ai fini **dell'approvazione** o del **diniego** dello stesso entro **30 giorni**, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-*quater*, co. 5).

La delibera di **approvazione o di diniego** del piano può essere **impugnata entro 30 giorni**, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243-*quater*, co. 5).

Il **comma 993** prevede che la **comunicazione** da parte dell'ente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della **Corte dei Conti** e alla **Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali**, di cui all'articolo 155 del TUEL.

Nel caso in cui l'ente locale ha già **impugnato la delibera** di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle **Sezioni riunite della Corte dei conti**.

Entro i **successivi 120 giorni** dalla data della comunicazione gli enti locali presentano una **proposta di rimodulazione del Piano** di riequilibrio finanziario pluriennale con la **rideterminazione degli obiettivi** ed eventualmente della **relativa durata**. Per la rimodulazione di cui all'articolo in esame, si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter* (**comma 994**).

Le citate norme dell'art. 243-*quater* prevedono che qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la **facoltà di proporre una rimodulazione** dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (**comma 7-*bis***), secondo le procedure già previste per la presentazione del Piano (riguardo al termine di 30 giorni per l'approvazione o il diniego del piano da parte della Corte dei conti, della comunicazione della delibera al Ministero dell'interno, nonché del termine di 30 giorni per l'eventuale impugnativa da parte dell'ente della delibera di approvazione o di diniego).

In caso di esito positivo della suddetta procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6 (**comma 7-*ter***).

Comma 995

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

Il comma 995 consente alle **pubbliche amministrazioni** coinvolte a vario titolo nelle attività di **coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo** del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di **prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni** alla pubblica amministrazione, **fino al 31 dicembre 2026**,

La proroga in questione è consentita nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

Con riferimento al coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nelle suddette attività nell'ambito del PNRR, si ricorda che l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. [Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021](#)). Del predetto contingente, 80 unità sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal D.P.C.M adottato ai

sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto D.L. n. 80/2021 ([Allegato](#) al citato bando)⁵².

Con riguardo alle attività di consulenza e collaborazione che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, stipulano con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, si ricorda che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, consente alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità⁵³:

Inoltre, l'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali preveda **collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità**.

⁵² Si segnala che, con particolare riferimento al reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del PNRR, l'articolo 34-ter del D.L. n. 152/2021, in corso di conversione, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere, in aggiunta al contingente già previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024.

⁵³ In particolare, la norma prevede: a) che l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) che l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inoltre, devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Commi 996- 998 *(Disposizioni per il settore marittimo)*

996. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale,

per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. L'attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

I **commi da 996 a 998**, recano alcune disposizioni a favore del settore marittimo con particolare riguardo all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

Con il **comma 996** viene innanzitutto prolungata l'attività dell'**Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali** da 54 - originariamente previsti nel decreto-legge n. 243 del 2016 - a **78 mesi** e vengono previsti finanziamenti aggiuntivi.

I **commi 997 e 998** prevedono che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell'emergenza da COVID-19, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali e di prevedere dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, **l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna potrà istituire**, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, un'**Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali nonché per la riqualificazione professionale dei lavoratori**.

Nell'ambito della suddetta Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni.

La durata dell'Agenzia non potrà superare i 36 mesi dalla data della sua istituzione.

Comma a 999
(Scuola politecnica - Polo ingegneria Great Campus)

999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1333, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola politecnica - Polo universitario	di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Genova-Erzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
--	--

Il comma 999, autorizzata la spesa di **30 milioni di euro** all'anno per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026** per il **trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria** presso il **Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli** (Great Campus).

Al riguardo, la disposizione in esame inquadra l'intervento nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Con il richiamato comma 1333 sono state destinate risorse alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia e, nello specifico, è stata autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo.

Commi 1000-1001
(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1000. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a

favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(importi in euro)

POLIZIA DI STATO	1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475
GUARDIA DI FINANZA	910.250
ESERCITO	2.465.850
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300
CAPITANERIE DI PORTO	266.475
CORPO NAZIONALE VVF	919.000

1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-

legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

I commi 1000 e 1001 incrementano le risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

Il **comma 1000**, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (ex art. 19 della legge n. 183 del 2010), **autorizza per il 2022 la spesa di 10.220.800 euro** per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del seguente personale:

Personale da assicurare	Spesa autorizzata
Polizia di Stato	1.470.350
Polizia penitenziaria	677.600
Arma dei carabinieri	1.781.475
Guardia di Finanza	910.250
Esercito	2.465.850
Aeronautica	1.008.500
Marina	721.300
Capitanerie di porto	266.475
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	919.000
	10.220.800

In particolare, le polizze sono destinate a coprire i danni causati da tale personale a terzi, nello svolgimento del servizio, per eventi non dolosi.

Il **comma 1001** specifica che le risorse stanziare potranno essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall'art. 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005.

Si tratta della disposizione che consente di **trasferire le somme** iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanziari, affinché tali **enti provvedano**, per conto del medesimo personale, alla **copertura assicurativa** delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

A titolo di esempio si ricorda che con Legge 12 novembre 1964 n. 127 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ente di diritto pubblico avente come scopo il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza. Il Fondo provvede tra l'altro alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato.

Comma 1002 *(Accordo culturale Italia e Germania)*

1002. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8

febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

Il **comma 1002**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2022, per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania.

L'articolo in commento, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, autorizza la spesa 5 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022, per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania.

Una quota parte dello stanziamento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

Al riguardo, si rammenta che l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, è stato reso esecutivo con [decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911](#).

Riconoscendo come la Germania sia per l'Italia un partner di primo piano per la scienza e la tecnologia, e come l'attuale Accordo di Cooperazione Culturale del 1956 sia ormai inadeguato a sostenere le nuove esigenze della cooperazione bilaterale nel settore dell'innovazione, è stato avviato nel 2021 il negoziato per un Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica e di Sviluppo Industriale italo-tedesca in settori quali le tecnologie quantistiche, il campo aerospaziale e astrofisico, il cambiamento climatico, il patrimonio culturale e il campo

energetico. La stipula di un nuovo Accordo sarebbe funzionale alla partecipazione ai programmi europei, a partire da *Horizon Europe*, il programma UE di ricerca ed innovazione per il 2021–2027, che potrebbe giovare di più saldi “pilastri” bilaterali su cui appoggiarsi. Tale cooperazione si inserisce inoltre nell’alveo dei recenti scambi diplomatici relativi alle strutture *Copernicus* del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ([ECMWF](#))⁵⁴.

Le relazioni culturali italo-tedesche possono contare su una capillare rete di soggetti promozionali in entrambi i Paesi. La rete delle 24 istituzioni culturali tedesche in Italia è fra le più ampie al mondo e beneficia di stanziamenti crescenti destinati dal Governo federale alla politica estera culturale.

La rete delle istituzioni culturali e linguistiche italiane in Germania dispone di oltre una cinquantina di punti di corrispondenza, fra cui i seguenti:

- Istituti di Cultura (Berlino, con sezione distaccata ad Amburgo; Monaco; Stoccarda; Colonia).
- Facoltà di Filologia Romanza (una quarantina di queste hanno corsi di lingua e cultura italiana, con più di 300 lettori a contratto locale e 13 lettori finanziati dal MAECI operanti in 16 atenei).
- Centri Studi Italia presso le Università di Berlino, Lipsia, Dresda, Heidelberg, Stoccarda e Bonn, i quali - grazie a una interdisciplinarietà di approccio - svolgono una funzione di moltiplicatore nella diffusione della lingua italiana e di raccordo fra discipline specialistiche.
- 40 scuole bilingui, che comprendono tutti i gradi di istruzione dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di II grado.

Un’azione complementare è svolta da un capillare associazionismo: vi sono 20 circoli della Società Dante Alighieri e 50 associazioni riunite nella federazione VDIG (*Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften*), fondata nel 1953. In Germania opera anche la *Deutsche Dante-Gesellschaft* (associazione scientifica di studi danteschi costituita nel 1865 a Dresda) e sono presenti tre associazioni accademiche che riuniscono rispettivamente gli storici interessati all’Italia, gli Italianisti e i docenti di lingua italiana.

⁵⁴ Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) ha uno dei più grandi computer ed archivi di dati meteorologici del mondo. Oltre alle previsioni meteorologiche, altre attività strategiche includono la fornitura di formazione avanzata e l’assistenza all’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) nell’attuazione dei suoi programmi. Gestisce due servizi del programma di osservazione della Terra *Copernicus* dell’UE, il *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) e il *Copernicus Climate Change Service* (C3S). Contribuisce anche al *Copernicus Emergency Management Service* (CEMS).

Comma 1003
***(Incremento del Fondo per la valorizzazione
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

1003. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si

provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La disposizione incrementa per 4 milioni annui dal 2022 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo comma destina **4 milioni di euro a decorrere dal 2022 al Fondo del Ministero dell'interno, finalizzato a provvedimenti normativi per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 133 della legge n. 160 del 2019 (che ne veniva a prevedere una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022).

La copertura finanziaria di tale incremento è attinta in parte - per 1 milione - dalla spesa autorizzata dal decreto-legge n. 39 del 2009 (sisma Abruzzo), articolo 7, comma 4-bis (per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in parte - per 3 milioni - dal Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (previsto dall'articolo 23 della legge n. 289 del 2002).

Rimane fermo - aggiunge la disposizione - quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020, per gli anni 2020, 2021 e 2022 -

articolo che ha dettato disposizioni in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la finalità, tra le altre, di operare una valorizzazione retributiva del personale.

Commi 1004-1005

(Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La disposizione reca un'autorizzazione di spesa, di diverso importo, a decorrere dal 2023, in vista dell'attivazione di una **specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale**.

Nel dettaglio, in vista della conclusione di una **specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale**, la disposizione **autorizza una spesa** di 7,6 milioni per l'anno 2023, di 9,8 milioni per l'anno 2024, di 10,9 milioni per l'anno 2025, di 12,3 milioni per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 13,4 milioni per l'anno 2028, di 15 milioni per l'anno 2029, di 16,9 milioni per l'anno 2030, 18,5 milioni per l'anno 2031 e 20,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2032 per la copertura degli **oneri derivanti dal riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali** dei lavoratori interessati e loro superstiti, limitatamente agli eventi riguardanti **l'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (comma 1004)**.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa fissata dall'articolo 1, comma 203, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), che ha stanziato 587,6 milioni di euro, a

decorrere dal 2023, ai fini del riconoscimento, a domanda, del beneficio dell'**anticipo del pensionamento (comma 1005)**.

Sul punto si segnala che il Governo, nella seduta del Senato del 26 febbraio 2019, ha accolto un ordine del giorno del sen. Nannicini, che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

L'atto d'indirizzo, dopo avere evidenziato che questo tipo di convenzioni - sono state stipulate per assicurare alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini, con la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni, sottolinea i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di avere avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania ed altri in Italia, senza potere accedere alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo.

Comma 1006

(Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano)

1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano».

Il **comma 1006**, reca disciplina sul trattamento fiscale di talune somme erogate, in relazione ad **attività sportive dilettantistiche**, dalla Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano - *Verband der Südtiroler Sportvereine* (VSS) e dall'Unione Società Sportive Altoatesine (USSA).

La disposizione modifica l'articolo 67, comma 1, lettera m), [del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Tuir), includendo tra i **"redditi diversi"** le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dalle citate VSS e USSA**, nell'esercizio diretto delle **attività sportive dilettantistiche**. Tale disciplina (come prevede la medesima lettera m)) si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per quanto concerne la tassazione dei **compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche**, si ricorda che questi, accanto alle tradizionali categorie reddituali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei **redditi diversi** (art. 67, co. 1, lettera m) del Tuir).

Il citato art. 67, co. 1, lett. m), inserisce tra i redditi diversi, tra l'altro, talune somme (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi) erogate nell'**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L'art. 25 della L. 133/1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui al citato art. 67, co. 1, lettera m), del Tuir le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una

ritenuta del 23% (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa entro una soglia specificata ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi dell'art. 69, co. 2, del Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lett. *m*) del co. 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Commi 1007-1008
*(Autorizzazioni di spesa per interventi culturali
 in provincia di Como)*

1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022, per il

ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma.

1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007.

I commi **1007-1008** recano autorizzazioni di spesa volte all'istituzione di **due nuovi Musei** e ad altri interventi per lo sviluppo dei beni culturali in **provincia di Como**.

In particolare:

- si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il “**Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como**”, con una dotazione di **€ 1 mln** per il **2022**. Il Museo deve essere istituito mediante la realizzazione e l'adattamento della sede a [Palazzo Terragni](#);

- si autorizza la spesa di **€ 200.000** per il **2022** per la **valorizzazione** del **complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale**, sito nel comune di **Erba**;
- si autorizza la spesa di **€ 400.000** per il **2022** per il **ripristino** e la **valorizzazione** del patrimonio edilizio di **Villa Candiani** ad **Erba**;
Villa Candiani è di proprietà del comune di Erba.
- si autorizza la spesa di **€ 400.000** per il **2022** destinata all'istituzione, presso la già citata Villa Candiani, del **Museo interattivo della scenografia**. Al riguardo, si specifica nella disposizione che il Museo è costituito da un “percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio”.
[Qui](#) notizie sulla realizzazione del Museo;
- si autorizza la spesa di **€ 500.000**, a decorrere dal **2022**, a favore del **Corpo della guardia di finanza**, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle suddette disposizioni (**comma 1007**).

I criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi sopra indicati devono essere definiti con **decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo (**comma 1008**).

Commi 1009 e 1010 *(Centro merci di Alessandria)*

1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.

1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attività svolta, nonché provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi 1009 -1010 dispongono in materia di **progettazione** della **logistica** nella città di **Alessandria**.

Le disposizioni si riferiscono al centro merci **Alessandria Smistamento**.

Si rammenta che – a seguito del crollo del **viadotto Morandi** sul **Polcevera** a **Genova** nell'agosto 2018 – era stato adottato il decreto-legge n. 109 del 2018, il quale aveva assegnato a un commissario straordinario (individuato nel sindaco di Genova) la ricostruzione del viadotto. Con l'art. 1, comma 1025, della legge di **bilancio** per il **2019** (n. 145 del 2018), al medesimo commissario straordinario era stata affidata anche l'attività di **ottimizzazione** dei **flussi veicolari logistici** nel porto del capoluogo. Nel contesto di tale attività, il successivo comma 1026 aveva inserito la **progettazione di un centro di smistamento merci** nel capoluogo della provincia confinante di **Alessandria**, destinando all'uopo **2 milioni** di euro per il **2019**.

Tappe di questa gestione commissariale sono state sinora un **decreto** del commissario dell'**11 aprile 2019**, con cui il soggetto attuatore è stato individuato nella **digITAllog** (per altro, si v. l'art. [30 del decreto-legge n. 152 del 2021](#) sui rapporti tra MIMS e digITAllog); e la **convenzione** del **17 luglio 2019** tra la Struttura tecnica di Missione del MIMS, l'Autorità di sistema portuale di Genova e la medesima digITAllog.

Con i **commi 1009 e 1010**, le **funzioni di commissario straordinario** per la predetta progettazione passano al **commissario per il c.d. Terzo valico**, di cui all'art. **4**, comma **12-octies**, del decreto legge c.d. **Sblocca cantieri** (n. **32** del **2019**, convertito nella legge n. 55 del 2019). [Qui](#) dettagli su questa opera.

In base al **comma 1010**, le **consegne** al nuovo commissario straordinario devono avvenire **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge. Sono trasferite al nuovo commissario – dei 2 milioni citati – anche le risorse **ancora disponibili sulla contabilità speciale** del precedente.

Comma 1011 (Impianti a fune)

1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Il **comma 1011** prevede un finanziamento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.

Si prevede un ulteriore finanziamento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, rispetto a quanto già [previsto dall'art. 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020](#).

E' utile ricordare che il richiamato decreto-legge aveva previsto che per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria a **Commissario straordinario** ai sensi del decreto-legge cosiddetto sblocca cantieri. In base a tale decreto il Commissario straordinario provvede alla **progettazione, all'affidamento e all'esecuzione** degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

Comma 1012 ***(Contributo ad associazioni combattentistiche)***

1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 1012 prevede un contributo di 200.000 euro (sia per il 2022 sia per il 2023) per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si ricorda che a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella.

Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le associazioni individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, la quale recato "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche".

Per quanto riguarda i soggetti vigilati dal Ministero dell'interno (diversi altri sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa), si tratta di:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).

La normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, in sede di ripartizione il decreto ministeriale fa riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, allorché determinò in via puntuale i contributi spettanti alle singole associazioni. Sulla falsariga di quella proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12%

all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per il 2021, con riferimento al cap. 2309 (Piano gestionale 1), lo stanziamento ripartito ammonta a 1.956.197 euro (stesso importo del 2020).

Medesimo importo era previsto nel disegno di legge di bilancio originario, per il 2022 (per il 2023 e 2024, invece, l'appostamento ivi previsto è di 1.756.197 euro).

Comma 1013
*(Limite temporale per l'assunzione
a tempo indeterminato presso il MISE)*

1013. All'articolo 1, comma 303, sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022». della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021»

Il **comma 1013** estende (dal 2021) al **2022** il limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE di un contingente di complessive 102 unità di personale, autorizzata dall'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al MISE.

A tal fine il comma 1013 novella l'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018).

Al riguardo si ricorda che i **commi 303 e 304** della legge di bilancio per il 2019 hanno autorizzato il **Ministero dello sviluppo economico** - per il triennio 2019-2021 - ad **assumere a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, **102 unità di personale**.

Più nel dettaglio, il **comma 303** ha disposto che la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti, nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, riguardasse le seguenti unità di personale:

- **2 unità** con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria (ovvero discipline equipollenti);
- **80 unità** da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1), di cui:
 - 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni;
 - 30 unità (di cui almeno l'80 per cento costituito da personale di profilo tecnico) con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;
- **20 unità** da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale (posizione economica F2), di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

Le suddette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione. Alla **copertura dei relativi oneri** (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico

impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

Come disposto dal successivo **comma 304**, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 303 e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente **fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni** (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

SEZIONE II –
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-17

***(Approvazione degli stati di previsione dei Ministeri
Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi
di spesa disposte dagli stati di previsione)***

Art. 2. 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative In vigore dal 1 gennaio 2022 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro. 3. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore

a ventiquattro mesi. 4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all' articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo. 5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all' articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , è fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro. 6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro. 7. Per gli effetti di cui all' articolo 26 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze

e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nel

programma « Prevenzione e Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 258 repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione « Politiche economicofinanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell' articolo 803 del medesimo codice , è stabilito in 70 unità. 14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell' articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo». 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle». 20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economicofinanziarie e di bilancio e

tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni». 21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

Art. 4. Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative In vigore dal 1 gennaio 2022 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 , convertito dalla legge n. 513 del 1993 .

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «

Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022. 3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale» e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non

convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ragioniere generale dello Stato è

autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della

missione « Ordine pubblico e sicurezza». 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell' articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , dell' articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , e delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . 5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all' articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell' articolo 14-bis del medesimo testo unico , al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento

dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell' articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell' articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e dell' articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . 8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società

concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione « Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

Art. 10. Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'

articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 . 3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è fissato, per l'anno 2022, in 136 unità. 4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla

gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto. 7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 110; 2) Marina n. 100; 3) Aeronautica n. 70; 4) Carabinieri n. 0 b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 37; 3)

Aeronautica n. 40; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 104; 2) Marina n. 54; 3) Aeronautica n. 50; 4) Carabinieri n. 100. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2022, come segue: 1) Esercito n. 300; 2) Marina n. 307; 3) Aeronautica n. 287; 4) Carabinieri n. 121. 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue: 1) Esercito n. 264; 2) Marina n. 300; 3) Aeronautica n. 309. 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue: 1) Esercito n. 540; 2) Marina n. 192; 3) Aeronautica n. 130. 6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di

previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate. 9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri. 10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a

ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all' articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, in applicazione dell' articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Art. 14. Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e

il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 , e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all' articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . 4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 , recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per

il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell' articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , dell' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 , nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell' articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della

cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando

precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

I **commi da 2 a 17** dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli **stati di previsione** della spesa, che costituiscono la **Sezione II** della legge di bilancio, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio - sulla base dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda **si dà conto**, in relazione a **ciascuno stato di previsione della spesa**, delle leggi interessate dalle principali operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** di risorse.

In particolare, l'**articolo 2** definisce l'ammontare delle **entrate previste** per l'anno finanziario **2022**, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:

Tabella 1 – Ammontare delle entrate

(valori in milioni di euro)

	2022		2023		2024	
	BLV	Legge Bilancio	BLV	Legge Bilancio	BLV	Legge Bilancio
Entrate Tributarie	545.882	535.221	563.211	548.257	574.046	557.052
Entrate Extratributarie	78.304	77.922	72.988	72.467	71.352	70.578
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali	1.741	1.741	1.641	1.641	1.496	1.496
Entrate finali	625.926	614.884	637.840	622.365	646.895	629.126

I dati di entrata della legge di bilancio sono messi a raffronto con quelli derivanti dal bilancio a legislazione vigente (BLV). In merito all'andamento delle entrate, si evidenzia, in particolare, che la **manovra** - operata con la legge di bilancio e le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 146 del 2021 ("fiscale") - determinano, cumulativamente, una **diminuzione delle entrate finali** di circa **11 miliardi nel 2022**.

La diminuzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente prosegue anche per gli anni successivi, di **-15,5 miliardi nel 2023** e di circa **-17,8 miliardi nel 2024**, essenzialmente dovuta alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio.

La riduzione interessa pressoché interamente le entrate **tributarie** (per -10,6 miliardi nel 2022, -15 miliardi nel 2023 e -17,1 miliardi nel 2024) a fronte di minori entrate **extratributarie** (per -0,4 miliardi nel 2022, -0,5 miliardi nel 2023 e -0,8 miliardi nel 2024) (per approfondimenti riguardo all'analisi della manovra sulle entrate, *si rinvia al Volume V del presente dossier, paragrafo 2.1.3*).

I successivi **articoli da 3 a 17** recano l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle **spese dei singoli Ministeri** per l'esercizio finanziario **2022**, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 16).

Nella Tavola seguente è riportato il totale delle **spese finali** (cioè, al netto delle passività finanziarie) autorizzate per **ciascun Ministero** per l'esercizio finanziario **2022**, a raffronto con la previsione a legislazione vigente, e nei due anni successivi.

Tabella 2 – Spese finali per ministero*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2022		2023	2024
	BLV	Variazione	LEGGE DI BILANCIO	LEGGE DI BILANCIO
ECONOMIA E FINANZE	465.199	9.106	474.305	467.001
SVILUPPO ECONOMICO	10.991	1.647	12.638	13.951
LAVORO	147.114	15.399	162.513	161.880
GIUSTIZIA	10.144	49	10.193	10.219
AFFARI ESTERI	3.008	297	3.305	3.239
ISTRUZIONE	50.091	944	51.035	49.563
INTERNO	29.316	1.539	30.855	28.836
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.015	4.007	6.022	2.864
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI	16.622	658	17.280	16.534
UNIVERSITÀ E RICERCA	13.350	284	13.634	13.809
DIFESA	25.794	162	25.956	25.492
POLITICHE AGRICOLE	1.462	460	1.922	1.729
CULTURA	3.190	759	3.949	3.678
SALUTE	2.641	86	2.727	2.605
TURISMO	90	185	275	311
SPESE FINALI	782.238	34.371	816.609	801.713

Nel complesso, le **spese finali** presentano nel **bilancio** per il triennio 2022-2024 un **andamento decrescente**, riducendosi da **816,6 miliardi** del 2022 a **801,7 miliardi** del 2023 e a **744,8 miliardi** nel 2024.

Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, la **manovra** effettuata con la legge di bilancio e con il D.L. n. 146/2021 ha determinato un **aumento** del livello della spesa finale nel triennio di circa **34,4 miliardi** nel 2022, di **36,9 miliardi** nel 2023 e di oltre **22 miliardi** nel 2024, che ha riguardato sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

Con riferimento specifico all'esercizio finanziario **2022**, l'**incremento** di **34,4 miliardi** delle spese finali, dovuto agli effetti complessivi della manovra, è attribuibile per **30,3 miliardi** alla manovra di **Sezione I** operata dalla legge di bilancio, mentre la **Sezione II** del bilancio contribuisce con un aumento delle spese per **4,2 miliardi**.

Il **D.L. n. 146/2021** (decreto fiscale) ha un **impatto molto limitato**, determinando minori spese finali per circa 148 milioni di euro.

Per approfondimenti relativi alle **spese finali** del bilancio dello Stato relative a **ciascun Ministero**, si rinvia al volume V del presente dossier.

Finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni delle leggi di spesa dei Ministeri operati con la manovra di Sezione II

Nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione dei Ministeri, delle **leggi di spesa** interessate dalle principali operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** di risorse.

Tali variazioni quantitative della legislazione vigente **costituiscono parte della manovra di finanza pubblica** operata con la legge di bilancio, effettuata direttamente con la **Sezione II** in quanto non necessita di innovazioni legislative⁵⁵.

Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono espone in **appositi allegati al deliberativo** del bilancio (A.S. 2448 - Tomo III e A.S. 2448/I Nota di variazioni), **per ciascun Ministero** e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

Nel complesso, con la **Sezione II** sono stati effettuati:

- **rifinanziamenti** di leggi di spesa per **8.437,9 milioni nel 2022**, 7.709,8 milioni nel 2023 e 6.425,9 milioni nel 2024;
- **definanziamenti** per **4.191,3 milioni per il 2022**, 2.699,2 milioni per il 2023 e per 1.569,3 milioni per il 2024;
- **riprogrammazioni** di autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una **riduzione di 50 milioni nel 2022**, un incremento di 2.550 milioni nel 2023 e una riduzione di 2.500 milioni nel 2024.

Nelle tavole che seguono sono riportate le **principali leggi di spesa** oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise **per Ministero**. Viene data evidenza contabile alle principali variazioni determinate dal D.L. n. 146/2021 e alle variazioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare.

Per ciascuna legge di spesa sono riportate le risorse disponibili a legislazione vigente (**LV**) e l'intervento di rifinanziamento (**Rif.**) o definanziamento (**Def.**) e di riprogrammazione (**Ripr.**).

⁵⁵ Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

Gli importi esposti in Tabella per gli anni successivi al triennio di previsione sono **calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni**. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.

Il simbolo (*) individua le leggi di spesa permanente.

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
ECONOMIA E FINANZE					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 457 - Ipoacusia (*) - (Cap-pg: 2121/1) <i>(Variazione Permanente)</i>	LV	2,0	2,0	2,0	2,0
	Rif.	4,0	4,0	4,0	4,0
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 561 - Attività sportiva di base - (Cap-pg: 2085/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	20,0	-	-	-
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 - Fondo per le politiche giovanili (*) - (Cap-pg: 2106/1) <i>(Variazione Permanente)</i>	LV	35,9	35,9	35,9	35,9
	Rif.	50,0	50,0	25,0	25,0
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 - Anniversario Repubblica - (Cap-pg: 2098/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	2,0	2,0	-	-
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 - Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali - (Cap-pg: 3006/1)	LV	1.397,5	500,0	0	0
	Rif.	-	1.200,0	300,0	-
DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - (Cap-pg: 2705/1)	LV	44,5	44,5	43,5	43,5
	Rif.	1,0	1,0	2,0	2,0
LS. n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 - Incremento dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea" - Sanzioni per condanne da parte Corte di Giustizia dell'Unione europea - (Cap-pg: 2816/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	261,0	311,0	250,0	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis - Edilizia pubblica - Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7852/5) - <i>(Scad. Variazione 2035)</i>	LV	0	1,9	5,0	95,4
	Rif.	24,1	40,0	35,1	337,3
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/bis - Digitalizzazione delle amministrazioni statali - Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7837/8) - <i>(Scad. Variazione 2035)</i>	LV	1,4	1,5	1,5	7,7
	Rif.	8,0	10,1	11,6	111,6
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. M/bis - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7837/7) - <i>(Scad. Variazione 2035)</i>	LV	8,7	13,9	12,7	62,7
	Rif.	22,9	19,9	33,3	321,0
DL n. 34 del 2020 art. 169 c. 6 - Sostegno pubblico liquidazione coatta amministrativa banche - (Cap-pg: 7618/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	200,0	-	-	-
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 - "Contributo alle imprese"- SIMEST - (Cap-pg: 7298/2) - <i>(Scad. Variazione 2026)</i>	LV	0	0	0	0
	Rif.	50,0	50,0	50,0	100,0
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 - Comitato Paraolimpionico - (Cap-pg: 2132/1) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV	22,5	22,5	20,5	204,7
	Rif.	8,0	8,0	8,0	80,0
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 - Fondo sviluppo e coesione (FSC) ciclo 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11) - <i>(Scad. Variazione 2029)</i>	LV	4.593,9	2.346,0	6.096,0	43.198,0
	Rif.	3.000,0	3.000,0	3.000,0	14.500,0
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1134 - Violenza di genere (*) - (Cap-pg: 2016/1) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV	2,0	2,0	0	0
	Rif.	-	-	2,0	2,0
DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 - Politiche Pari opportunità (*) - (Cap-pg: 2108/2) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV	7,1	7,1	7,1	7,1
	Rif.	-	2,9	2,9	2,9
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter - Attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana." - APP Immuni (*) - (Cap-pg: 2010/1)	LV	15,8	15,8	15,8	15,8
	Rif.	3,0	-	-	-

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
D.Lgs. 117/2017, art. 81: Credito di imposta Social bonus Terzo settore (cap.3874/1) (vedi defianziamento)	LV	29,9	29,9	29,9	299,0
	Rif.	-	-	-	9,1
DLG n. 300 del 1999 art. 65 - Agenzia del Demanio per acquisto immobili " - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)	LV	27,7	26,3	29,7	283,5
	Rif.	50,0	75,0	75,0	450,0
DL n. 137 del 2020 art. 13/duodecies c. 2 - Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico " - (Cap-pg: 3083/1)	LV	130,0	0	0	0
	Rif.	145,0	-	-	-
L n. 825 del 1971 - Delega legislativa per la riforma tributaria - (Fondo rivalutazione marchi) (*) - (Cap-pg: 3811/1)	LV	4.221,0	3.221,0	3.221,0	3.221,0
	Rif.	500,0	-	-	-
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 - Banche e fondi internazionali - (Cap-pg: 7175/3)	LV	500,0	0	0	0
	Rif.	700,0	-	-	-
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C - Edilizia sanitaria pubblica - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. 2035)	LV	1.310,0	1.505,0	1.335,0	6.695,0
	Rif.	-	-	20,0	1.830,0
L n. 183 del 1987 "Fondo di rotazione politiche comunitarie" - Programma complementare di azione e coesione a supporto tecnico operativo del PNRR - (Cap-pg: 7493/4) - (Scad. 2026)	LV	40,0	0	0	0
	Rif.	15,0	15,0	10,0	10,0
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica - FISPE " - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	LV	196,0	173,7	97,0	1.115,3
	Rif.	63,0	135,0	165,0	1.227,0
Introdotti nel corso dell'esame parlamentare					
D.Lgs. n. 303/1999, art. 2 "Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri " - (Cap-pg: 2120/2) - (Variazione Permanente)	LV	28,9	28,9	28,9	28,9
	Rif.	0,3	0,3	0,3	0,3
LF n. 538 del 1993 art. 4 " Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio (Ferrovie) (legge finanziaria 1994)" - (Cap-pg: 1541/1) - (Scad. Variazione 2023)	LV	1.065,7	965,6	965,6	6.153,3
	Rif.	90,0	90,0	-	-
DL n. 137/2020 art. 1/quarter c. 1 " Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro " - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2022)	LV	-	-	-	-
	Rif.	780,0	-	-	-
Effetti D.L. 146 del 2021					
DL n. 146 del 2021 , art. 5, co. 1-4: Rifinanziamento del DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter " Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS " - (Cap-pg: 3890/2 - 3920/4) - (Variazione Permanente)	LV	288,9	229,6	229,6	2.302,0
	Rif.	11,0	11,0	11,0	110,3
DL n. 146 del 2021 , art. 12/quinquies c. 3: esenzione utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale ai fini Irap per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività"- (Cap-pg: 2862/1) - (Variazione Permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	1,2	2,2	3,3	75,7
DL n. 146 del 2021 , art. 9/bis - DL n. 41 del 2021 art. 12/bis c. 1 " Fondo genitori separati o divorziati " - (Cap-pg: 2079/1) - (Scad. Variazione 2022)	LV	-	-	-	-
	Rif.	10,0	-	-	-
SVILUPPO ECONOMICO					
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d' impresa - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	100,0	100,0	100,0	1.000,0
	Rif.	100,0	100,0	100,0	1.000,0
DL n. 112 del 2008 art. 43 - Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	100,0	100,0	80,0	700,0
	Rif.	400,0	250,0	100,0	1.000,0
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 - Erogazione contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell' IPCEI " - (Cap-pg: 7348/1)	LV	83,4	83,4	83,4	0
	Rif.	250,0	250,0	-	-
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 - Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2036)	LV	0	0	0	0
	Rif.	-	50,0	85,0	1.260,0

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C - Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2036)	LV	0	0	0	0
	Rif.	-	25,0	10,0	190,0
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 -Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM " - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2036)	LV	0	0	0	0
	Rif.	-	-	30,0	1.045,0
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 - Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036)	LV	0	0	0	0
	Rif.	-	25,0	25,0	405,0
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 71 "Rifinanziamento interventi per l' autoimprenditorialità giovanile e femminile - (Cap-pg: 7490/1) - (Scad. Variazione 2024)	LV	10,0	10,0	0	0
	Rif.	50,0	50,0	50,0	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/ter - Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7031/5)	LV	0	0	0	0
	Rif.	8,0	7,0	-	-
DL n. 73/2021 art. 11/ <i>quater</i> c. 9 "Fondo indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria (Società Aerea Italiana S.P.A.) in conseguenza delle misure di contenimento per l'emergenza covid-19" - (Cap-pg: 2259/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	50,0	-	-	-
LAVORO					
L n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. g - Fondo finanziamento progetti e attività Terzo settore - (cap-pg: 5247/1) - (<i>variazione permanente</i>)	LV	35,0	35,0	35,0	350,0
	Rif.	5,0	5,0	5,0	50,0
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 - Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del caregiver familiare - (cap-pg: 3555/1) - (<i>variazione permanente</i>)	LV	30,0	30,0	0	0
	Rif.	50,0	50,0	50,0	500,0
Effetti D.L. 146 del 2021					
DL n. 146 del 2021 , art. 10, c. 1: Proroga periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS)- (Cap-pg: 2400/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	63,5	-	-	-
DL n. 146 del 2021 , art. 10, c. 2: proroga CIGS a carico del fondo di solidarietà del trasporto aereo - (Cap-pg: 2141/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	212,2	-	-	-
DL n. 146 del 2021 art. 12/quinquies c. 2 "Misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali" - (Cap-pg: 4364/27) - (<i>Variazione permanente</i>)	LV	-	-	-	-
	Rif.	0,9	0,8	0,9	12,3
DL n. 146 del 2021 art. 12/quinquies c. 5 "Incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico" - (Cap-pg: 4364/28) - (Scad. Variazione 2024)	LV	-	-	-	-
	Rif.	1,9	2,1	2,0	-
DL n. 146 del 2021 , art. 13, c. 1, p. F: Banca dati Ispettorato nazionale del lavoro" - (Cap-pg: 7132/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	1,5	-	-	-
DL n. 146 del 2021 , art. 13, c. 2: Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro - (Cap-pg: 1231/1) - (<i>Variazione Permanente</i>)	LV	0	0	0	0
	Rif.	22,2	44,3	44,3	443,3
DL n. 146 del 2021 , art. 13, c. 2, p. 2: Spese di funzionamento connesse alle assunzioni contingente di personale ispettivo presso Ispettorato nazionale del lavoro + spese connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici - (Cap-pg: 1231/3) - (<i>Variazione Permanente</i>)	LV	0	0	0	0
	Rif.	10,6	6,5	6,5	64,6
DL n. 146 del 2021 , art. 13, c. 5: Incremento contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - (Cap-pg: 1231/2) -	LV	0	0	0	0
	Rif.	0,7	3,8	4,3	47,1

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
<i>(Variazione Permanente)</i>					
DL n. 146 del 2021 , art. 17, c. 1, p. 1: Incremento del fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'art. 1, co. 339, della legge n. 160/2019" - (Cap-pg: 3894/1) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV Rif.	0 6.000,0	0 6.000,0	0 6.000,0	0 60.000,0
GIUSTIZIA					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. f/quinqies - Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria – Polo della giustizia di Bari (risistemazione ex caserme Capozzi e Milano - (cap-pg: 7200/13) - <i>(scad. variazione 2025)</i>	LV Rif.	24,2 35,0	50,0 75,0	56,5 100,0	188,1 100,0
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. e/novies - Ripartizione del fondo investimenti (acquisto edifici da adibire ad uffici giudiziari a Modena e Ancona - (cap-pg: 7200/7) - <i>(scad. variazione 2026)</i>	LV Rif.	44,2 10,0	46,0 20,0	39,1 20,0	77,3 30,0
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE					
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 p. c/bis - Contributo Dante Alighieri - (cap-pg: 2742/2)	LV Rif.	3,2 2,0	3,2 2,0	3,2 2,0	32,0 -
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 621 - Fondo interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie " - (cap-pg: 3109/1) - <i>(scad. variazione 2026)</i>	LV Rif.	40,0 20,0	0 30,0	0 30,0	0 60,0
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. h/sexies - Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap-pg: 7240/5) - <i>(scad. variazione 2024)</i>	LV Rif.	3,0 3,0	0,8 4,5	0 7,0	0 -
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. q/sexies - Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico - (cap-pg: 7255/3) - <i>(scad. variazione 2024)</i>	LV Rif.	5,0 3,0	5,0 4,5	18,8 7,0	0 -
Effetti D.L. 146 del 2021					
DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 2: Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa - (Cap-pg: 3430/1)	LV Rif.	0 1,5	0 -	0 -	0 -
DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 1: Contributo da corrispondere alla Repubblica di San Marino in materia di collaborazione radiotelevisiva - (Cap-pg: 4549/1) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV Rif.	0 1,6	0 1,7	0 1,7	0 18,3
DL n. 101 del 2013 art. 9/bis "Contributo per il trasporto degli effetti " - (Cap-pg: 1276/9 - 1280/8) - <i>(Variazione Permanente)</i>	LV Rif.	6,3 2,6	6,4 2,6	6,4 2,6	63,4 26,3
ISTRUZIONE					
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinqies c. 1 - Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti (*) - (cap-pg: 1477/2)	LV Rif.	32,2 70,0	32,2 70,0	32,2 -	32,2 -
DL n. 95 del 2012 art. 23 c. 5 - Gratuità totale o parziale libri di testo (*) - (cap-pg: 2043/1) - <i>(variazione permanente)</i>	LV Rif.	103,0 30,0	103,0 30,0	103,0 30,0	103,0 30,0
dl n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies - Fondo unico per l' edilizia scolastica - (cap-pg: 8105/1) - <i>(scad. variazione 2036)</i>	LV Rif.	141,0 -	121,0 -	70,0 10,0	1.100,0 1.590,0
INTERNO					
L n. 189 del 2002 art. 38 - Completamento e ammodernamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/2) - <i>(scad. variazione 2026)</i>	LV Rif.	8,5 7,3	8,5 18,3	8,5 23,3	85,0 13,3
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/3) - <i>(scad. variazione 2025)</i>	LV Rif.	2,0 1,7	2,0 1,7	2,0 1,7	20,0 1,7
DL n. 120 del 2021 art. 2 c. 1 - Acquisizione di mezzi operativi per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle	LV Rif.	0 62,0	0 65,0	0 70,0	0 32,5

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - (cap-pg: 7325/37) - (scad. variazione 2025)					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 - Potenziamento componenti aeronavali Capitanerie di porto (cap-pg: 7842/1) - (scad. variazione 2032)	LV	13,0	13,0	14,0	15,0
	Rif.	-	18,0	21,0	261,0
LB n. 205/2017 art. 1 c. 523 - Piano straordinario propedeutico al piano invasi - (cap-pg: 7281/1) - (scad. variazione 2027)	LV	50,0	0	0	0
	Rif.	40,0	80,0	80,0	240,0
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 - Trasporto rapido di massa - (cap-pg: 7400/1) - (scad. variazione 2032)	LV	7,0	7,0	7,0	254,0
	Rif.	50,0	50,0	50,0	850,0
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 - Nuova linea ferroviaria Torino-Lione " - (cap-pg: 7532/1) - (scad. variazione 2026)	LV	153,5	451,1	401,1	1.055,7
	Rif.	11,4	11,4	11,4	22,8
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026-strade - (cap-pg: 7698/1) - (scad. variazione 2025)	LV	141,0	142,0	140,0	147,0
	Rif.	55,0	55,0	55,0	60,0
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026 – ferrovie - (cap-pg: 7561/1) - (scad. variazione 2025)	LV	34,0	32,0	32,0	35,0
	Rif.	16,0	16,0	16,0	13,0
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026 – trasporto pubblico locale - (cap-pg: 7272/1) - (scad. variazione 2025)	LV	16,0	18,0	18,0	18,0
	Rif.	10,0	10,0	10,0	8,0
DL n. 76 del 2020 art. 7 c. 1 " Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche " - (cap-pg: 7007/1) - (scad. variazione 2026)	LV	0	0	0	0
	Rif.	30,0	30,0	30,0	60,0
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale - (cap-pg: 1315/1) - (variazione permanente)	LV	4.873,3	4.873,3	4.873,3	48.733,0
	Rif.	100,0	200,0	300,0	3.950,0
DL n. 91 del 2017 art. 16/bis c. 1 - Interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 - (cap-pg: 7701/1) - (scad. variazione 2030)	LV	0,3	0	0	0
	Rif.	0	0	10,0	990,0
Introdotti nel corso dell'esame parlamentare					
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 241 "Spese per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico " - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	-	-	-	-
	Rif.	25,0	25,0	25,0	125,0
DIFESA					
DLG n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento del Ministero della difesa - (cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (scad. variazione 2036) (vedi riprogrammazioni e definanziamenti)	LV	2.552,9	1.228,8	1.760,8	14.560,3
	Rif.	500,0	750,0	850,0	8.780,0
D.Lgs n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento della Difesa" – Arma dei carabinieri (*) - (cap-pg: 7763/1) - (scad. variazione 2036)	LV	18,0	28,0	28,0	30,0
	Rif.	30,0	30,0	40,0	50,0
POLITICHE AGRICOLE					
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 - Attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, (*) - (cap-pg: 1476/1 - 1477/1 - 1488/1) - (scad. variazione 2023)	LV	5.961,8	5.961,8	1.961,8	1.961,8
	Rif.	7,1	7,1	-	-
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5/bis - Piano pesca (*) - (cap-pg: 1173/1)	LV	0,9	0,9	0,9	0,9
	Rif.	0,1	0,1	-	-
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 - Piano pesca (*) - (cap-pg: 7043/1) - (scad. variazione 2023)	LV	1,6	1,5	1,0	1,0
	Rif.	0,8	0,8	-	-
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno	LV	0	0	0	0

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
delle filiera agricole, della pesca e dell'acquacoltura - (cap-pg: 7098/1)	Rif.	80,0	80,0	-	-
DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - miglioramento qualità prodotti cerealicoli - (cap-pg: 7825/1)	LV	14,0	14,0	12,0	100,0
	Rif.	10,0	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 - Fondo competitività filiera agricola - (cap-pg: 7097/1)	LV	10,0	10,0	-	-
	Rif.	10,0	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 - Distretti cibo (*) - (cap-pg: 7049/1)	LV	25,5	24,7	13,7	9,7
	Rif.	120,0	-	-	-
CULTURA					
L n. 91 del 2003 art. 3 c. 1 p. 2 - Istituzione museo nazionale della Shoah - (cap-pg: 5170/1) - (scad. variazione 2050)	LV	0,8	0,8	0,8	8,5
	Rif.	2,0	2,0	2,0	20,0
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità - Tutela belle arti e paesaggio - (cap-pg: 8281/19)	LV	9,0	3,0	3,0	30,0
	Rif.	20,0	20,0	-	-
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità - Musei - (cap-pg: 7505/1)	LV	0	0	0	0
	Rif.	5,0	5,0	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 317 - Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibac per tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Fondazioni - (cap-pg: 1952/1) - (variazione permanente)	LV	12,0	2,0	2,0	20,0
	Rif.	-	8,0	8,0	80,0
L n. 77 del 2006 art. 4 c. 1 - Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO." - (cap-pg: 7305/2) - (scad. variazione 2024)	LV	0	0	0	0
	Rif.	2,0	2,0	2,0	-
LB n. 160/2019 art. 1 c. 374 p. 1 - Contributo fondazione La triennale di Milano (*) - (cap-pg: 5515/1) - (variazione permanente)	LV	0,5	0,5	0,5	0,5
	Rif.	1,0	1,0	1,0	1,0
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 - Piano per l'arte contemporanea - (cap-pg: 7707/13) - (scad. variazione 2050)	LV	6,4	6,4	6,4	64,2
	Rif.	3,0	3,0	3,0	30,0
L n. 69 del 2009 art. 25 c. 1 - Trasformazione in fondazione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (MAXXI) - (cap-pg: 5514/1 - 5514/2) - (scad. variazione 2050)	LV	5,3	5,3	5,3	53,5
	Rif.	3,0	3,0	3,0	30,0
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. b - Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali (*) - (cap-pg: 1321/1) - (variazione permanente)	LV	10,9	0,9	0,9	0,9
	Rif.	1,8	4,8	4,8	4,8
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 - Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «grandi progetti beni culturali» - (cap-pg: 8098/2) - (scad. variazione 2022)	LV	130,2	128,1	128,7	941,4
	Rif.	50,0	-	-	-
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 - Fondo per la tutela del patrimonio culturale - (cap-pg: 8099/1) - (variazione permanente)	LV	91,4	70,0	70,0	560,0
	Rif.	50,0	100,0	100,0	1.000,0
L n. 169 del 2011 art. 2 c. 1 - Istituto storico italiano per il medioevo (*) - (cap-pg: 2554/1) - (scad. variazione 2050)	LV	0,5	0,5	0,5	0,5
	Rif.	0,2	0,2	0,2	0,2
L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 p. 1 - Contributo alla Società di studi fiumani - (cap-pg: 2551/5) - (scad. variazione 2040)	LV	0,0	0,0	0,0	0,3
	Rif.	0,1	0,1	0,1	0,1
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 750 p. 2 - Archivio museo storico di Fiume - (cap-pg: 2551/17) - (scad. variazione 2050)	LV	0	0	0	0
	Rif.	0,1	0,1	0,1	0,1
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. c - FUS fondazioni lirico-sinfoniche - (cap-pg: 6621/1) - (scad. variazione 2050)	LV	199,2	199,2	199,2	1.992,2
	Rif.	10,7	10,7	10,7	106,6
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. d - FUS attività musicali in Italia e	LV	66,5	66,5	66,5	664,7

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
all'estero - (cap-pg: 6622/1) - (scad. variazione 2050)	Rif.	3,8	3,8	3,8	37,9
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. e - FUS attività teatrali di prosa - (cap-pg: 6623/1 - 6626/1) - (scad. variazione 2050)	LV	81,9	81,9	81,9	818,9
	Rif.	4,8	4,8	4,8	48,0
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. f - FUS attività di danza in Italia e all'estero - (cap-pg: 6624/1) - (scad. variazione 2050)	LV	12,9	12,9	12,9	129,2
	Rif.	0,7	0,7	0,7	7,4
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi – Beni librari - (cap-pg: 3673/1) - (variazione permanente)	LV	1,4	1,4	1,4	14,1
	Rif.	0,6	0,6	0,6	5,6
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi – Beni e attività culturali (cap-pg: 2570/1) - (variazione permanente)	LV	26,5	26,5	26,3	262,9
	Rif.	10,4	10,4	10,4	104,3
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 - Contributi a istituzioni culturali - (cap-pg: 2571/1) - (variazione permanente)	LV	21,9	21,9	21,9	218,7
	Rif.	9,0	9,0	9,0	90,1
SALUTE					
DL n. 73/2021 art. 34/bis c. 6 - Spese attività di sorveglianza epidemiologica del SARS-COV-2- (cap-pg: 3443/6) - (variazione permanente)	LV	0	0	0	0
	Rif.	10,0	10,0	10,0	100,0

Tra i **rifinanziamenti** disposti in Sezione II, si segnalano, **per rilevanza** di importo - considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2036 - le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 23,5 miliardi per il **Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027** (fino al 2029);
- 12,2 miliardi per le **spese di investimento Difesa** (fino al 2036);
- 5,35 miliardi per il fondo nazionale trasporti – **TPL**;
- 3,85 miliardi per le politiche di sviluppo dei **settori ad alta valenza tecnologica per la difesa e la sicurezza nazionale** (dal 2023 al 2036);
- 2 miliardi per l'**edilizia scolastica** (fino al 2036);
- 2 miliardi per l'**edilizia sanitaria** (fino al 2035);
- 1,95 miliardi per i **contratti di sviluppo** (fino al 2036);
- 1,5 miliardi per la tutela del **patrimonio culturale**;
- 1,5 miliardi per le **missioni internazionali di pace** (fino al 2024);
- 1,5 miliardi per le **crisi d'impresa** (fino al 2036).

Definanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
ECONOMIA E FINANZE					
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (vedi riprogrammazione)	LV	3.385,0	922,4	2.497,3	9.778,4
	Def.	-1.740,0	-600,0	-200,0	-410,0-
D.Lgs. 117/2017, art. 81: Credito di imposta Social bonus Terzo settore (cap.3874/1)	LV	29,9	29,9	29,9	
	Def.	29,9	19,9	3,0	
<i>Introdotti nel corso dell'esame parlamentare</i>					
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica - FISPE " - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	LV	193,9	164,9	92,8	989,2
	Def.	-5,7	-3,5	-2,5	-797,4
DL n. 237/2016 art. 27 c. 3 " Fondo interventi strutturali politica economica - FISPE " - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	LV	262,0	151,4	129,1	734,1
	Def.	-	-	-15,0	-291,5
L n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 " Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	LV	180,7	200,9	305,8	7.740,1
	Def.	-10,4	-0,5	-14,5	-1.209,5
<i>Effetti D.L. 146 del 2021</i>					
DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 119 del 2018 art. 18 c. 2 - Rinvio Lotteria dei corrispettivi -- (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)	LV	6,0	6,0	6,0	60,0
	Def.	-6,0	-6,0	-6,0	-60,0
DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 124 del 2019 art. 19 c. 1 p. B - Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti cashless - (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)	LV	45,0	45,0	45,0	450,0
	Def.	-0,2	-	-	-
DL n. 146 del 2021, art. 17, c. 3, m: Riduzione L n. 720 del 1984 art. 1 - Istituzione del sistema di tesoreria unica - (Cap-pg: 3100/1)	LV	5.497,5	5.497,5	5.497,5	59.979,5
	Def.	-165,0	-	-	-
DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 104 del 2020 art. 105 c. 1 - Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini - (Cap-pg: 1249/1) - (Variazione Permanente)	LV	5,0	5,0	5,0	50,0
	Def.	-4,8	-5,0	-5,0	-50,0
DL n. 146 del 2021: Riduzione LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 - Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico " - (Cap-pg: 3087/1) - (Variazione Permanente)	LV	8.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
	Def.	-8.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0
LAVORO					
<i>Introdotti nel corso dell'esame parlamentare</i>					
L n. 160 del 2019 art. 1 c. 339 " Fondo assegno universale e servizi alla famiglia " - (Cap-pg: 3894/1) - (Variazione Permanente)	LV	633,0	1.022,0	1.011,0	9.649,0
	Def.	-17,1	-1.003,4	337,0	-838,4
<i>Effetti D.L. 146 del 2021</i>					
DL n. 146 del 2021: L n. 68 del 1999 art. 13 c. 4 " Fondo diritto lavoro disabili " - (Cap-pg: 3892/1) - (Variazione Permanente)	LV	76,9	76,9	76,9	769,2
	Def.	-5,2	-6,7	-8,4	-131,0
DL n. 146 del 2021: Riduzione L n. 88 del 1989 art. 37 - Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - (cap-pg: 4339/1) - (scad. variazione 2022)	LV	5.446,5	7.411,9	12.750,5	85.850,1
	Def.	-62,4	-	-	-
DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 73 del 2021 art. 41 c. 10 - Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione - (cap-pg: 4385/1)	LV	292,8	0	0	0
	Def.	-184,8	-	-	-
ESTERI					
<i>Effetti D.L. 146 del 2021</i>					

DEFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
DL n. 146 del 2021: DPR n. 18/1967 art. 171 "Indennità di servizio all'estero"- (Cap-pg: 1276/1 - 1280/1) - (Variazione Permanente)	LV	224,4	232,3	232,3	2.324,4
	Def.	-2,3	-2,3	-2,3	-23,0
DL n. 146 del 2021: L. n. 335 del 1995 art. 2 "Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione" - (cap-pg: 1276/2 - 1276/3 - 1280/2 - 1280/3) - (variazione permanente)	LV	26,8	27,6	27,5	275,3
	Def.	-1,6	-1,6	-1,6	-16,4
UNIVERSITA' E RICERCA					
.L. 66/2014, art. 49, co. 2: Somme per il finanziamento di programmi di spesa e ripiano debiti fuori bilancio (cap. 8112/1)	LV	62,0	62,0	-	-
	Def.	-62,0	-62,0	-	-
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI					
<i>Effetti D.L. 146 del 2021</i>					
DL n. 146 del 2021, art. 17, c. 3, l: Riduzione LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/decies - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, sicurezza e soccorso – Capitanerie di porto - (Cap-pg: 7842/2)	LV	12,2	19,2	22,2	53,0
	Def.	-10,0	-10,0	-	-
DIFESA					
D.Lgs. 66/2010, art. 608: Spese per programmi della Difesa - Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1) (<i>vedi riprogrammazione</i>)	LV	2.552,9	1.228,8	1.760,8	14.506,3
	Def.	-340,0	-	-	-

Tra i **definanziamenti**, quello più rilevante riguarda l'autorizzazione di spesa relativa al **Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa**, con un definanziamento **di oltre 2,95 miliardi** di euro nel periodo **2022-2025**. In realtà, tale riduzione è da mettere in relazione:

- per **-1,5 miliardi**, con quanto disposto dal **D.L. n. 146 del 2021** (articolo 16, commi 1-2), che ha **anticipato al 2021** alcune **spese** che si prevedeva di sostenere negli **anni successivi**, relative a contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, e al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente, 1,84 miliardi nel 2021);
- per **-1,45 miliardi**, con quanto disposto dal **D.L. n. 209 del 2021** - il cui contenuto è confluito nel **maxi emendamento del Governo presentato al Senato** (vedi **comma 649** del ddl in esame) - che prevedeva l'incremento di **1.450 milioni per l'anno 2021** dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 86, della legge n.266 del 2005.

Con la legge di bilancio 2022, dunque, in **Sezione II**, sono state **corrispondentemente ridotte** le risorse previste per le predette finalità nelle **annualità 2022-2025**.

Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI		2022	2023	2024	2025 e ss.	Anno terminale
ECONOMIA E FINANZE						
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (vedi definanziamento)	LV	3.385,0	922,4	2.497,3	9.778,4	
	Ripr.	-	2.000,0	-2.000,0	-	2024
TRANSIZIONE ECOLOGICA						
L.B. 145/2018, art. 1, co 95: Fondo realizzazione progetti efficienza energetica (cap. 7660/5)	LV	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Ripr.	-50,0	50,0			2023
DIFESA						
D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2-7140/1) (vedi definanziamento)	LV	2.552,9	1.228,8	1.760,8	14.560,3	
	Ripr.	-	500,0	-500,0	-	2025

Riguardo alle riprogrammazioni, con riferimento alle **spese di investimento di Ferrovie dello Stato Spa** si segnala, oltre al **definanziamento** di 1,1 miliardi nel 2022 e di 400 milioni nel 2023, di cui alla tabella precedente, anche la correlata **riprogrammazione** con un anticipo di risorse per 2 miliardi dal 2024 al 2023.

Articoli 18 e 19 (Quadri generali riassuntivi)

Art. 18. Totale generale della spesa
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di competenza, nonché in euro 1.116.378.775.744, in euro 1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i

totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

Art. 19. Quadro generale riassuntivo
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

I commi 18 e 19 dispongono l'approvazione del **totale generale della spesa** e dei **quadri generale riassuntivi** per il triennio 2022-2024.

L'articolo 18 approva i **totali generali della spesa dello Stato** per il **triennio 2022-2024**, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue, riepilogativa dei vari passaggi parlamentari del disegno di legge di bilancio. Nella riga (A) si riportano i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.S. 2448) e nella riga (B) di quello approvato definitivamente dalla Camera (legge n. 234/2021).

Tabella 3 – Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

	COMPETENZA			CASSA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(A) SPESE COMPLESSIVE (A.S. 2448)	1.107.257	1.127.924	1.079.492	1.130.636	1.140.855	1.087.608
(B) SPESE COMPLESSIVE (legge n. 234/2021)	1.093.956	1.111.812	1.063.516	1.116.378	1.124.758	1.071.610
DIFFERENZA (B)-(A)	-13.301	-16.112	-15.976	-14.258	-16.097	-15.998

L'articolo 19 approva il **quadro generale riassuntivo** del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del **bilancio integrato (entrate e spese)**, in termini di competenza e di cassa.

In particolare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato espone i risultati differenziali del bilancio, indicando i valori effettivi del **saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del **risparmio pubblico** (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del **ricorso al mercato** (quale differenza tra le entrate finale e le spese complessive).

Tabella 4 - Quadro generale riassuntivo del bilancio 2022-2024*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2022	2023	2024
Tributarie	535.221	548.257	557.052
Extratributarie	77.922	72.467	70.578
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali	1.741	1.641	1.496
Entrate finali	614.884	622.365	629.126
Spese correnti	668.940	658.692	657.438
Spese conto capitale	147.669	143.021	87.403
Spese finali	816.609	801.713	744.841
Rimborso prestiti	277.347	310.100	318.675
Spese complessive	1.093.956	1.111.812	1.063.516
Saldo netto da finanziare	-201.725	-179.348	-115.715
Risparmio pubblico	-55.797	-37.968	-29.808
Ricorso al mercato	-479.072	-489.448	-434.390

Nel **quadro generale riassuntivo** del bilancio dello Stato le spese del bilancio dello Stato sono esposte **ripartite**, per Ministero, in **divisioni** (secondo la classificazione funzionale) e in **categorie** (secondo la classificazione economica); le entrate sono esposte soltanto **secondo la classificazione economica**.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio, come esposti nel quadro generale riassuntivo, in soli termini di competenza.

Tabella 5 - Ripartizione per funzioni delle spese*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

DIVISIONI	2022	2023	2024
Servizi generali delle PA	646.544	674.994	686.876
Difesa	23.347	23.127	21.223
Ordine pubblico e sicurezza	29.140	29.234	29.126
Affari economici	133.495	135.777	79.316
Protezione dell'ambiente	4.928	3.281	3.163
Abitazione e assetto territoriale	9.998	5.591	5.437
Sanità	15.227	14.910	14.497
Attività ricreative, culturali e di culto	8.848	8.507	7.970
Istruzione	61.465	60.326	58.212
Protezione sociale	160.964	156.065	157.695
Spese complessive	1.093.956	1.111.812	1.063.516

Tabella 6 - Spese finali per categorie economiche*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

CATEGORIE	2022	2023	2024
Redditi da lavoro dipendente	101.429	100.959	99.025
Consumi intermedi	13.955	13.593	13.691
Imposte pagate sulla produzione	5.162	5.090	4.948
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	319.740	316.914	319.366
Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private	11.438	10.508	10.443
Trasferimenti correnti a imprese	12.712	9.787	8.121
Trasferimenti all'estero	1.404	1.297	1.270
Risorse proprie UE	22.070	22.365	22.550
Interessi passivi e redditi da capitale	76.333	76.150	76.820
Poste correttive e compensative	82.843	81.469	81.464
Ammortamenti	1.176	1.176	1.176
Altre uscite correnti	20.678	19.385	18.563
Totale Spese Correnti	668.940	658.692	657.438
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.859	10.484	9.747
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche	97.494	95.188	42.885
Contributi agli investimenti ad imprese	24.239	25.533	25.344
Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private	673	81	61
Contributi agli investimenti a estero	473	473	944
Altri trasferimenti in conto capitale	7.615	6.542	6.074
Acquisizioni di attività finanziarie	6.317	4.720	2.348
Totale spese Conto Capitale	147.669	143.021	87.403
Totale Spese Finali	816.609	801.713	744.841

Tabella 7 - Entrate finali per categorie economiche*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

CATEGORIE	2022	2023	2024
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	277.285	281.584	284.546
II - Tasse e imposte sugli affari	200.010	206.758	211.379
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.406	35.239	36.375
IV - Monopoli	10.763	10.820	10.823
V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.757	13.856	13.929
Totale entrate tributarie	535.221	548.257	557.052
VI - Proventi speciali	1.478	1.059	917
VII - Proventi dei servizi pubblici minori	34.750	28.921	28.818
VIII - Proventi dei beni dello Stato	344	307	311
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione	2.200	2.200	2.200
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro	4.087	4.090	3.893
XI - Recupero, rimborsi e contributi	32.072	32.799	31.249
XII - Partite che si compensano nella spesa	2.991	3.091	3.191
Totale entrate extratributarie	77.922	72.467	70.578
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.	1.741	1.641	1.496
ENTRATE FINALI	614.884	622.365	629.126

Articolo 20 **(Disposizioni diverse)**

Art. 20. Disposizioni diverse 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. 3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con

l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle

amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997 . 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell' articolo 70, comma 5, della legge 28

dicembre 2001, n. 448 , nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 12. In attuazione dell' articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative

occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . 14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all' articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico. 15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall' articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 . 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle

variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . 18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell' articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva

corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2021. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma , per l'anno 2021. 21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni. 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica». 23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall' articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo

articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 . 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da

assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi. 28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo», programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema

economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ». 30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione. 31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, delle somme di cui all' articolo 1,

comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all' articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 .

L'articolo 20 riporta **norme aventi carattere gestionale** – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Articolo 21 **(Clausola di salvaguardia)**

Art. 21. Clausola di salvaguardia 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, rimosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

L'articolo 21 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La disposizione in commento stabilisce che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di tale clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole

norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"⁵⁶.

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

⁵⁶ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

Articolo 22
(Entrata in vigore)

Art. 22. Entrata in vigore 1. La diversamente previsto, entra in vigore il presente legge, salvo quanto 1° gennaio 2022.

La presente legge n. 234 del 2021 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") entra in vigore il **1° gennaio 2022**, salvo quanto diversamente previsto.